

ribasso del 12,20% sull'importo a base d'asta ammontante ad euro 15,00 orario ed un punteggio complessivo attribuito dalla Commissione Tecnica di 72,746.

Il Responsabile del procedimento
Dario Racca

26

Pensionato Regina Elena - Pancalieri (Torino)

Bando di gara - Pubblico incanto per la gestione delle attività di riabilitazione, di animazione ed alberghiere

Con deliberazione n. 26 del 13.10.2005 è indetta la seguente gara ai sensi del D.Lgs 17/03/95 n. 157 e s.m.i. "Pubblico incanto per la gestione delle attività di riabilitazione, di animazione ed alberghiere presso il Pensionato Regina Elena di Pancalieri". Ente Appaltante: Pensionato Regina Elena, Via Pinerolo, 61 - Pancalieri - (omissis), Tel 0119734109 - Fax 0119735035 - e-mail: pensionato-r-elena@libero.it.

Oggetto: - Servizio di gestione delle attività di riabilitazione, di animazione ed alberghiere a favore di anziani auto, parzialmente auto e non autosufficienti così suddivisi: nucleo R.A.F. per n. 10 posti; nucleo R.A.F. per n. 24 posti; nucleo R.A. per n. 10 posti; nucleo R.A.B. per n. 8 posti; nucleo R.A.B. per n. 7 posti; Trattasi di un'unica struttura situata in Via Pinerolo 61 - Pancalieri.

Durata contratto: - mesi 24 dalla data di aggiudicazione ed effettivo inizio del servizio, rinnovabile a discrezione dell'Amministrazione. - Importo annuo presunto a base d'asta non superabile: euro 300.762,00 - più IVA 4% se dovuta.

Procedura ed aggiudicazione: - La Gara sarà espletata secondo la normativa prevista dal D.Lgs 17/03/95 n. 157 ed a norma R.D. 23.05.24 n. 827, con aggiudicazione secondo il criterio di cui all'art. 23 lett. b), medesimo D.Lgs a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa a lotto unico valutabile in base ad elementi diversi secondo i criteri indicati all'art 3 del Capitolato Speciale d'Appalto. - Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. - Offerte anomale: l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle offerte anomalmente basse a norma art 25 D.Lgs 157/95 e s.m.i. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

Requisiti di partecipazione e documenti: - La Gara è rivolta a qualsiasi interlocutore regolarmente costituito e in possesso dei requisiti per la partecipazione previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto. - E' data facoltà di costituirsi in raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi del D.Lgs 157/95 art. 11. - Le dichiarazioni richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto devono essere prodotte da ciascuna ditta facente parte del raggruppamento temporaneo. - I documenti sono da richiedere alla segreteria dell'Ente - Via Pinerolo, 61 - tel. 0119734109 - dal lunedì al venerdì - 9,00/12,00 - e dalle 15,00 alle 17,00 previa prenotazione.

Presentazione offerte: - Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 2 Dicembre 2005.

Apertura offerte: - L'apertura delle offerte avverrà in 1° seduta, il giorno 5.12.2005 alle ore 9,00 e in 2° seduta il giorno 7.12.2005 alle ore 9,00 - presso l'Ente banditore. Potranno partecipare alle sedute i legali rappresentanti dei concorrenti o persone munite di delega.

Cauzione provvisoria: - Si dovrà costituire cauzione provvisoria di euro 9.023,00 tramite fideiussione bancaria o assicurativa, come previsto dalla Legge. Finanziamento con bilancio dell'Ente. L'offerente sarà vincolato alla propria offerta per 60 giorni. L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. Pagamenti

a 90 gg dal ricevimento della fattura. Data di spedizione del bando 27.10.2005.

Pancalieri, 17 ottobre 2005

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Maria Piovano

27

Provincia di Alessandria

Estratto esito di asta pubblica per l'appalto della fornitura di cloruro di sodio per il disgelo del piano viabile delle strade provinciali

Si rende noto che all'asta pubblica del giorno 07/09/2005 per l'appalto della fornitura di cloruro di sodio per il disgelo del piano viabile delle strade provinciali, per un importo a base di gara di euro 153.333,34= I.V.A. esclusa, aggiudicata ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 R.D. 827/24 e del D.P.R. 573/94, secondo il criterio del prezzo più basso risultante dall'applicazione di un ribasso percentuale unico sul prezzo unitario di Capitolato, senza prefissione di limiti di ribasso, hanno presentato offerta le seguenti Ditte:

1) Italkali Societa' Italiana Sali Alcalini S.p.A. - Palermo;

2) Atisale S.p.A. - Trani (Bari).

La fornitura è stata aggiudicata alla Atisale S.p.A. con sede in Via Delle Crociate n. 43 - Trani (BA), che ha offerto un ribasso percentuale unico del 12,70% sul prezzo posto a base di gara.

Alessandria, 14 Ottobre 2005

Il Dirigente Responsabile Direzione Appalti e Contratti
Andrea Cavallero

28

ANNUNCI LEGALI

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Carrega Ligure (Alessandria)

Statuto comunale

Titolo I

Principi generali e forme di relazione con altri Enti

Capo I

I principi generali

Art.1

Il Comune di Carrega Ligure

1. Il Comune di Carrega Ligure, Ente Locale autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio Comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

2. Il Comune in particolare rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al territorio.

3. Il Comune collabora con lo Stato, la Regione, i Comuni, le Comunità Montane e con le forme associative e di unione tra Enti Locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.

4. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli Enti Locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.

Art 2

Il territorio del Comune

1. Il territorio del Comune di Carrega Ligure ha una superficie di 55,4 Km² ed è delimitato dai confini con i Comuni di Cabella L., Mongiardino L., e con le province di Genova e di Piacenza.

Il Comune di Carrega Ligure comprende nel suo territorio le seguenti frazioni e località: Agneto, Berga, Boggianca, Cà di Campassi, Campassi, Capanne di Carrega, Cartasegna, Casone, Chiapparo, Connio, Croso, Daglio, Terrazza, Fontanachiusa, Magioncalda, Mulino del Pio, Reneuzzi, San Clemente, Vegni.

2. Eventuali modifiche alla circoscrizione territoriale del Comune sono definite dalla Regione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 133 della Costituzione, nonché delle specifiche disposizioni di legge in materia. A fronte di tali possibili modifiche l'Amministrazione Comunale promuove forme di consultazione preliminare della popolazione.

3. La sede del Comune è sita in Carrega Ligure, Via Capoluogo, nel palazzo municipale; presso di esso hanno sede i principali uffici dell'Amministrazione Comunale e si riuniscono di regola gli organi collegiali.

Art. 3

Stemma, gonfalone e logo del Comune

1. Lo stemma del Comune è rappresentato da un castello di colore oro, situato su fondo di colore azzurro, sovrastato da due croci, di cui una rossa su fondo argento ed una argento su fondo rosso e da una corona, il tutto attorniato da un ramo di alloro e di quercia.

2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia che sarà autorizzata con D.P.C.M.

3. Il Comune utilizza un logo distintivo che ne caratterizza i documenti e gli strumenti di comunicazione istituzionale. L'utilizzo del logo è concesso dal Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia, a soggetti che vengono in relazione con l'Amministrazione e che intendono qualificare la loro attività anche con un elemento di evidenziazione grafica della particolare relazione.

4. L'utilizzo dello stemma, del gonfalone e del logo sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 4

Funzioni

1. Il Comune è titolare ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti, nonché quelli conferiti con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Il Comune esercita in particolare tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio, nonché dello sviluppo economico, fatte comunque salve le competenze degli altri livelli istituzionali di governo, definite per legge.

3. Al fine di dare piena attuazione al principio di cui al comma precedente, il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite o conferite in correlazione con ogni altro compito derivante dal quadro normativo che risulti afferente alla cura degli interessi ed allo sviluppo della Comunità Locale.

Art. 5

Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune

1. Il Comune di Carrega Ligure ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della popolazione per il completo sviluppo della persona umana.

2. Ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti, anche immigrati, operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale e internazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo della propria comunità:

a. sostenendo il diritto al lavoro di tutte le persone e favorendo e incentivando un sistema diffuso di imprese per assicurare la piena occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;

b. promuovendo lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo culturale, sociale ed economico;

c. garantendo (anche attraverso azioni positive) la pari opportunità sociale ed economica fra donne e uomini;

d. realizzando un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute, capace di affrontare i bisogni sociali e personali, tutelando e valorizzando la famiglia, e valorizzando il responsabile coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo;

e. tutelando e valorizzando le risorse ambientali, territoriali, artistiche e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita.

3. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti e delle Associazioni che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.

4. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

5. Il Comune di Carrega Ligure esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare esso garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.

6. L'attività amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.

7. Il Comune informa altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dell'Autonomia Locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.

Art. 6
Pari opportunità

1. Il Comune persegue la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in ogni campo della vita civile e sociale.

2. Nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e negli altri organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o dipendenti del Comune è promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.

Art. 7
Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa

1. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa.

2. L'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge.

3. Lo sviluppo dell'autonomia organizzativa è attuato dall'Amministrazione Comunale con riferimento ai soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.

4. L'autonomia amministrativa è tradotta in provvedimenti che devono necessariamente fare riferimento al quadro normativo in materia di attività amministrativa.

Art. 8
Autonomia finanziaria ed impositiva

1. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. L'esercizio dell'autonomia finanziaria ed impositiva è realizzato nel rispetto delle leggi di finanza pubblica e dei limiti generali da esse stabiliti.

3. L'esercizio dell'autonomia impositiva è sviluppato dal Comune nel rispetto dei principi definiti dalle leggi speciali di settore applicabili all'attività degli Enti Locali. A tali principi si ispira anche lo sviluppo della potestà regolamentare del Comune in materia.

4. Il Comune concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso azioni finalizzate a perseguire il miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa, l'aumento della produttività e la riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza.

Art. 9
Azioni programmatone

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze ad esso assegnate dalla legge, in collaborazione con la Provincia e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse Comunale nei principali settori nei quali sviluppa le proprie attività istituzionali.

2. Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione, il Comune di Carrega Ligure assume la programmazione come metodo cui informa la propria azione.

Capo II
Forme di relazione con altri Enti

Art. 10

Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale

1. Nelle materie di propria competenza il Comune formula proposte e progetta interventi da proporre alla Regione, alla Provincia ed agli altri Enti Locali nelle

sedi di confronto istituzionale a ciò deputate in base a specifica disposizione di legge.

2. Il Comune opera altresì per sviluppare iniziative di confronto istituzionale su temi specifici o programmi di rilevante interesse presso le Associazioni di Enti Locali.

Art. 11

Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione

1. Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri Enti Locali e con Pubbliche Amministrazioni al fine di:

- coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;
- sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;
- razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.

2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali, per l'esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni.

3. Il Comune utilizza altresì gli accordi di programma come strumenti ordinari attraverso i quali favorisce, in particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. Il Comune può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la Comunità Locale.

Titolo II

Partecipazione, informazione, decentramento e garanzie

Capo I

Istituti di partecipazione e di informazione

Art. 12

Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, i residenti o coloro che comunque operano nel territorio Comunale e le loro associazioni possono presentare istanze, petizioni o proposte, dirette a promuovere nelle materie di competenza comunale interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il Comune di Carrega Ligure ne garantisce tempestivo esame e riscontro.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte, le cui procedure di presentazione e di valutazione sono definite da specifico regolamento, devono essere regolarmente sottoscritte.

3. Le istanze devono essere prese in considerazione dal Sindaco o dall'Assessore delegato per materia, che formula le relative valutazioni dando risposta scritta entro trenta giorni.

4. Le petizioni e le proposte, intese ad ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi di carattere generale, devono essere sottoscritte da almeno 50 elettori residenti nel Comune. Esse sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale, il quale le trasmette con osservazioni entro dieci giorni al Consiglio, affinché l'organo collegiale ne valuti i contenuti ed adotti i provvedimenti necessari / conseguenti entro novanta giorni.

5. Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte in unico apposito registro, in ordine cronologico, con l'indicazione dell'iter istruttorio e decisorio seguito nonché degli eventuali provvedimenti adottati. Il registro è pubblico e disponibile per la consultazione dei cittadini.

Art. 13

Consultazione popolare e consulte permanenti

1. Il Comune di Carrega Ligure può indire consultazioni della popolazione, di parti di essa o di sue forme aggregative allo scopo di acquisire informazioni, pareri e

proposte in merito all'attività amministrativa, nelle seguenti materie:

- a) politiche sociali e politiche giovanili;
- b) interventi di sviluppo economico;
- c) interventi per il turismo;
- d) politiche per i servizi pubblici locali;
- e) interventi per sviluppare l'offerta culturale - aggregativa nel territorio Comunale.

2. La consultazione è realizzata mediante assemblee pubbliche o secondo altre modalità idonee allo scopo, che sono disciplinate da specifico regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

3. La consultazione popolare è indetta dal Consiglio Comunale, su autonoma iniziativa o su proposta della Giunta. La consultazione è comunque obbligatoriamente indetta quando sia formalmente richiesta da un quinto dei consiglieri assegnati per legge all'Ente.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo la procedura individuata dallo specifico regolamento. Alle conseguenti decisioni del Consiglio è data adeguata pubblicità.

5. Il Comune può altresì istituire consulte permanenti su temi di grande rilevanza per la Comunità Locale, quali sedi di confronto continuo con la popolazione e con le forme aggregative dei cittadini.

6. Il Comune istituisce comunque, all'avvio di ogni mandato amministrativo, una consulta tematica permanente dedicata all'analisi dei problemi ed alla promozione di proposte per lo sviluppo dell'integrazione dei cittadini stranieri, sia appartenenti all'Unione Europea sia provenienti da Stati non aderenti alla stessa, ma comunque regolarmente soggiornanti nel territorio comunale.

Art. 14 Referendum

1. La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del Comune può essere sviluppata anche attraverso referendum consultivi, propositivi od abrogativi.

2. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo od abrogativo di atti dell'Amministrazione Comunale in materia di politiche sociali e politiche giovanili, interventi di sviluppo economico, interventi per il turismo, politiche per i servizi pubblici locali, interventi per sviluppare l'offerta culturale - aggregativa nel territorio Comunale quando ne facciano richiesta 100 cittadini elettori residenti nel Comune.

3. Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:

- a) lo statuto, i regolamenti adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;
- b) il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;
- d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di prestiti;
- e) i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
- f) gli atti di gestione adottati dai Dirigenti / Responsabili di Servizio;
- g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del comune nei confronti di terzi;
- h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze;
- i) i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni.

4. Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione referendaria.

5. Il referendum diventa improcedibile quando l'Amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.

6. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del referendum è attribuito ad una speciale Commissione di Garanti, per la quale la composizione ed il funzionamento sono disciplinati da specifico regolamento.

7. I referendum abrogativo e propositivo sono validi se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. In caso di esito positivo del referendum consultivo il Sindaco adotta gli atti necessari per promuovere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva della questione che è stata oggetto della consultazione referendaria. Nel caso del referendum propositivo ed abrogativo il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.

9. Le modalità di indizione, valutazione istruttoria, organizzazione e svolgimento del referendum sono disciplinate dallo specifico regolamento.

Art. 15 Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ai procedimenti amministrativi.

2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia d'ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto ad essere ascoltato dal responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.

3. Quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza il Comune deve comunque assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo mediante la presentazione di memorie sintetiche od osservazioni.

4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi del giusto procedimento.

5. La partecipazione degli interessati è garantita anche in relazione ai procedimenti tributari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione speciale di settore.

6. Il regolamento disciplina in dettaglio le modalità e gli strumenti mediante i quali viene esercitata dagli interessati la possibilità di prendere parte al procedimento amministrativo.

Art. 16 Pubblicità ed accesso agli atti

1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune di Carrega Ligure sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.

2. Sono pubblici i provvedimenti finali adottati da organi e dirigenti del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge.

3. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'ac-

cesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento.

4. Il regolamento disciplina comunque l'esercizio del diritto di accesso e individua le categorie di documenti per i quali l'accesso può comunque essere limitato, negato o differito per ragioni di riservatezza, nonché detta le misure organizzative volte a garantire l'effettività del diritto.

Art. 17

Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione degli appartenenti alla Comunità Locale in relazione alla propria attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale.

2. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo di iniziative e progetti per migliorare la comunicazione istituzionale, coinvolgendo le altre Pubbliche Amministrazioni operanti sul proprio territorio.

3. Gli strumenti di informazione e di comunicazione del Comune sono sviluppati, nel rispetto della legislazione vigente in materia, attraverso disposizioni regolamentari e specifici atti di organizzazione.

Art. 18

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consultazioni tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consultazioni vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

3. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla determinazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi, disciplinati in apposito regolamento. Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

4. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco / albo, disciplinato dal regolamento, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione.

5. Annualmente la Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Capo II

Il decentramento comunale

Art. 19

Partecipazione ed organizzazione dei servizi su base frazionale

1. La partecipazione alla vita del Comune e l'organizzazione dei servizi possono essere sviluppate su base frazionale per l'attuazione di forme di decentramento, in

relazione a peculiarità sociali, urbanistico-territoriali o economiche, nonché in base a specifiche esigenze della popolazione e di funzionalità dei servizi stessi.

2. La definizione dei profili di strutturazione del decentramento comunale è oggetto di specifico regolamento sul decentramento.

Art. 20

Organi rappresentativi delle istanze delle frazioni

1. Il Consiglio ed il Presidente dello stesso sono gli organi che rappresentano le istanze delle popolazioni delle frazioni.

2. Il regolamento stabilisce le modalità per la composizione, l'elezione ed il funzionamento degli organi rappresentativi delle istanze delle frazioni.

Titolo III

Organi di governo e loro attività

Capo I

Gli Organi di Governo del Comune

Art. 21

Organi di governo

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

2. Le relazioni istituzionali tra gli Organi del Comune sono ispirate ai principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Capo II

Il Consiglio Comunale

Sezione I

Ruolo e competenze del Consiglio Comunale

Art. 22

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, espressione elettiva della Comunità Locale, è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e che ne controlla l'attuazione.

Art. 23

Competenze del Consiglio Comunale

1. Le competenze del Consiglio, tradotte in atti fondamentali, normativi e d'indirizzo, di programmazione e di controllo, sono individuate dalla legge.

2. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Sezione II

Assetto istituzionale e organizzazione del Consiglio Comunale

Art. 24

Prima seduta del Consiglio Comunale

1. Nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco, il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa secondaria in materia, disponendo le eventuali surroghe.

2. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.

3. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti che siano necessari per garantire la piena funzionalità dell'Amministrazione Comunale e della stessa assemblea rappresentativa, secondo quanto previsto dalla legge.

4. I lavori della prima seduta sono presieduti dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere anziano.

Art. 25

Svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dall'Assessore più anziano di età. In entrambi i casi devono essere Consiglieri Comunali.

Art. 26

Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio, rappresenta l'assemblea nei rapporti con gli altri Organi istituzionali ed all'esterno dell'Amministrazione, ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni delle problematiche ad essi correlate, ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale, interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli Consiglieri.

2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le Assemblee consiliari e le Conferenze dei Capigruppo, proponendo il calendario dei lavori; concorre, previa intesa con i singoli Presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni consiliari.

3. Il Presidente del Consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. E' facoltà del Presidente dell'assemblea intervenire, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio comunale sul funzionamento nei rapporti istituzionali fra Organi del Comune al fine di consentire un migliore e più rapido sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali inerenti le principali linee d'azione dell'ente.

5. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di componente di Commissioni consiliari, alle quali può partecipare, senza diritto di voto.

Art. 27

Consigliere anziano

1. Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla medesima carica proclamati Consiglieri.

Art. 28

Gruppi consiliari

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione i Consiglieri si costituiscono in Gruppi, la composizione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati da regolamento.

Art. 29

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare. Le competenze e le funzioni di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione di istituzione.

2. Le Commissioni sono composte da soli consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.

3. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle istituzio-

ni, dalle società e dagli altri enti ed organismi dipendenti dal Comune.

4. Alle Commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'esame ed alla votazione del Consiglio.

5. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Tali Commissioni concludono comunque la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio Comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.

6. Il funzionamento, l'organizzazione, i criteri di composizione, l'attività e le forme di supporto delle Commissioni Consiliari sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, il quale può prevedere anche procedure facilitate/semplificate per l'esame da parte del Consiglio di provvedimenti approvati o formati con consenso unanime dalle stesse Commissioni.

7. Le Commissioni hanno comunque diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente del Comune o degli Assessori, nonché l'audizione di Dirigenti / Responsabili di Servizio o altri dipendenti e collaboratori del Comune, degli amministratori e dirigenti degli enti e degli organismi dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

9. I Presidenti delle Commissioni Consiliari costituiscono apposita Conferenza permanente, che svolge funzioni di coordinamento delle attività delle Commissioni in funzione della programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale e nel rispetto delle competenze di controllo alle medesime attribuite. L'organizzazione e l'attività della Conferenza sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 30

Garanzie per le minoranze / opposizioni

1. Nell'ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale possono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.

Art. 31

Commissione Pari Opportunità

1. Il Consiglio Comunale istituisce una Commissione per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna al fine di migliorare i processi decisionali finalizzati alla definizione di politiche, programmi e progetti su tale aspetto.

2. I componenti, anche esterni, della Commissione sono nominati dal Consiglio secondo criteri di massima rappresentatività culturale, sociale, politica ed economica.

3. La Commissione, il cui funzionamento è disciplinato da specifico regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alle politiche ed alle problematiche inerenti le pari opportunità. A tal fine può avvalersi del contributo qualificato di

associazioni e di movimenti rappresentativi delle realtà sociali.

4. La Giunta Comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni rivolte alla realizzazione di condizioni di pari opportunità.

5. La Commissione, che dura in carica per l'intero mandato, per il suo funzionamento usufruisce delle strutture e delle risorse previste per le Commissioni consiliari dallo Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Sezione II

Funzionamento del Consiglio Comunale

Art 32

Articolazione dell'attività del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i Gruppi Consiliari. Il regolamento stabilisce le modalità di sviluppo dell'attività e le forme di convocazione delle riunioni dell'assemblea.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale è comunque tenuto a riunire il Consiglio, convocandolo entro un termine non superiore ai venti giorni ed inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri.

Art. 33

Pubblicità e verbalizzazione delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dal regolamento.

2. Di ogni seduta è redatto verbale, nel quale deve essere dato specifico resoconto dell'attività dell'assemblea.

Art. 34

Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, nel quale è determinato anche il quorum per la validità delle sedute.

2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale definisce anche gli istituti e le forme di relazione tra l'assemblea e gli organismi ad essa correlati, quali le Commissioni Consiliari permanenti, la Commissione Pari Opportunità, i Gruppi Consiliari.

Art. 35

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale

1. Al Consiglio Comunale sono assicurate risorse umane, strumentali ed economiche che ne possano garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale definisce i contenuti ed i profili dell'autonomia dell'organo collegiale, stabilendo anche le modalità attraverso le quali essa può essere garantita con riferimento alla disponibilità di un budget specifico e di supporti organizzativi specialistici.

Capo III

Il Sindaco

Art. 36

Ruolo Istituzionale e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è a capo dell'Amministrazione Comunale, della quale è l'Organo responsabile e della quale interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune.

3. Il Sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Autorità Locale e quale Ufficiale di Governo, con particolare riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 50 e dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Generale e al Direttore Generale.

5. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori, ai Responsabili di Servizio l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza. Agli assessori e ai Presidenti dei Quartieri il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 37

Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco ed ai Responsabili di Servizio, nei casi previsti dalla legge.

2. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Amministrazione Comunale.

3. Il Sindaco può altresì delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai Responsabili di Servizio del Comune.

4. In attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3, il Responsabile di Servizio delegato sottoscrive la procura alle liti

Art. 38

Rapporti con gli Assessori e con i Responsabili di Servizio

1. In relazione alle attività istituzionali del Comune, il Sindaco svolge attività d'impulso rispetto alla Giunta ed ai singoli Assessori affinché, nella realizzazione dei programmi e delle iniziative progettuali, sia assicurata l'unità dell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

2. Il Sindaco, a fini di piena garanzia di quanto stabilito dal precedente comma 1, sovrintende direttamente alle materie ed ai progetti di valenza interassessoriale.

3. Il Sindaco opera nei confronti dei Responsabili di Servizio al fine di assicurare il buon funzionamento ed il regolare sviluppo dell'attività amministrativa, controllando, anche attraverso supporti valutativi qualificati, la coerenza dell'azione gestionale con le decisioni degli Organi di Governo dell'Ente e impartendo specifiche direttive agli stessi.

Art. 39

Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco

1. Il Vice Sindaco svolge funzioni vicarie del Sindaco, sostituendo quest'ultimo in casi di sua assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni ad esso demandate. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, il Vice Sindaco provvede alla sua sostituzione.

2. Il Vice Sindaco collabora con il Sindaco nel coordinamento dell'attività della Giunta.

3. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

Art. 40
Consiglieri del Sindaco

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionale dei Responsabili di Servizio, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.

2. I compiti di cui al comma 1 non possono comunque comportare per il Consigliere cui siano affidati l'esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell'Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.

3. L'attività svolta dai Consiglieri del Sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.

Art. 41
Mozione di sfiducia e dimissioni

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta, a termini di legge, lo scioglimento del Consiglio. Qualora invece la mozione sia respinta, i Consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.

Capo IV
La Giunta

Art. 42
Composizione della Giunta e nomina degli Assessori

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori da esso definito con provvedimento espresso di nomina sino ad un massimo di 4 componenti.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. La nomina dei componenti dell'Organo esecutivo è effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità.

3. Gli Assessori sono nominati, di regola, tra i Consiglieri. E' comunque scelto tra i Consiglieri il soggetto chiamato a ricoprire la carica di Vice Sindaco. Gli Assessori possono essere nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra cittadini in possesso dei requisiti di candidatura, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

4. Gli assessori (non consiglieri) partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Art. 43
Ruolo e competenze della Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente. Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.

2. La Giunta opera collegialmente ed adotta gli atti di governo locale che non siano dalla legge e dal presente Statuto espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco ovvero degli Organi di decentramento.

3. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'albo comunale.

4. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono inoltre messe a disposizione dei Consiglieri mediante deposito dei relativi testi nell'ufficio del Segretario Comunale.

Art. 44
Funzionamento della Giunta

1. Il Sindaco o di chi ne fa le veci, convoca e presiede la Giunta.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa con disposizioni auto-regolamentative.

3. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e a voto palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti persone. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

Art. 45
Ruolo e compiti degli Assessori

1. Gli Assessori ed il Vice Presidente hanno il compito di sovrintendere ciascuno ad un particolare settore di amministrazione o ad una specifica area d'interesse, dando impulso all'attività degli uffici nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi di governo del Comune, nonché vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e digestione.

2. In relazione alle materie affidate alla loro cura, gli Assessori possono impartire specifiche direttive ai Responsabili di Servizio dell'Amministrazione Comunale, al fine di precisare obiettivi di gestione ed elementi riconducibili all'indirizzo politico-amministrativo.

3. Qualora sussistano particolari situazioni, rilevate e dimostrate annualmente con apposita deliberazione, comportanti per il Comune l'adozione di misure necessarie al contenimento della spesa, a fronte di quanto previsto dalla legge e sulla base di specifiche disposizioni regolamentari a contenuto organizzativo, il Sindaco può attribuire agli Assessori la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

Art. 46
Dimissioni degli Assessori e loro revoca

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate dall'interessato, in forma scritta, al Sindaco, tramite il protocollo generale. Esse diventano efficaci dal momento in cui sono registrate a protocollo.

2. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dello stesso.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla revoca.

Capo V
Condizione giuridica, diritti e doveri degli Amministratori del Comune

Art. 47
Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative economiche

1. La condizione giuridica degli Amministratori del Comune, individuati nel Sindaco, negli Assessori, e nei

Consiglieri comunali, nonché gli elementi traduttivi della stessa, quali gli obblighi specifici, il regime delle aspettative, dei permessi e della indennità, sono disciplinati dalla legge.

2. Il comportamento degli Amministratori del Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.

3. Ogni Consigliere Comunale può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza da egli percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

4. L'atto deliberativo di cui al precedente comma 3 il regolamento definisce, per le indennità di funzione per i Consiglieri Comunali, l'entità in forma percentuale e le modalità per l'applicazione di detrazioni alle stesse indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

Art. 48

Diritti di Informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune di Carrega Ligure, nonché dalle società e dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. L'acquisizione delle informazioni e delle notizie di cui al precedente comma 1 da parte dei Consiglieri Comunali, realizzabile anche mediante la consultazione di atti e documenti, deve avvenire con modalità, stabilite dal regolamento sul diritto di accesso/sul funzionamento del Consiglio comunale, tali da non incidere negativamente sulla normale attività delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

Art. 49

Pubblicità patrimoniale

1. Con specifico regolamento sono stabilite le modalità e procedure mediante le quali il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri possono rendere pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, la propria situazione patrimoniale e reddituale.

Capo VI

Cause di incompatibilità e di ineleggibilità dimissioni, rimozione e decadenza degli Amministratori

Art. 50

Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. La contestazione di eventuali cause di incompatibilità deve essere svolta con garanzia di contraddittorio ampio e dettagliato con l'interessato e con modalità tali da porre in evidenza le specificità della situazione presa in esame, nonché la possibile tempestiva rimozione delle condizioni ostative al mantenimento della carica.

Art. 51

Rimozione, sospensione e decadenza per particolari situazioni previste dalla legge

1. I presupposti, le condizioni e gli effetti delle dimissioni, dell'impedimento, della rimozione, della decadenza della sospensione o del decesso del Sindaco sono stabiliti dalla legge: al verificarsi di una di tali situazioni le strutture ed il personale dell'Amministrazione Comunale

prestano la massima collaborazione con gli Amministratori eventualmente rimasti in carica o con l'autorità temporaneamente preposta alla guida dell'Ente, al fine di garantire la continuità e la correttezza dell'attività amministrativa.

2. Le articolazioni organizzative ed i dipendenti del Comune operano in modo analogo a quanto previsto dal precedente comma 1 anche qualora sia sciolto o sospeso il Consiglio Comunale o qualora la rimozione e la sospensione di Amministratori dell'Ente provochi situazioni potenzialmente pregiudizievoli del buon andamento dell'attività amministrativa.

Art. 52

Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata

1. E' dichiarato decaduto il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale o a dieci sedute dell'organo assembleare nel corso dell'anno solare.

2. Gli elementi addotti a giustificazione devono essere rappresentati per iscritto alla Presidenza del Consiglio Comunale.

3. La decadenza è formalizzata dal Consiglio Comunale, con proprio provvedimento espresso, su iniziativa della Presidenza dell'assemblea o di un qualsiasi consigliere. La dichiarazione di decadenza deve essere obbligatoriamente preceduta da specifica istruttoria, nella quale l'interessato deve poter evidenziare le situazioni giustificative del periodo di assenza e le condizioni che gli hanno impedito di renderle note al Presidente del Consiglio.

Capo VII

Linee programmatiche per il mandato amministrativo e modalità per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo

Sezione I

Le linee programmatiche

Art. 53

Linee programmatiche per il mandato amministrativo

1. L'azione amministrativa e lo sviluppo di progetti dell'Amministrazione Comunale hanno come elementi di riferimento, in relazione a ciascun mandato amministrativo, specifiche linee programmatiche.

2. Le linee programmatiche configurano gli obiettivi generali, gli spazi di progettualità, le scelte strategiche ed il quadro complessivo delle risorse rispetto ai quali sono elaborati programmi ed atti d'indirizzo definitori degli obiettivi e dei piani esecutivi di gestione del Comune.

Art. 54

Definizione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco predispose un articolato documento, descrittivo delle linee programmatiche per il mandato amministrativo.

2. Il documento rappresentativo degli elementi di programmazione caratterizzanti l'attività dell'Amministrazione Comunale è impostato in modo da configurare per ogni singola area di intervento gli obiettivi stabiliti, i risultati attesi, le risorse economiche e strumentali utilizzabili, nonché le risorse umane interessate.

3. L'elaborazione delle linee programmatiche deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data di insediamento e deve essere formalizzata mediante una decisione della Giunta.

4. I singoli Assessori possono contribuire alla formulazione del documento contenente le linee programmatiche con proposte ed elementi informativi inerenti le materie ed i progetti di propria competenza.

5. Nell'elaborazione delle linee programmatiche, il Sindaco tiene conto delle indicazioni e delle istanze provenienti dalla Comunità Locale.

6. Al fine di sollecitare e razionalizzare i contributi qualificati dei cittadini, delle forme di aggregazione, delle associazioni e dei soggetti operanti nell'ambito economico territoriale, il Sindaco può indire apposita istruttoria pubblica, i cui risultati sono riportati alla Giunta per le necessarie valutazioni e, successivamente, al Consiglio in sede di confronto sulle linee programmatiche.

7. Il documento contenente le linee programmatiche è comunque sottoposto al Consiglio entro novanta giorni dall'insediamento del Sindaco.

8. Il Consiglio può intervenire, mediante l'approvazione di specifici emendamenti, nella definizione delle linee programmatiche con integrazioni, adeguamenti e modifiche al documento presentato dal Presidente del Comune.

Art. 55

Attuazione delle linee programmatiche

1. Gli Assessori, ciascuno per le materie di propria competenza, promuovono e controllano l'attuazione, sotto il profilo del corretto sviluppo degli indirizzi politico-amministrativi, delle linee programmatiche, informandone periodicamente il Sindaco.

2. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio ed i Responsabili di Servizio adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni atto necessario a dare traduzione, sotto il profilo programmatico, d'indirizzo e gestionale, alle linee programmatiche, con riferimento al Bilancio, agli atti di programmazione, ai piani, agli atti generali d'indirizzo, al Piano Esecutivo di gestione, agli atti di organizzazione e di gestione.

Art. 56

Verifiche ed adeguamenti delle linee programmatiche

1. Il Sindaco, in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio una dettagliata relazione sullo sviluppo e sul grado di realizzazione complessivo delle linee programmatiche.

2. La realizzazione delle azioni e dei progetti previsti dalle linee programmatiche è posta a confronto con i risultati del controllo interno di gestione, nonché con il quadro di gestione delle risorse economiche.

3. In sede di presentazione della relazione, il Sindaco può proporre integrazioni, adeguamenti strutturali o modifiche delle linee programmatiche conseguenti a valutazioni effettuate:

a) con riferimento ad analitici rapporti dei Dirigenti responsabili delle Responsabili di Servizio preposti alle principali strutture dell'Amministrazione Comunale;

b) con riguardo alle osservazioni ed alle specifiche proposte di ciascun Assessore in relazione alle materie dell'area di propria competenza.

4. Le valutazioni del Sindaco sono formalizzate in un documento sottoposto alla Giunta, nel quale, per ogni integrazione, adeguamento o modifica, sono riportati chiaramente gli elementi giustificativi riferiti alle situazioni di contesto, alle istanze ed alle indicazioni della comunità locale, alle esigenze di rispetto dell'impostazione fondamentale delle linee programmatiche, nonché alle esigenze ed alle possibilità derivanti dallo stato economico-finanziario complessivo del Comune.

5. Il Consiglio esamina le integrazioni e le modifiche proposte entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse da parte del Sindaco e le approva comunque non oltre il 30 settembre dell'anno nel quale esse devono essere rese operative.

6. L'esame delle integrazioni e delle modifiche deve avvenire nell'ambito di un dibattito consiliare nel quale

il Sindaco e gli Assessori sono chiamati ad illustrare gli elementi giustificativi delle proposte modificative e di adeguamento.

Art. 57

Consuntivazione dell'attuazione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco presenta al Consiglio, in prossimità della fine del mandato amministrativo, un articolato documento nel quale è definito, in termini di consuntivazione, lo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

2. Il consuntivo dell'attuazione delle linee programmatiche è soggetto all'esame del Consiglio, a seguito di confronto sul grado di realizzazione dei piani, dei progetti e delle azioni.

Sezione II

Disposizioni statutarie inerenti le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo da parte del Consiglio

Art. 58

Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo

1. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime in particolare nell'adottare provvedimenti di pianificazione strategica relativi alle varie aree di intervento istituzionale del Comune, a scala temporale annuale o pluriennale, contenenti precisi elementi di riferimento in ordine alle azioni realizzabili ed alle risorse da investire sull'andamento complessivo delle risorse disponibili. Su tale base devono essere altresì determinate le specificità degli investimenti, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.

2. I provvedimenti di programmazione per aree specifiche e di pianificazione strategica fanno riferimento ai programmi ed agli obiettivi definiti nelle linee programmatiche per il mandato amministrativo.

3. Il Consiglio adotta anche atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei, correlati con il quadro complessivo definito dalle linee programmatiche per il mandato amministrativo, coerenti con la scala temporale dei documenti di bilancio, che impegnano la Giunta e che devono esplicitare in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati, i costi degli interventi a regime. Tali indirizzi assumono un ambito intersetoriale qualora si tratti di favorire lo sviluppo di attività sinergiche.

4. Anche al fine di garantire al Consiglio la possibilità di attivare le forme di controllo previste per esso dalla legge vengono tempestivamente inviate al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo, secondo modalità previste dal regolamento, tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta con particolare evidenza per gli atti assunti in attuazione degli atti programmatici e d'indirizzo indirizzi adottati dal Consiglio in forza di quanto previsto dal primo e dal terzo comma del presente articolo.

Titolo IV

Ordinamento degli Uffici

Capo I

Ordinamento degli uffici ed assetto organizzativo dell'Amministrazione Comunale

Art. 69

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Carrega Ligure è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto stabilito dalla

normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità con i principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione spetta ai Responsabili di Servizio.

Art. 60

Elementi generali dell'organizzazione dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale sviluppa la sua azione attraverso unità organizzative/strutture preposte all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.

Art. 61

Strutture comuni

1. Nell'ambito delle forme di collaborazione con altri Enti Locali, l'Amministrazione promuove la costituzione di strutture comuni, composte da dipendenti dei singoli Enti, con funzioni strumentali ed istruttorie, in ordine a politiche ed opere rivolte all'intera comunità locale.

Capo II

I ruoli di responsabilità

Art. 62

Ruolo dei Responsabili di Servizio

1. I Responsabili di Servizio operano per la gestione amministrativa dell'azione del Comune, tradotta in atti e sviluppata attraverso le strutture organizzative nelle quali è articolata l'Amministrazione Comunale.

2. Il regolamento, specifica, le attribuzioni e i compiti dei Responsabili di Servizio preposti alle varie articolazioni organizzative del Comune.

Art. 63

Funzione dirigenziale

1. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organismi di governo del Comune, i Responsabili di servizio assumono, nell'area delle rispettive competenze ed in conformità allo Statuto e ai regolamenti, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. In quest'ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnino l'amministrazione verso l'esterno o che comportino l'esercizio di poteri discrezionali secondo modalità stabilite dalla legge, da presente Statuto e dai regolamenti.

2. I Responsabili di servizio, in particolare, coordinando e dando impulso all'attività degli Uffici e dei Servizi cui sono preposti secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottano gli atti e realizzano le attività ad essi attribuite dall'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3. Ai Responsabili di Servizio spettano altresì:

a) l'adozione degli atti ad essi delegati dal Sindaco;
b) i compiti e le funzioni esplicitanti le varie forme di collaborazione con il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio in relazione allo svolgimento dell'attività amministrativa, con particolare riguardo alla predisposizione ed all'attuazione di programmi e progettualità complessi;

c) lo sviluppo di ogni attività utile a dare attuazione a progettualità e programmi specifici dei quali il Comune sia soggetto promotore o partecipante in ambito comunitario, nazionale o regionale.

4. I Responsabili di Servizio esercitano le competenze ad essi attribuite nel rispetto di criteri di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, nonché svolgendo la loro azione con riguardo alle direttive impartite dal Sindaco e dagli Assessori di riferimento.

5. I Responsabili di Servizio sono responsabili del risultato dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati, con particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione.

Art. 64

Direttore Generale

1. Al di fuori della dotazione organica e previa deliberazione della Giunta Comunale, il Sindaco può nominare un Direttore generale con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato del Sindaco. Il Direttore generale decade automaticamente dall'incarico qualora cessi, per qualunque motivo, il mandato del Sindaco che lo ha conferito.

2. Nel caso previsto al comma 1, il Sindaco può disciplinare, di norma contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, i rapporti tra quest'ultimo e il Segretario comunale, al fine di definirne i differenti ruoli anche nello svolgimento delle competenze di cui al comma 5.

3. In tutti i casi in cui il Direttore generale non sia stato nominato, il Sindaco può conferire le sue funzioni al Segretario comunale.

4. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili di Servizio, ad eccezione del Segretario comunale.

5. Il Direttore generale:

a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

b) predispose il piano dettagliato di obiettivi e propone il Piano Esecutivo di Gestione;

c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività anche attraverso sedi di confronto permanenti;

d) svolge, altresì, le funzioni attribuite dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 65

Segretario Comunale

1. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico ed economico del Segretario sono stabilite dalla legge, cui compete inoltre di determinare le sanzioni disciplinari, la nomina, la cessazione e la revoca.

2. Fatte sempre salve le specifiche disposizioni di legge, il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla normativa vigente.

3. Il Segretario comunale:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore generale

b) svolge attività di qualificata consulenza giuridica per gli Amministratori ed i Responsabili di Servizio dell'Amministrazione Comunale, potendo, su richiesta, esprimere specifici pareri motivati su atti e questioni ad esso sottoposti;

c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;

e) sovrintende l'attività delle varie articolazioni organizzative del Comune per le materie attinenti il coordi-

namento dei procedimenti per il raggiungimento del massimo livello di efficienza ed efficacia;

f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Titolo V I Servizi Pubblici

Art. 66

Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune di Carrega Ligure, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità Locale.

2. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, determina l'assunzione di servizi pubblici al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.

3. Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente, a mezzo dei propri uffici, può avvalersi, nei limiti di legge, di apposite strutture quali aziende, consorzi, società o altri organismi disciplinati dal codice civile, il cui oggetto sociale ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle dell'amministrazione comunale, perfezionando i relativi rapporti con apposite convenzioni.

4. Il Comune individua, tra quelli definiti dalla legge e nel rispetto degli eventuali limitazioni e finalizzazioni poste dalla stessa, i modelli / le forme di gestione dei servizi pubblici locali più adeguate alle esigenze della popolazione e del territorio, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

5. I servizi pubblici afferenti alla competenza del Comune possono essere esercitati anche in forma associata con altri Enti locali.

6. Le decisioni relative all'assunzione diretta e alla forma di gestione dei servizi pubblici seno di competenza del Consiglio Comunale e debbono essere adottate previa acquisizione di un'analisi di fattibilità, concernente le caratteristiche, i profili tecnico-gestionali e qualitativi, la rilevanza sociale, gli elementi dimensionali ed i conseguenti riflessi organizzativi del servizio, la sua rilevanza economica ed il relativo impatto sul tessuto economico del territorio.

Art. 67

Partecipazioni a società

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per la gestione di servizi pubblici locali; può partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni organizzative di maggiore efficienza.

2. Il Comune può altresì affidare l'esercizio di funzioni amministrative a società per azioni costituite con il vincolo della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico locale.

3. La partecipazione a società per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.

4. L'indicazione di eventuali criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve esse-

re riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio.

5. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale, vengono sottoscritti con le società che gestiscono servizi di titolarità dei Comune appositi accordi o contratti di servizio sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.

6. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di servizio.

Art. 68

Forme per la gestione dei servizi sociali e culturali -
L'istituzione

1. I servizi sociali e culturali sono gestiti dall'Amministrazione Comunale facendo ricorso in via preferenziale al modello dell'istituzione, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, approvata con la maggioranza dei consiglieri in carica, che precisa l'ambito di attività dell'Istituzione e individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla stessa.

2. Ogni Istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale. A tal fine ciascuna Istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.

3. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.

4. Le istituzioni dispongono altresì di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e delle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

Art. 69

Elementi di riferimento per l'erogazione dei servizi

1. Il Comune sviluppa la gestione dei servizi pubblici locali di competenza con le forme che assicurano la maggiore efficienza, garantendo in relazione ai processi di esternalizzazione il rispetto dei principi di concorrenzialità e di attenzione per le esigenze degli utenti.

2. Tutte le forme di gestione prescelte adottano alla base della loro iniziativa il principio del contenimento antropico e della diminuzione degli sprechi energetici, tanto a livello delle risorse naturali impiegate quanto a livello del proprio sistema di relazioni esterne ed interne.

3. L'efficacia delle prestazioni e la qualità nell'erogazione dei servizi pubblici sono misurate con riferimento a standards definiti in Carte dei servizi.

Art. 70

Nomina di rappresentanti del Comune in società ed altri organismi partecipati o controllati

1. Per le Società, le istituzioni e gli altri organismi individuati dalla legge come forme di gestione dei servizi pubblici, controllati o partecipati dal Comune, gli am-

ministratori sono nominati o designati sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti o per funzioni ed attività esercitate presso aziende pubbliche o private.

2. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alite nomine ed alle designazioni di cui al precedente comma 1 nel rispetto della previsioni di legge in ordine alle incompatibilità per gli amministratori di organismi controllati o partecipati dall'Amministrazione Comunale.

3. In sede di definizione dell'atto contenente gli indirizzi per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma 1, il Consiglio prevede anche modalità atte a garantire un'adeguata rappresentanza di amministratori espressi dai Gruppi Consiliari di opposizione.

4. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente.

Titolo VI

Strumenti economico-finanziari e controlli interni

Capo I

Gli strumenti economico-finanziari del Comune

Art. 71

Risorse economico-finanziario

1. L'ordinamento della finanza del Comune di Carrega Ligure, è disciplinato dalla legge: rispetto a tale riferimento ed ai limiti da esso posti l'Amministrazione Comunale ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria il Comune può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.

3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.

Art. 72

Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite

1. I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni conferite al Comune di Carrega Ligure dallo Stato e dalla Regione, nonché concernenti le risorse in tal senso trasferite sono disciplinati dalla legge e dalla normativa attuativa della stessa.

2. L'esercizio delle funzioni conferite deve comunque essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell'azione amministrativa e dell'efficacia della stessa.

Art. 73

Patrimonio del Comune

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, nell'ambito del quale i beni comunali si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, e immobili.

2. I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento di contabilità.

3. L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 74

Gli strumenti contabili

1. La gestione economico finanziaria del Comune di Carrega Ligure si svolge con riferimento al bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale: tali documenti sono redatti in modo da consentirne la rappresentazione e l'analisi per programmi, servizi ed interventi.

2. La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio

3. I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica.

4. La predisposizione degli strumenti contabili e dei rapporti di contabilità analitica, le procedure per la definizione delle relazioni tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione economica e patrimoniale del Comune, nonché i profili specifici dei procedimenti per la gestione dell'entrata e della spesa sono definiti dal regolamento di contabilità.

Art. 75

Revisione economico-finanziaria

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria, il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il Revisore nei modi indicati dalla legge.

2. Il Revisore espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio Comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune.

3. Nell'ambito della collaborazione con il Consiglio Comunale, il Revisore, oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità formula pareri sulle deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle risorse economico-finanziarie, esprime i pareri sui progetti di bilancio sugli altri atti che li richiedano, predispone relazioni periodiche sull'andamento della gestione e predispone elaborati volti ad assicurare alla Comunità Locale la effettiva leggibilità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

4. I Revisore nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e delle sue istituzioni.

5. Il Revisore dei Conti può sviluppare la collaborazione con gli Organi di governo dell'Ente anche prendendo parte, su richiesta del Sindaco ed in relazione all'esame di provvedimenti con notevole rilevanza sotto il profilo economico-contabile, a riunioni della Giunta.

6. Il Comune assicura al Revisore dei Conti risorse economiche, umane e strumentali adeguate per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge e dallo Statuto. Tali risorse sono definite annualmente dalla Giunta in sede di predisposizione della proposta di Bilancio e di definizione dei PEG.

Capo II

Il sistema dei controlli Interni

Art. 76

Il sistema dei controlli interni

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei Responsabili di

Servizio e del personale costituiscono un sistema per i controlli interni.

2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa preclusivi in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.

3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.

4. La valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.

5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. I controlli di regolarità amministrativa in ordine alla legittimità non hanno comunque sviluppo preventivo.

Art. 77

Modalità di sviluppo del controllo di gestione

1. L'Amministrazione Comunale predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia, nonché con riguardo all'evoluzione dei modelli e dei processi-chiave per il controllo dei flussi economici e dell'attività delle organizzazioni.

2. In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti i costi sostenuti dall'Amministrazione e l'efficacia degli standards di erogazione dei servizi.

Titolo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 78

Revisione dello Statuto conseguente ad innovazioni normative

1. Le innovazioni normative contenute in leggi che abbiano incidenza sul quadro organizzativo e funzionale del Comune comporta la necessaria revisione dello Statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi.

Art. 79

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, il Sindaco presenta entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore le linee programmatiche per la restante parte del mandato amministrativo in corso, secondo le modalità stabilite dai precedenti articoli 59, 60, 61, 62, 63.

Art. 80

Disposizioni abrogative

1. Lo Statuto del Comune di Carrega Ligure approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/9/1991 è abrogato.

Comune di Olivola (Alessandria)

Statuto comunale (D.C.C. n. 6 dell'8.6.2005)

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Olivola è Ente pubblico territoriale, secondo i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato.

2. Per la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché l'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio di sussidiarietà, in base al quale la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina al cittadino.

3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

3. Il Comune è l'ente che rappresenta e cura gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a. coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee a recepire le necessità e i bisogni di carattere generale espressi della comunità;

b. assume iniziative e promuove interventi necessari ad assicurare pari dignità ai cittadini nonchè tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la propria azione ai principi di equità e solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali, per la difesa della vita e della famiglia, per la tutela della maternità e della prima infanzia, per la tutela della salute pubblica in generale al fine di garantire alla collettività una miglior qualità di vita;

c. sviluppa le risorse naturali ed ambientali, tutela i beni storici, culturali, artistici e monumentali presenti nel proprio territorio, ricercando altresì di salvaguardare degli usi, costumi, tradizioni, idiomi, arti e mestieri della realtà locale a cui storicamente appartiene;

d. concorre allo sviluppo e al sostegno della vita di relazione, promuovendo le attività ricreative, sportive e delle altre funzioni ricadenti nei settori socioculturali;

e. per il raggiungimento di tali finalità, favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, mediante la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti;

f. promuove ed attiva un organico assetto del territorio nel quadro di un programma di sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture e dei servizi sociali, delle aree destinate alle attività produttive/commerciali e del terziario;

g. partecipa a forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovracomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia economica nella loro gestione, ricer-

cando quindi il miglior processo complessivo di sviluppo;

h. tende al superamento di ogni discriminazione tra i sessi, tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.

i. promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, unitamente e coordinatamente con gli altri Enti Pubblici, alla ricerca di una riduzione del tasso complessivo di inquinamento.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per kmq 2,500 confinante con i comuni di Frassinello Monferrato, Ottiglio, Vignale Monferrato e Casorzo.

2. Il palazzo civico, sede del Comune, è ubicato in Via Vittorio Veneto 3.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Il sindaco individua nel palazzo comunale apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Oltre agli atti che devono essere pubblicati per legge, per lo Statuto e per i Regolamenti, dovranno essere pubblicati per garantire la trasparenza amministrativa, le determinazioni del Segretario e dei Responsabili dei Servizi nonché i Decreti del Sindaco.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Olivola, (con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 29 ottobre 1971).

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da chi ne fa le veci, si può esibire il gonfalone comunale (nella foggia autorizzata con D.P.R. in data 21 Marzo 1997).

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono di norma vietati.

4. Le eccezioni sono regolamentate dalla Giunta municipale.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

Art. 7

Organi

1. Sono organi di governo del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali (art. 48 D.Lgs. 267/2000) e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 8

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale.

3. Quando il Segretario è direttamente interessato all'adozione dell'atto, ha l'obbligo di allontanarsi dalla seduta e le funzioni di segretario vengono svolte da un componente del Consiglio o della Giunta, nominato dal Presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 9

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, stabilisce l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco, che provvede alla convocazione del consiglio.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Provvede alla nomina dei propri rappresentanti nei casi previsti dalla legge.

5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 10

Sessioni e convocazione

1. Le attività del consiglio comunale si svolgono in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione dello Statuto, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione nonché le modifiche statutarie.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie, almeno tre. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune. Sugli avvisi deve essere altresì indicata la data e l'ora della seconda convocazione.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare dev'essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e dev'essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di urgenza.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. Le sedute del Consiglio comunale sono valide in prima convocazione con la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza comprendere a tal fine il Sindaco e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, senza comprendere a tal fine il Sindaco.

11. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.(art. 46 c.3 D.Lgs. 267/2000).

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione dello stato di attua-

zione dei programmi, nonché della permanenza degli equilibri di bilancio o in caso negativo adotta i provvedimenti di cui all'art. 193 c.2,3,4 del D.Lgs. 267/2000. Il Consiglio partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei relativi assessori. (art. 42 c.3).

Art. 12

Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 13

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età. Il consigliere anziano, in caso di assenza o impedimento del Sindaco o del Vice Sindaco, qualora consigliere, presiede la seduta del Consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 07.08.1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 14

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla leg-

ge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 15 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

Art. 16 Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal C.C. e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 17 Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori

2. Il sindaco:

a. dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c. convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della Legge n. 142/90 e s. m. e i.;

d. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e. nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f. conferisce e revoca le eventuali funzioni di direttore generale;

g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze dell'ente secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109, 110, nonché del presente statuto e regolamenti comunali.

h. il Sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da apposite disposizioni di legge (art. 50 c. 4 D.Lgs. 267/2000).

3. ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

Art. 18 Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, può acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 19 Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c. propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio comunale.

Art. 20 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'assessore che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni ai sensi art. 59 D.Lgs. 267/2000.

Art. 21 Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza.

2. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 22 Composizione

1. La giunta può essere composta dal sindaco e da quattro assessori, di cui uno con le funzioni di vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 23 Nomina e Revoca

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

Deve sostituire entro venti giorni gli assessori dimissionari o revocati.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano con il sindaco rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado, di affiliazione e di coniugio.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 24 Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la metà componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 25 Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- propone al consiglio i regolamenti;
- approva i progetti, i programmi esecutivi che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d. assume attività di iniziativa, di impulso e di accordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;

e. nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;

f. ripartisce i contributi ad enti, associazioni, persone fisiche, ecc. sulla base del regolamento approvato dal Consiglio comunale;

g. approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

h. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni mobiliari e di denaro;

i. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per i referendum, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

j. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

k. approva gli accordi di contrattazione decentrata;

l. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

m. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale o il segretario comunale;

n. determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;

o. approva il piano delle risorse e degli obiettivi su proposta del direttore o del segretario comunale;

p. disciplina l'attività del nucleo di valutazione per il personale dipendente e ne nomina i componenti.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 26 Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste nel presente titolo.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 27 Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle interessate, iscrive in apposito registro le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli

indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

Art. 28
Diritti delle associazioni

1. Le scelte amministrative, escluse quelle di programmazione economica, che incidono sull'attività delle associazioni registrate devono essere precedute dall'acquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organi collegiali delle stesse.

2. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta.

Art. 29
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

Art. 30
Volontariato

1. Il Comune favorisce forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente

CAPO III
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 31
Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 32
Petizioni

1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 90 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 33
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 90 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

Art. 34
Referendum

1. Il Referendum è indetto dal Sindaco a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:

a) per iniziativa dello stesso Consiglio

b) per iniziativa di un numero di elettori residenti non inferiore al 33% degli iscritti nelle liste elettorali.

e deve riguardare le materie di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a. statuto comunale;

b. il Regolamento del Consiglio Comunale;

c. il Regolamento di Contabilità;

d. il Regolamento dei lavori, delle provviste e dei servizi da eseguirsi in economia;

e. personale e sua organizzazione;

f. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati ed assume le conseguenti decisioni.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 35
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, purché non in violazione della L. 675/96 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

2. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 36
Diritto di informazione

1. In generale gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici.

2. Sono esclusi dalla pubblicità tutti gli atti che avendo uno specifico destinatario, debbono rispettare le norme afferenti il diritto alla tutela ed alla privacy;

3. Gli atti a contenuto generale, quali i regolamenti e gli strumenti urbanistici, oltre che ad essere pubblicati all'albo pretorio, debbono essere portati a conoscenza dei cittadini mediante avvisi di deposito negli appositi spazi pubblicitari e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno a darne divulgazione.

4. I regolamenti approvati dal Comune che hanno valenza esterna, in quanto vincolano i cittadini, sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio:

a. dopo l'adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione;

b. dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva;

5. I regolamenti sono accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 37
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

CAPO IV
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 38
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 39
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario incaricato o dal sindaco che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o il sindaco devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti nei termini fissati dal regolamento.

Art. 40
Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni e non superiore a giorni 30, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di esser sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dal sindaco che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa o qualora gli stessi siano sconosciuti, la comunicazione personale di cui al primo comma è sostituita con la pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 41
Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 42
Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni, con la Provincia e con la Regione.

Art. 43
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 44
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a. in economia, quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b. in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

3. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 45 Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 46 Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotati di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 47 Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione della istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 48 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale.

3. I rappresentanti del Comune dovranno avere specifica competenza tecnica e professionale.

4. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

Art. 49 Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 50 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'albo pretorio.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 51

Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o di programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito ove necessario in un'apposita conferenza ed approvato ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

3. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso dev'essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

CAPO I

Uffici

Art. 52

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e dev'essere improntata ai seguenti principi:

- un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 53

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 54

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione

ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 55

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO

Art. 56

Direttore Generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Nel caso non venga stipulata la convenzione di cui al comma 1, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.

Art. 57

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 58

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono tutte le altre funzioni previste dalla legge.
3. Essi rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 59

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Comune può prevedere, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Il Comune, nel caso di vacanza del posto o per altri motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 60

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 61

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici poste alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versino nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 504/92.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 62

Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

Art. 63

Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;
 - e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4.

3. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
4. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
5. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

Art. 64

Vice Segretario

1. Un dipendente di categoria D, in possesso della laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche o economia e commercio, può essere incaricato delle funzioni di Vice Segretario del Comune.
2. L'incarico è attribuito dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco.

CAPO IV
LA RESPONSABILITÀ

Art. 65
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il Comune per i danni derivanti dall'espletamento delle proprie funzioni.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 66
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno, cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi, a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 67
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 68
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 69
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva di soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 70
Revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandataro e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

Art. 71
Amministrazione dei beni comunali

1. Il responsabile del servizio finanziario provvede alla compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

Art. 72

Bilancio comunale e rendiconto della gestione

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Art. 73

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 74

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati al bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla giunta, da adottarsi sentito il revisore.

TITOLO V
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 75

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 76

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24 della Legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 77

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

2. Dall'entrata in vigore del presente Statuto, sono abrogate le norme statutarie approvate con le deliberazioni Consiliari n. 43 dell' 11 giugno 1991 e n. 85 del 14 ottobre 1991 e modificate con atti C.C. n. 24 del 22 aprile 1993, n. 84 del 28 novembre 1994, n. 59 del 29 novembre 1995.

3. Dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno adottate adeguate forme di pubblicità per la necessaria informazione ai cittadini

Comune di Rorà (Torino)

Statuto comunale (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26 settembre 2005)TITOLO 1°
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria

1) Il Comune di Rorà è un Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2) Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3) Il Comune rappresenta la Comunità di Rorà nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Torino e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

4) Il Comune di Rorà:

a) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

b) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo solidale, basato sull'autonomia degli enti locali;

c) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

d) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

e) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2

Finalità

1) Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Rorà, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione della Repubblica Italiana.

2) Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3) In particolare, il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale e sociale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di vo-

lontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione e del turismo, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;

g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

4) Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

5) Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda, altresì, la coesistenza delle diverse specie viventi e della biodiversità.

6) Il Comune, inoltre, ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) a dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Rorà; a tal fine, sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e) sostegno alle forme riguardanti la cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g) tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza, nel rispetto della cultura e tradizioni locali;

h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1) Il territorio del Comune si estende per 12,50 kmq. ed è compreso tra i territori dei Comuni di Torre Pellice, Villar Pellice, Bagnolo Piemonte, Luserna San Giovanni e fa parte della Comunità Montana Val Pellice.

2) Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Rorà, Via Duca Amedeo 18.

3) Le adunanze degli organi collegiali si svolgono, normalmente, nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità ovvero per particolari esigenze.

4) Il Comune di Rorà è classificato come Comune montano.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1) Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Rorà.

2) Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone, concesso in data 19/06/1998 a firma di Oscar Luigi Scalfaro, Presidente della Repubblica Italiana.

3) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e, ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4) La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5

Programmazione e cooperazione

1) Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2) Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Torino e con la Regione Piemonte.

TITOLO 2°

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO 1°

Organi e loro attribuzioni

Art. 6

Organi

1) Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta: le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2) Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3) Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune: egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4) La giunta collabora con il Sindaco, a norma delle vigenti disposizioni di legge, nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 7

Deliberazioni degli organi collegiali

1) Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

2) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai regolamenti per il funzionamento del consiglio e della giunta.

3) Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trovi in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del consiglio o della giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4) I verbali delle sedute del consiglio e della giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 Consiglio comunale

1) Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2) L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3) Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4) Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5) Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare l'imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6) Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7) Il Consiglio Comunale ispira la propria azione ai principi di trasparenza, libertà e solidarietà.

8) Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina le condizioni di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità dei consiglieri.

9) Il Consiglio Comunale elegge i propri rappresentanti in seno alla Comunità Montana Val Pellice, secondo le disposizioni di legge, in caso di parità di voti sarà eletto il consigliere più anziano di età.

Art. 9 Funzionamento del Consiglio comunale

1) Fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla legge per il rinnovo del Consiglio comunale, può essere previsto un apposito regolamento interno che disciplinerà la convocazione ed il funzionamento dello stesso.

2) Il regolamento interno di cui al precedente comma, dovrà, in ogni caso, disciplinare:

- a) la costituzione dei gruppi consiliari;
- b) la convocazione del Consiglio comunale;
- c) la disciplina delle adunanze e la verbalizzazione delle stesse;
- d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio;
- f) la conferenza dei capigruppo (ove istituita) e le relative attribuzioni;
- g) l'istituzione, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali;
- h) le modalità operative inerenti alla validità delle adunanze;

i) la fissazione del tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per gli interventi, per le repliche e per le dichiarazioni di voto.

3) In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1°, nonché nei casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi consiliari quante sono le liste rappresentate in Comune.

4) Presidente del Consiglio comunale, che provvede anche alla sua convocazione, è il Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, ne svolge le funzioni il Vicesindaco o altro consigliere delegato dal Sindaco.

5) Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando i voti favorevoli sono più numerosi dei contrari. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge prescrive espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali dei votanti.

6) Il Consiglio Comunale si riunisce in adunanze ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

7) Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del conto consuntivo e relativi allegati.

8) Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni prima del giorno stabilito. In caso eccezionale, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. I giorni di anticipo sono da intendersi naturali e consecutivi.

9) La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso, la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

10) La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, salvo disposizioni regolamentari dettate al riguardo.

11) L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per i quali è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

12) L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio, almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza, e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

13) La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

14) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

15) La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco neo eletto entro dieci giorni dalla proclamazione.

zione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

16) In caso d'impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 10

Linee programmatiche di mandato

1) Entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2) Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3) Con cadenza almeno annuale, il Consiglio comunale provvede in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che, di volta in volta, dovessero emergere in ambito locale.

Art. 11

Commissioni

1) Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo ambito, commissioni consultive permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2) Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con regolamento.

3) La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

4) Le commissioni possono essere integrate da consulenti ed esperti, esterni al Consiglio Comunale, in relazione ad argomenti specifici.

5) Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori quando questi lo richiedano.

Art. 12

Consiglieri

1) Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2) Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'art. 72 - 4° comma - del testo unico della legge per la composizione e l'elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 570/1960. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3) I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Decorso quest'ultimo termine, il Consiglio comunale esamina e, infine, delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 13

Diritti e doveri dei consiglieri

1) I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2) Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3) I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre, gli stessi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 14 del presente statuto.

4) Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 14

Gruppi consiliari

1) I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi designando un loro capogruppo e ne danno comunicazione al Segretario Comunale entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti.

2) Ha diritto di costituirsi in gruppo il Consigliere Comunale risultato come unico eletto nella propria lista.

3) Qualora uno o più Consiglieri, nel corso del mandato, decidano di abbandonare il gruppo in cui sono stati eletti, possono aderire ad un altro gruppo esistente o confluire nel gruppo misto.

4) Nel corso della legislatura potranno essere formati nuovi gruppi consiliari, con specifica denominazione, soltanto ove gli stessi siano costituiti da almeno tre membri.

5) E' possibile istituire, presso il Comune di Rorà, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 13 - comma 3° - del presente statuto; la disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

6) Il Comune riconosce le minoranze consiliari quali soggetti attivi portatori di interessi pubblici e si impegna a fornire ai gruppi consiliari di minoranza una sede ove riunirsi nei limiti della disponibilità dei locali esistenti.

Art. 15
Sindaco

1) Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Il Sindaco è membro del Consiglio Comunale.

2) Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3) Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore (se nominato) ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all'esecuzione degli atti.

4) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

6) Il Sindaco è, inoltre, competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito degli eventuali criteri indicati dalla Regione Piemonte e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, previo accordo con i responsabili territoriali competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

7) Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

8) Elemento distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla (art. 50 comma 12 del T.U. D. Lgs. 267/2000).

9) Il Sindaco neo eletto assume le proprie funzioni subito dopo la proclamazione degli eletti.

Art. 16
Attribuzioni di amministrazione

1) Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare, il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collabora-

zione esterna in base ad esigenze effettive e documentabili.

Art. 17
Attribuzioni di vigilanza

1) Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2) Il Sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente ovvero avvalendosi del Segretario Comunale le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3) Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 18
Attribuzioni di organizzazione

1) Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone gli argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

e) supportato con provvedimento della Giunta Comunale, si costituisce come parte civile per l'Ente nelle materie di competenza dell'Amministrazione comunale, per attività non di carattere gestionale o, comunque, non di competenza dei responsabili degli uffici e servizi.

f) il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

Art. 19
Vicesindaco

1) Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco tra i membri del Consiglio Comunale, ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 20
Mozioni di sfiducia

1) Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2) Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quarti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segreteria Comunale che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le ventiquattro ore successive. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il Sindaco

e la Giunta cessano le proprie funzioni dal giorno successivo a quello di approvazione.

4) Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 21

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1) Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2) L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato dalla commissione medica appositamente prevista dalle norme di legge.

3) La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4) La stessa commissione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5) Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 22

Giunta Comunale

1) La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune, impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2) La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generale ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

3) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

4) Le sedute sono valide se presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 23

Composizione

1) La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori pari ad un terzo, arrotondato per eccesso, del numero dei membri componenti il consiglio comunale. Un assessore, nominato dal Sindaco, assume le funzioni di Vice-sindaco.

2) Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, nel numero massimo di due, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative e professionali. Il Sindaco attribuisce ad un assessore la carica di vicesindaco per lo svolgimento delle funzioni vicarie.

3) Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4) Gli assessori entrano in carica all'atto della notifica della nomina e fatta salva l'accettazione della stessa.

5) I componenti la Giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale nei rapporti intercorrenti fra il Comune e gli stessi nell'ambito del territorio comunale.

Art. 24

Nomina

1) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.

2) I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado, del Sindaco;

3) Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

4) Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari.

5) Le dimissioni dalla carica di assessore o dalle funzioni relative a singole deleghe sono presentate al Sindaco per iscritto, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. Il Sindaco provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo assessore o alla eventuale assegnazione della delega ad altro assessore; nel frattempo i compiti dell'assessore dimissionario rimangono di competenza del Sindaco.

6) L'assessore decade dalla carica qualora vengano meno i requisiti di compatibilità o eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Il Sindaco provvede alla dichiarazione di decadenza con apposito provvedimento.

7) Della nomina degli assessori, loro decadenza, dimissioni, revoca o cessazione dall'ufficio per altra causa, il Sindaco dà notizia al Consiglio comunale nella sua prima adunanza dopo l'evento.

8) Il Sindaco può, inoltre, affidare a componenti del Consiglio comunale lo studio di singoli problemi senza che ciò abbia rilevanza giuridica esterna.

9) Le sedute della Giunta non sono pubbliche; oltre ai suoi componenti ad esse partecipano, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, il Segretario comunale con funzioni di verbalizzante ed, eventualmente, se nominati, il Direttore generale, il Responsabile dell'Ufficio di Staff del Sindaco ed i consiglieri con incarichi speciali di cui al comma precedente.

Art. 25

Funzionamento della Giunta

1) L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.

3) Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4) Le modalità di convocazione, di funzionamento e di votazione della Giunta sono stabilite dalla legge.

5) In caso di assenza del Sindaco, la seduta è presieduta dal Vicesindaco; in caso di assenza di entrambi, dall'assessore più anziano di età tra i presenti.

Art. 26
Competenze

1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente statuto, non siano riservati al Consiglio comunale e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore (se nominato) o ai responsabili dei servizi comunali.

2) La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3) La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio comunale i regolamenti di competenza consiliare;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Segretario Comunale e/o dei responsabili dei servizi comunali interessati;

f) nomina i membri del Collegio di disciplina, relativamente ai componenti di competenza dell'Amministrazione Comunale;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e/o persone;

h) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;

i) esprime il parere in ordine alla nomina ed alla revoca del Direttore generale, se tali funzioni non vengono conferite dal Sindaco al Segretario Comunale;

j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

k) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altro organo;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale o il Direttore (se nominato).

TITOLO 3°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO 1°

Partecipazione e decentramento

Art. 27

Partecipazione popolare

1) Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2) La partecipazione popolare, si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato

e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3) Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali.

4) Ai fini di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni cittadine;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

CAPO 2°

Associazionismo e volontariato

Art. 28

Associazionismo

1) Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2) A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, riconosce le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3) Allo scopo di ottenere il riconoscimento è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto, qualora previsto dalle disposizioni normative vigenti, e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4) Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5) Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 29

Contributi alle associazioni

1) Il Comune può erogare alle associazioni riconosciute, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa, a seguito della presentazione del bilancio delle attività svolte o programmate.

2) Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contribuzioni in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3) Le modalità di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente, sono stabilite in apposita convenzione.

4) Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato. Le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento o convenzione.

5) Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente, devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 30

Volontariato

1) Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare, delle fasce a rischio d'emarginazione nonché per la tutela dell'ambiente.

2) Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le associazioni di volontariato e che operano gratuitamente nell'interesse collettivo abbiano i mezzi necessari per svolgere le loro attività. I volontari devono essere tutelati sotto l'aspetto infortunistico e di responsabilità civile.

CAPO 3°
Modalità di partecipazione

Art. 31
Consultazioni

1) L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2) Le forme di tali consultazioni sono stabilite dalla Legge.

Art. 32
Petizioni

1) Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune ovvero per esporre esigenze di natura collettiva.

2) La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3) La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro cinque giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4) Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquanta persone, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.

5) Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è affisso all'Albo Pretorio.

6) Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquanta persone, ciascun consigliere può chiedere, con apposita istanza, che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro 30 (trenta) giorni.

Art. 33
Istanze e proposte

1) Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e proposte al Consiglio ed alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2) Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da cinquanta elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

3) Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro trenta giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o proposta precisando lo stato ed il programma del procedimento amministrativo.

Art. 34
Referendum

1) Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia d'esclusiva competenza comunale.

2) Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3) I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio Comunale.

4) I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali regionali, provinciali e comunali.

5) Apposito regolamento disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

6) In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

7) Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

8) Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

9) Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 35
Accesso agli atti

1) Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2) Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3) La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4) In caso di diniego, da parte del funzionario comunale che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

5) In caso di diniego da parte del Sindaco, la decisione deve essere motivata.

6) Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 36
Diritto di informazione

1) Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2) La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo Pretorio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del Palazzo Comunale e, su indicazione del Sindaco, in appositi, eventuali, ulteriori spazi da definirsi con atto della Giunta comunale.

3) L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4) Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificato all'interessato.

5) Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti, associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

6) Inoltre, per gli atti più importanti, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario per darne opportuna ed adeguata divulgazione.

Art. 37
Interrogazioni

1) Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti della vita amministrativa.

2) La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

CAPO 4°
Difensore civico

Art. 38
Generalità

1) Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune e della sua efficacia può essere istituito il difensore civico, il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità del buon andamento dell'amministrazione comunale.

2) Il difensore civico ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi degli uffici comunali.

3) Al fine di contenere i costi economici del servizio di difesa civica, e di ottimizzare le risorse sul territorio, l'istituto del difensore civico può essere gestito in forma associata, mediante convenzione con altri Comuni o con la comunità montana.

4) Nel caso in cui l'ente non aderisca ad una gestione associata, con deliberazione di consiglio comunale si disciplineranno la nomina del difensore civico, la durata della carica, le incompatibilità, i titoli previsti per l'accesso alla carica, il compenso, le modalità di funzionamento dell'ufficio, i rapporti con gli organi del comune.

5) Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le istituzioni, i concessionari di servizi, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati. Acquisite tutte le informazioni utili, dà verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala al Sindaco ed al Segretario Comunale le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6) Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare collaborazione all'attività del difensore civico.

CAPO 5°
Procedimento amministrativo

Art. 39
Diritto di intervento nei procedimenti

1) Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

2) L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nominativo del responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 40
Procedimenti ad istanza di parte

1) Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi nel merito.

2) Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro quaranta giorni dalla richiesta.

3) Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta, per iscritto, nel termine non superiore a sessanta giorni.

4) Nel caso l'atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro la comunicazione della richiesta ricevuta.

5) Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 41
Procedimenti ad impulso d'ufficio

1) Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio, il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine, non inferiore a quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2) I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi nel merito.

3) Qualora, per l'elevato numero degli interessati, la comunicazione personale di cui al primo comma sia particolarmente gravosa, è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto.

Art. 42
Determinazione del contenuto dell'atto

1) Nei casi previsti dai due precedenti articoli e, semprechè siano state puntualmente osservate le procedure previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2) In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia, comunque, tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO 4°
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 43
Obiettivi dell'attività amministrativa

1) Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2) Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge, dal presente statuto.

3) Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Enti e Istituzioni dello Stato.

Art. 44
Servizi pubblici comunali

1) Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2) I servizi da gestirsi con il diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3) Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alle dimensioni socio-economiche del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima.

4) L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

Art. 45

Forme di gestione dei servizi pubblici

1) Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione ovvero un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2) Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3) Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4) I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 46

Aziende speciali, istituzioni, società per azioni o a responsabilità limitata

1) Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, istituzioni, società per azioni o società a responsabilità limitata secondo la normativa vigente in quanto applicabile.

Art. 47

Convenzioni

1) Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2) Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 48

Consorzi

1) Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dalle leggi vigenti in quanto applicabili.

2) A tal scopo, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione

ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3) La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 36 comma 2 del presente statuto.

4) Il Sindaco o un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 49

Accordi di programma

1) Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2) L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede, altresì, all'approvazione formale dell'accordo.

3) Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO 5°

UFFICI E PERSONALE

CAPO 1°

Uffici

Art. 50

Principi strutturali ed organizzativi

1) L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2) Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 51

Organizzazione degli uffici e del personale

1) Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta comunale e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2) Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3) I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4) Gli orari dei servizi di apertura al pubblico vengono fissati con provvedimento della Giunta comunale su proposta degli uffici.

5) Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

Art. 52

Regolamento degli uffici e dei servizi

1) Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore (se nominato) e gli organi amministrativi.

2) I regolamenti si uniformano al principio secondo il quale agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3) L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4) Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 53

Diritti e doveri dei dipendenti

1) I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo categorie, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2) Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Il dipendente, è, altresì, direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3) Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4) L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile

delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, e dagli organi collegiali.

5) Il personale di cui al precedente comma provvede, altresì, al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie, e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente. Il personale predetto compie, pertanto, tutte gli atti di gestione amministrativa, tecnica e contabile previsti dalla normativa vigente.

6) Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

CAPO 2°

Personale direttivo

Art. 54

Direttore generale

1) Non è previsto.

Art. 55

Responsabili degli uffici e dei servizi

1) I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2) I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3) Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 56

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1) I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2) Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono, inoltre, le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta comunale la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni, se delegati dal Segretario Comunale;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale ed alle direttive impartite dal Sindaco;

j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco;

k) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere nelle materie di propria competenza in qualità di responsabile della gestione.

3) I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4) Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo, contestualmente, le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 57

Incarichi a contratto

1) La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato.

2) La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale incaricato con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ex art. 6, c. 4, della legge 127/1997 e s.m.i.

3) I contratti a tempo determinato non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica e non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano specifiche disposizioni di legge.

4) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato.

Art. 58

Collaborazioni esterne

1) Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporti di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione, devono stabilirne la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO 3°

Il Segretario Comunale

Art. 59

Segretario comunale

1) Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

2) Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.

3) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4) Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

Art. 60

Funzioni del Segretario comunale

1) Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2) Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; su richiesta degli organi del Comune, il Segretario comunale formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

3) Il Segretario Comunale:

a) esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui il Comune non abbia responsabili dei servizi, o nel caso di assenza temporanea degli stessi;

b) predispone, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo del Comune, i programmi di attuazione, le relazioni e le progettazioni di carattere organizzativo che non siano di competenza di altri responsabili di servizio;

c) propone alla Giunta comunale l'attivazione e l'adozione di procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, e a tale titolo, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione, salvo nel caso in cui le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, ove il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente;

d) presiede le commissioni di concorso con l'assistenza di un impiegato verbalizzante, nel rispetto dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dal regolamento specifico del Comune;

e) può essere nominato dal Sindaco responsabile di uffici o servizi, ed in tal caso adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna relativi all'area di responsabilità conferita;

f) provvede alla nomina del commissario per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in caso di reiterata inerzia della giunta e del consiglio comunale;

4) Il rapporto di lavoro del segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi, ai sensi del decreto legislativo 03.02.1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

5) Il segretario attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio e l'esecutività di provvedimenti e atti del Comune

6) Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta.

7) Il rapporto di lavoro del segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

8) Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale soggette a controllo eventuale del difensore civico.

9) Il Segretario comunale, o suo delegato, presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum. Il Segretario comunale riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

10) Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio ed autentica le scritture private

e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 61
Vicesegretario comunale

1) Non è previsto.

CAPO 4°
La responsabilità

Art. 62
Responsabilità verso il Comune

1) I dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2) Il Sindaco, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia alla Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3) Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 63
Responsabilità verso terzi

1) Gli amministratori, il Segretario comunale, il Direttore (se nominato) ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2) Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3) Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 64
Responsabilità dei contabili

1) Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque gestisca, senza legale autorizzazione, denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge.

CAPO 5°
Finanza e contabilità

Art. 65
Ordinamento

1) L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2) Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3) Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 66
Attività finanziaria del Comune

1) Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2) I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3) Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime, regola e modifica, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4) Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 67
Amministrazione dei beni comunali

1) Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario comunale ed al Ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2) I beni patrimoniali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in locazione; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3) Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, devono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 68
Bilancio comunale

1) L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2) La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalle norme statali e regolamentari, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3) Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4) Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 69
Rendiconto della gestione

1) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica, e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3) La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 70

Attività contrattuale

1) Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta ed alle locazioni.

2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3) La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 71

Revisore dei conti

1) Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2) L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato.

3) L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto del bilancio.

4) Nella relazione di cui al precedente comma, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5) L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

6) L'organo di revisione risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario.

7) All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione del servizio di controllo interno per la valutazione dell'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e ss.mm. e ii..

Art. 72

Tesoreria

1) Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro cinque giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2) I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art. 73

Controllo economico della gestione

1) I responsabili degli uffici e dei servizi, possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio comunale.

TITOLO 6°

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 74

Termine per l'adozione dei regolamenti

1) Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello statuto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente statuto in quanto, con esso, compatibili.

2) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.

Art. 75

Entrata in vigore

1) Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2) Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 76

Modifiche dello Statuto

1) Le modificazioni dello statuto e dei regolamenti devono essere apportate nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi e nello statuto stesso.

2) Le modifiche allo statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati: qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3) Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

4) Le eventuali deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto e dall'ultima modifica od integrazione, fatte salve, comunque, le modifiche legislative che comportano interventi autoritativi per l'adeguamento dello stesso.

5) La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisce il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

6) L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'auto-

nomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Comune di San Bernardino Verbano (Verbano Cusio Ossola)

Modificazione al Capo IV "Difensore Civico" - Art. 34 e 35 dello Statuto comunale

Capo IV - Il Difensore Civico

Art. 34 - Istituzione, ruolo e funzione

1. E' istituito, con il presente Statuto, nel Comune l'"ufficio" del difensore civico il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, a tutela dei diritti e dei generali interessi dei cittadini.

2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le Aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all'associazione ne che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti, comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze e di ritardi riscontrati.

5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nella stessa devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.127, comma 1 del D.Lgs.267/2000 secondo le modalità previste dall'art.127, comma 2, del medesimo D.Lgs.267/2000

7. La Giunta comunale assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.

8. Al difensore civico viene corrisposta una indennità che verrà fissata in sede di regolamento dell'istituto.

9. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica.

10. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio

Art. 35 - requisiti - nomina e disciplina

1. La designazione del difensore civico avviene tra persone iscritte nelle liste elettorali di qualsiasi comune

che per preparazione ed esperienza acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra comprovate garanzie di indipendenza, competenza giuridico-amministrativa, probità e obiettività di giudizio.

2. Il difensore civico nell'espletamento del suo incarico deve mantenere il segreto d'ufficio.

3. Non possono essere nominati alla carica di difensore civico:

a) chi non sia in possesso della laurea in legge;

b) chi non sia in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità richiesti per la carica di consigliere comunale;

c) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i componenti di organi delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;

d) i ministri di culto;

e) chi sia membro di organismi di controllo del Comune;

f) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

g) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

h) chi sia in rapporto di parentela o affinità con gli Amministratori comunali, il Segretario o i dipendenti del Comune;

i) siano in rapporto di debito o credito o in lite pendente con il Comune;

l) siano titolari di cariche direttive in enti che hanno rapporti con l'Amministrazione comunale;

m) i candidati alle elezioni amministrative o politiche nella tornata elettorale precedente la nomina.

4. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

5. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, previa presentazione di curriculum da parte dei candidati a seguito di pubblico bando. Qualora la maggioranza non venga raggiunta la votazione si ripete immediatamente nella seduta successiva ove per l'elezione è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.

7. Il difensore civico eletto resta in carica per tre anni.

8. Allo scadere dei tre anni, il Consiglio Comunale provvederà alla nomina del nuovo difensore nei 60 giorni antecedenti la scadenza. Il difensore civico in carica svolgerà le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Il difensore civico può essere rieletto per due volte.

9. Nel caso di dimissioni nel corso del triennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

10. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula "giuro di osservare lealmente le leggi dello Statuto e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

11. L'istituto del Difensore civico può essere oggetto di convenzione per una gestione associata con altri Enti.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Vista la deliberazione dalla Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 208 del 06/10/2005

comunica

Autorità d'ambito n. 3 "Torinese" - Torino

Tariffe del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) - decorrenza dall'1/1/2004. Rettifica tariffe pubblicate sul BUR n. 5 del 03/02/2005

la rettifica delle tariffe del Servizio Idrico Integrato relative all'anno 2004 per i Comuni di Frassinetto, Locana, Noasca, Perrero e Salza di Pinerolo. I valori delle tariffe a forfait di riferimento, da applicare con decorrenza 1/1/2004, sono di seguito riportati:

Nome Comune	Servizio Acquedotto		Servizio Fognatura		Servizio Depurazione	
	TForfait Euro/anno	Q.ta fissa Euro/anno	TForfait Euro/anno	Q.ta fissa Euro/anno	TForfait Euro/anno	Q.ta fissa Euro/anno
Frassinetto	16,80	6,72	3,60	1,44	9,60	3,84
Locana	33,47	6,72	4,02	1,44	10,71	3,84
Noasca	5,87	6,72	1,26	1,44	3,35	3,84
Perrero	25,58	6,72	5,48	1,44	14,62	3,84
Salza Di Pinerolo	19,83	6,72	4,25	1,44	11,33	3,84

Per quanto non precisato si rinvia alla deliberazione dalla Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 208 del 06/10/2005.

Torino, 18 ottobre 2005

Il Direttore Generale
Silvano Ravera

Autorità d'ambito n. 3 "Torinese" - Torino

Tariffe del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) - decorrenza dall'1/1/2005

Vista la deliberazione dalla Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 208 del 06/10/2005

Comunica

le tariffe del Servizio Idrico Integrato relative all'anno 2005 da applicare con decorrenza 1/1/2005 nei Comuni e per i segmenti di servizio entranti nel "sistema d'ambito". Gli scaglioni tariffari da applicare nei diversi usi e per fasce di consumo sono riportati nella tabella seguente, mentre i valori delle tariffe relativi ad ogni Comune sono consultabili sul sito Internet www.ato3torinese.it alla pagina "Avvisi".

Tariffazione a consumo

Servizio	Uso	Fasce	Tariffa 2005 (euro/mc) vedi sito www.ato3torinese.it	
Acquedotto	domestico	da 0 fino a 85 mc per unità abitativa	Ta	
		oltre 85 fino a 152 mc per unità abitativa	Tb	
		oltre 152 fino a 228 mc per unità abitativa	T1	
		oltre 228 fino a 304 mc per unità abitativa	T2	
		oltre 304 mc per unità abitativa	T3	
	agricolo	da 0 fino a 120 mc	Ta	
		oltre 120 mc fino al minimo garantito	Tb	
		oltre minimo garantito	T1	
	artigianale, commerciale, industriale	Minimo garantito	Tb	
		da 1 fino a 1,5 minimo	T1	
		oltre 1,5 fino a 2 minimo	T2	
		oltre 2 minimo	T3	
	allevamento		100% dei consumi	Ta
	pubblico		100% dei consumi	Ta
	altri usi		100% dei consumi	Tb

Fognatura	tutti	100% dei consumi	Tf
depurazione	civile	100% dei consumi	Td

Tariffazione a forfait

acquedotto	tutti	tariffa di riferimento (euro/anno)	FA
fognatura	tutti	tariffa di riferimento (euro/anno)	FF
depurazione	tutti	tariffa di riferimento (euro/anno)	FD

Nella determinazione delle tariffe sono state considerate le graduazioni temporali degli incrementi tariffari, sono state applicate le agevolazioni per i consumi essenziali e per le classi altimetriche e di marginalità socio-economica e sono state introdotte le seguenti novità rispetto alle tariffe degli anni precedenti (2003 e 2004):

- agevolazioni sul canone del servizio per gli utenti in condizioni economiche disagiate sulla base dell'indice I.S.E.E.;

- per i Comuni dell'ambito in cui è ancora in vigore il sistema tariffario a forfait determinazione sia della tariffa a consumo che a forfait e graduale allineamento in tre anni alla tariffa d'ambito;

- introduzione dell'"uso pubblico" con applicazione della tariffa agevolata (Ta) al 100% dei consumi;

- esposizione dei dati per gruppi di Comuni con la stessa tariffa, al fine di evidenziare il progressivo allineamento alla tariffa d'ambito e per agevolare la consultazione dei dati.

Per quanto non precisato si rinvia alla deliberazione dalla Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 208 del 06/10/2005.

Torino, 18 ottobre 2005

Il Direttore Generale
Silvano Ravera

EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A - Alba (Cuneo)

Tariffe idriche

EGEA - Sede Legale ed Amministrativa ALBA Via Vivaro 2 - 12051

EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A, visto quanto disposto dalle delibere CIPE n. 52/2001 e n. 131/02, comunica le tariffe idriche dei seguenti Comuni:

Comune di Borgomale (CN).

Servizio Acquedotto:

Usi domestici:

da mc. 0 a mc.30	euro 0,352554
da mc. 31 a mc. 80	euro 0,489963
oltre mc. 81	euro 0,652006

Uso allevamento:

euro 0,245255

Usi diversi:

da mc. 0 a mc. 80	euro 0,489963
oltre mc. 81	euro 0,652006

Servizio fognatura euro 0,092084

Servizio Depurazione euro 0,261327

Quota fissa euro 8,366602

Comune di Albaretto Torre (CN).

Servizio Acquedotto:

Usi domestici:

da mc. 0 a mc.50	euro 0,459000
da mc.51 a mc.100	euro 0,641036
da mc.101 a mc.150	euro 0,986680
oltre mc. 150	euro 1,159225

Uso allevamento:

euro 0,319960

Usi diversi:

da mc. 0 a mc.75	euro 0,641036
da mc.76 a mc. 150	euro 0,986680
oltre mc. 150	euro 1,159225

Servizio fognatura euro 0,092084

Servizio Depurazione euro 0,261327

Quota fissa euro 8,366602

Comune di Castino (CN).

Servizio Acquedotto:

Usi domestici:

da mc. 0 a mc.50	euro 0,368750
da mc. 51 a mc.140	euro 0,474107
oltre mc.140	euro 0,684822

Uso allevamento:

euro 0,237054

Usi diversi:

da mc. 0 a mc.140	euro 0,474107
oltre mc. 140	euro 0,684822

Quota fissa euro 8,366602

Comune di Bosia (CN)

Servizio Acquedotto:

Usi domestici:

da mc. 0 a mc.70	euro 0,135601
da mc. 71 a mc.140	euro 0,206067
oltre mc.140	euro 0,341636

Uso allevamento:

euro 0,103033

Usi diversi:

da mc. 0 a mc.140	euro 0,206067
oltre mc. 140	euro 0,341636

Quota fissa euro 8,366602

Comune di Cerretto Langhe (CN)

Servizio Acquedotto:

Usi domestici:

da mc. 0 a mc.80	euro 0,409964
da mc. 81 a mc.150	euro 0,585662
oltre mc.150	euro 0,819927

Uso allevamento:

euro 0,292831

Usi diversi:

da mc. 0 a mc. 150	euro 0,585662
oltre mc. 150	euro 0,819927
Servizio fognatura	euro 0,092084
Servizio Depurazione	euro 0,258228
Quota fissa	euro 8,366602

Comune di Cravanzana (CN)

Servizio Acquedotto:	
<i>Usi domestici:</i>	
da mc. 0 a mc. 60	euro 0,398576
da mc. 61 a mc. 100	euro 0,512454
oltre mc. 101	euro 0,711742

<i>Uso allevamento:</i>	euro 0,256228
-------------------------	---------------

<i>Usi diversi:</i>	
da mc. 0 a mc. 60	euro 0,654802
oltre mc. 61	euro 0,876867

Servizio fognatura	euro 0,092084
Servizio Depurazione	euro 0,258228
Quota fissa	euro 8,366602

Comune di Feisoglio (CN)

Servizio Acquedotto:	
<i>Usi domestici:</i>	
da mc. 0 a mc. 50	euro 0,233645
da mc. 51 a mc. 75	euro 0,292191
oltre mc. 76	euro 0,349662

<i>Uso allevamento:</i>	euro 0,146095
-------------------------	---------------

<i>Usi diversi:</i>	
da mc. 0 a mc. 75	euro 0,350736
oltre mc. 75	euro 0,466753

Servizio fognatura	euro 0,09208
Servizio Depurazione	euro 0,261327
Quota fissa	euro 8,366602

Comune di Niella Belbo (CN)

Servizio Acquedotto:	
<i>Usi domestici:</i>	
da mc. 0 a mc. 10	euro 0,535742
da mc. 11 a mc. 40	euro 0,652161
oltre mc. 40	euro 0,765947

<i>Uso allevamento:</i>	euro 0,328188
-------------------------	---------------

<i>Usi diversi:</i>	
da mc. 0 a mc. 40	euro 0,652161
oltre mc. 40	euro 0,759626

Servizio fognatura	euro 0,092084
Servizio Depurazione	euro 0,261327
Quota fissa	euro 8,366602

Comune di Perletto (CN)

Servizio Acquedotto:	
<i>Usi domestici:</i>	
da mc. 0 a mc. 60	euro 0,351056
da mc. 61 a mc. 120	euro 0,409113
da mc. 121 a mc. 150	euro 0,467169
da mc. 151 a mc. 180	euro 0,524684
oltre mc. 180	euro 0,553983

<i>Uso allevamento:</i>	euro 0,221350
-------------------------	---------------

<i>Usi diversi:</i>	
da mc. 0 a mc. 120	euro 0,409113
da mc. 121 a mc. 150	euro 0,467169
da mc. 151 a mc. 180	euro 0,524684
oltre mc. 180	euro 0,553983

Quota fissa	euro 8,366602
-------------	---------------

Comune di San Benedetto Belbo (CN)

Servizio Acquedotto:	
<i>Usi domestici:</i>	
da mc. 0 a mc. 10	euro 0,521622
da mc. 11 a mc. 30	euro 0,617600
oltre mc. 30	euro 0,714621

<i>Uso allevamento:</i>	euro 0,308799
-------------------------	---------------

<i>Usi diversi:</i>	
da mc. 0 a mc. 30	euro 0,617600
oltre mc. 131	euro 0,714621

Servizio fognatura	euro 0,092084
Servizio Depurazione	euro 0,258228
Quota fissa	euro 8,366602

Comune di Bossolasco (CN)

Servizio Acquedotto:	
<i>Usi domestici:</i>	
da mc. 0 a mc. 100	euro 0,619500
da mc. 101 a mc. 150	euro 0,924999
oltre mc. 150	euro 1,119960

<i>Uso allevamento:</i>	euro 0,462196
-------------------------	---------------

<i>Usi diversi:</i>	
da mc. 0 a mc. 150	euro 0,924999
oltre mc. 150	euro 1,119960

Servizio fognatura	euro 0,092084
Servizio Depurazione	euro 0,261327
Quota fissa	euro 8,366602

Comune di Pezzolo Valle Uzzone (CN)

Servizio Acquedotto:	
<i>Usi domestici:</i>	
da mc 0 a mc 80	euro 0,792400
da mc. 81 a mc. 160	euro 0,852724
oltre mc. 160	euro 0,973371

<i>Uso allevamento:</i>	euro 0,429876
-------------------------	---------------

<i>Usi diversi:</i>	
da mc. 0 a mc. 160	euro 0,852724
oltre mc. 160	euro 0,973371

Servizio fognatura	euro 0,087798
Servizio Depurazione	euro 0,258228
Quota fissa	euro 8,366602

Alba, 10 ottobre 2005

L'Amministratore
PierPaolo Carini

Tecnoedil S.p.A. - Alba (Cuneo)

Tariffe dei servizi idrici

Tecnoedil S.p.A. - Sede Legale Alba (CN) - Via Vivaro n. 2

Tecnoedil S.p.A, visto quanto disposto dalle delibere CIPE n. 52/2001 e n. 131/02, comunica le tariffe idriche dei seguenti Comuni:

Comune di Barolo (CN)

Servizio Acquedotto:	
<i>Usi domestici:</i>	
da mc. 0 a mc. 60	euro 0,489489
da mc. 61 a mc. 120	euro 0,771479
oltre mc. 120	euro 1,053467

<i>Uso allevamento:</i>	
euro 0,385739	
<i>Uso agricolo:</i>	
da mc.0 a mc.60	euro 0,489489
da mc.61 a mc.100	euro 0,771479
oltre mc.100	euro 1,053467
<i>Usi diversi:</i>	
da mc. 0 a mc.60	euro 0,489489
da mc.61 a mc.100	euro 0,771479
oltre mc.100	euro 1,053467
Quota fissa	euro 8,366602

Comune di La Morra (CN)

Servizio Acquedotto:	
<i>Usi domestici:</i>	
da mc.0 a mc.30	euro 0,569812
da mc.31 a mc.60	euro 0,682064
da mc.61 a mc.120	euro 0,739793
oltre mc.120	euro 0,796988
<i>Uso allevamento:</i>	
euro 0,254972	
<i>Uso agricolo:</i>	
da mc. 0 a mc.30	euro 0,569812
da mc.31 a mc.60	euro 0,767055
oltre mc.60	euro 0,873427
<i>Usi diversi:</i>	
da mc. 0 a mc.30	euro 0,569812
da mc.31 a mc.60	euro 0,767055
oltre mc.60	euro 0,873427
Quota fissa	euro 8,366602

Comuni di Mango (CN) e Camo (CN)

Servizio Acquedotto:	
<i>Usi domestici:</i>	
da mc. 0 a mc.60	euro 0,590570
da mc. 61 a mc. 80	euro 1,264705
oltre mc. 80	euro 1,554066
<i>Uso allevamento:</i>	
euro 0,632352	
<i>Usi diversi:</i>	
da mc. 0 a mc.300	euro 1,264705
oltre mc. 300	euro 1,554066
Servizio fognatura	euro 0,092084
Servizio Depurazione	euro 0,261327
Quota fissa	euro 8,366602

Comune di Roddino (CN)

Servizio Acquedotto:	
<i>Usi domestici:</i>	
da mc.0 a mc.75	euro 0,682865
da mc.76 a mc.100	euro 0,728391
oltre mc.100	euro 0,773915
<i>Uso allevamento:</i>	
euro 0,387892	
<i>Uso Agricolo:</i>	
da mc. 0 a mc.75	euro 0,343616
da mc.76 a mc.100	euro 0,370431
oltre mc.100	euro 0,387892
Quota fissa	euro 8,366602

Comune di Treiso (CN)

Servizio Acquedotto:	
<i>Usi domestici:</i>	
da mc. 0 a mc.60	euro 0,319562
da mc. 61 a mc. 80	euro 0,516050
oltre mc. 81	euro 0,858283

<i>Uso allevamento:</i>	
euro 0,257485	
<i>Usi diversi:</i>	
da mc. 0 a mc.300	euro 1,113069
oltre mc. 300	euro 1,367315
Servizio fognatura	euro 0,092084
Servizio Depurazione	euro 0,261327
Quota fissa	euro 8,366602

Comune di Novello (CN)

Servizio Acquedotto:	
<i>Usi domestici:</i>	
da mc.0 a mc.30	euro 0,664938
da mc.31 a mc.100	euro 0,691536
da mc.101 a mc.200	euro 0,893677
oltre mc.200	euro 1,409669
<i>Uso allevamento:</i>	
euro 0,345768	
<i>Uso agricolo:</i>	
da mc. 0 a mc.30	euro 0,664938
da mc.31 a mc.100	euro 0,691536
da mc.101 a mc.200	euro 0,893677
oltre mc.200	euro 1,409669
<i>Usi diversi:</i>	
da mc. 0 a mc.30	euro 0,664938
da mc.31 a mc.100	euro 0,691536
da mc.101 a mc.200	euro 0,893677
oltre mc.200	euro 1,409669
Servizio fognatura	euro 0,087798
Servizio Depurazione	euro 0,258228
Quota fissa	euro 8,366602

Comune di Revigliasco (AT)

Servizio Acquedotto:	
<i>Usi domestici:</i>	
da mc.0 a mc. 50	euro 0,547703
oltre mc. 50	euro 1,369256
<i>Uso allevamento:</i>	
euro 0,684628	
<i>Uso agricolo:</i>	
da mc.0 a mc.50	euro 0,547703
oltre mc. 50	euro 0,684628
<i>Usi diversi:</i>	
da mc.0 a mc.50	euro 0,547703
oltre mc. 50	euro 1,369256
Servizio fognatura	euro 0,087798
Servizio Depurazione	euro 0,258228
Quota fissa	euro 8,366602

Comune di Cstagnole Lanze (AT)

Servizio Acquedotto:	
<i>Usi domestici:</i>	
da mc.0 a mc.30	euro 0,471913
da mc.31 a mc.50	euro 0,610711
da mc.51 a mc.140	euro 0,999344
oltre mc. 140	euro 1,443497
<i>Uso allevamento:</i>	
euro 0,305356	
<i>Uso agricolo:</i>	
da mc.0 a mc.30	euro 0,471912
da mc.31 a mc.50	euro 0,610711
da mc.51 a mc.140	euro 0,999344
oltre mc. 180	euro 1,443497
<i>Uso Commerciale</i>	
euro 0,832786	
Servizio fognatura	euro 0,087798

Servizio Depurazione euro 0,258228
Quota fissa euro 8,366602

Comune di Antignano (AT)

Servizio Acquedotto:

Usi domestici:

da mc.0 a mc.50 euro 0,837822

da mc.51 a mc.100 euro 1,172951

da mc.101 a mc.150 euro 1,452225

oltre mc. 150 euro 1,792940

Uso allevamento:

euro 0,586476

Uso agricolo:

da mc.0 a mc.120 euro 0,837822

da mc.121 a mc.180 euro 1,172951

oltre mc. 180 euro 1,452225

Usi diversi:

da mc.0 a mc.50 euro 0,837822

da mc.51 a mc.100 euro 1,172951

da mc.101 a mc.150 euro 1,452225

oltre mc. 150 euro 1,792940

Servizio fognatura euro 0,090380

Servizio Depurazione euro 0,258228

Quota fissa euro 8,366602

Comune di Celle Enomondo (AT)

Servizio Acquedotto:

Usi domestici:

da mc.0 a mc.50 euro 0,837822

da mc.51 a mc.100 euro 1,172951

da mc.101 a mc.150 euro 1,452225

oltre mc. 150 euro 1,792940

Uso allevamento:

euro 0,586476

Uso agricolo:

da mc.0 a mc.120 euro 0,837822

da mc.121 a mc.180 euro 1,172951

oltre mc. 180 euro 1,452225

Usi diversi:

da mc.0 a mc.50 euro 0,837822

da mc.51 a mc.100 euro 1,172951

da mc.101 a mc.150 euro 1,452225

oltre mc. 150 euro 1,792940

Servizio fognatura euro 0,087798

Servizio Depurazione euro 0,258228

Quota fissa euro 8,366602

Comune di San Martino Alfieri (AT)

Servizio Acquedotto:

Usi domestici:

da mc.0 a mc.50 euro 0,837822

da mc.51 a mc.100 euro 1,172951

da mc.101 a mc.150 euro 1,452225

oltre mc. 150 euro 1,792940

Uso allevamento:

euro 0,586476

Uso agricolo:

da mc.0 a mc.120 euro 0,837822

da mc.121 a mc.180 euro 1,172951

oltre mc. 180 euro 1,452225

Usi diversi:

da mc.0 a mc.50 euro 0,837822

da mc.51 a mc.100 euro 1,172951

da mc.101 a mc.150 euro 1,452225

oltre mc. 150 euro 1,792940

Servizio fognatura euro 0,087798

Servizio Depurazione euro 0,258228

Quota fissa euro 8,366602

Comune di Neive (CN)

Servizio Acquedotto:

Usi domestici:

da mc.0 a mc.60 euro 0,569342

da mc. 61 a mc.90 euro 0,768612

oltre mc.90 euro 1,024815

Uso allevamento:

euro 0,384307

Uso agricolo:

da mc. 0 a mc.96 euro 0,768612

oltre mc. 96 euro 1,024815

Usi diversi:

da mc. 0 a mc.96 euro 0,768612

oltre mc. 96 euro 1,024815

Servizio fognatura euro 0,092084

Servizio Depurazione euro 0,258228

Quota fissa euro 8,366602

Comune di Monticello (CN)

Servizio Acquedotto:

Usi domestici:

da mc.0 a mc.100 euro 0,385398

da mc.101 a mc.200 euro 0,478995

oltre mc.200 euro 0,605626

Uso allevamento:

euro 0,239498

Uso agricolo:

da mc.0 a mc.100 euro 0,478995

oltre mc. 100 euro 0,605626

Usi diversi:

da mc.0 a mc.100 euro 0,478995

oltre mc. 100 euro 0,605626

Servizio fognatura euro 0,092084

Servizio Depurazione euro 0,258228

Quota fissa euro 8,366602

Comune di Cherasco (CN)

Servizio Acquedotto:

Usi domestici:

da mc.0 a mc. 120 euro 0,483985

da mc.121 a mc.180 euro 0,646832

oltre mc. 180 euro 0,929820

Uso allevamento:

euro 0,321707

Uso agricolo:

da mc.0 a mc.180 euro 0,646830

oltre mc. 180 euro 0,92982

Usi diversi:

da mc.0 a mc.180 euro 0,646830

oltre mc. 180 euro 0,92982

Servizio fognatura euro 0,092084

Servizio Depurazione euro 0,261327

Quota fissa euro 8,366602

Comuni di:

Monteu Roero (CN), Santo Stefano Roero (CN), Montaldo Roero (CN), Baldissero d'Alba (CN), Castellinaldo (CN), Priocca (CN), Magliano Alfieri (CN), Canale (CN), Govone (CN), Castagnito (CN), Vezza d'Alba (CN)

Servizio Acquedotto:

Usi domestici:

da mc. 0 a mc.96	euro 0,569813
da mc. 97 a mc. 146	euro 0,712703
oltre mc. 147	euro 0,972342

Uso allevamento:

euro 0,356061

Uso agricolo:

da mc. 0 a mc.96	euro 0,712703
da mc.97 a mc.146	euro 0,972342
oltre mc. 147	euro 0,972342

Usi diversi:

da mc. 0 a mc.96	euro 0,712703
da mc.97 a mc.146	euro 0,972342
oltre mc. 147	euro 0,972342

Servizio fognatura

euro 0,092084

Servizio Depurazione

euro 0,258228

Quota fissa

euro 8,366602

Alba, 10 ottobre 2005

L'Amministratore Delegato
Giuseppe Panero

Novara, 14 ottobre 2005

Il Presidente della Commissione
Vincenzo Serianni

2

Agenzia Territoriale per la Casa - Novara

1^a Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (L.R. 46/95 e s.m.i.) Avviso pubblicazione graduatoria definitiva Comune di Galliate

La 1^a Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica istituita presso l'A.T.C. di Novara in Via Boschi n. 2, ha formato la graduatoria Definitiva relativa ad alloggi ERP di risulta in Galliate.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli Uffici Comunali e presso l'A.T.C di Novara.

Novara, 14 ottobre 2005

Il Presidente della Commissione
Vincenzo Serianni

3

Agenzia Territoriale per la Casa - Novara

1^a Commissione Provinciale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (L.R. 46/95 e s.m.i.) - Avviso di pubblicazione graduatoria Definitiva relativa ad alloggi ERP di risulta in Varallo Pombia

La 1^a Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica istituita presso l'A.T.C. di Novara in Via Boschi n. 2, ha formato la graduatoria Definitiva relativa ad alloggi ERP di risulta in Varallo Pombia.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli Uffici Comunali e presso l'A.T.C di Novara.

Novara, 14 ottobre 2005

Il Presidente della Commissione
Vincenzo Serianni

4

Agenzia Territoriale per la Casa - Novara

2^a Commissione Provinciale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (L.R. 46/95 e s.m.i.) - Avviso di pubblicazione graduatoria Provvisoria relativa ad alloggi ERP di risulta in Miasino

La 2^a Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica istituita presso l'A.T.C. di Novara in Via Boschi n. 2, ha formato la graduatoria Provvisoria relativa ad alloggi ERP di risulta in Miasino.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli Uffici Comunali e presso l'A.T.C di Novara; avverso la medesima è ammesso ricorso entro 30 gg dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Miasino.

Novara, 14 ottobre 2005

Il Presidente della Commissione
Vincenzo Serianni

5

ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa - Alessandria

Bandi generali di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Comuni di Casale Monferrato, Novi Ligure, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia

Si rende noto che questa A.T.C. ha pubblicato in data 10 ottobre 2005 i bandi generali di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nei Comuni di Casale Monferrato, Novi Ligure, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia.

Le domande convenientemente documentate, dovranno pervenire presso la sede dell'A.T.C. in Alessandria - Via Piave n. 39 o presso i Comuni sopra indicati entro il 12 dicembre 2005.

Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine è prorogato di trenta giorni (11 gennaio 2006)

Alessandria, 12 ottobre 2005

Il Presidente
Giovanni Vignuolo

1

Agenzia Territoriale per la Casa - Novara

1^a Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (L.R. 46/95 e s.m.i.) avviso pubblicazione graduatoria definitiva Comune di Cameri

La 1^a Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica istituita presso l'A.T.C. di Novara in Via Boschi n. 2, ha formato la graduatoria Definitiva relativa ad alloggi ERP di risulta in Cameri.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli Uffici Comunali e presso l'A.T.C di Novara.

Agenzia Territoriale per la Casa - Novara

2^a Commissione Provinciale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (L.R. 46/95 e s.m.i.) - Avviso di pubblicazione graduatoria Provvisoria relativa ad alloggi ERP di risulta in Calasca Castiglione

La 2^a Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica istituita presso l'A.T.C. di Novara in Via Boschi n. 2, ha formato la graduatoria Provvisoria relativa ad alloggi ERP di risulta in Calasca Castiglione.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli Uffici Comunali e presso l'A.T.C. di Novara; avverso la medesima è ammesso ricorso entro 30 gg dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Calasca Castiglione.

Novara, 14 ottobre 2005

Il Presidente della Commissione
Vincenzo Serianni

6

Comune di Alessandria

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 29.09.2005 - Piano Esecutivo Convenzionato in Alessan-

dria. Isolato compreso tra via Isonzo, via Cairoli, via Piave e via Chiesa. Proprietà: S.I.M.C.O. S.r.l.

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

Di approvare il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato in Alessandria - isolato compreso tra via Isonzo, via Cairoli, via Piave e via Chiesa. presentato con istanza in data 12/11/2004 prot. 89.916/14.769 dalla società proponente S.I.M.C.O. S.r.l..

7

Comune di Alessandria

Bando assegnazione posteggi mercato di Piazza Marconi di Alessandria

Il Direttore della Direzione Sviluppo Economico - vista la determinazione dirigenziale numero 2887 in data 18/10/05;

rende noto

l'elenco dei posteggi disponibili da assegnare in concessione decennale:

<i>luogo di svolgimento</i>	<i>periodo di svolgimento</i>	<i>numero posteggio</i>	<i>settore merceologico</i>	<i>dimensioni</i>
Piazza Marconi	Giornaliero:dal lunedì al sabato	12	alimentare	6,00 x 3,50
		13	alimentare	6,00 x 3,50

1. Termine per la presentazione delle domande:

le domande, in competente bollo, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 28/11/05 al seguente indirizzo: Comune di Alessandria - Servizio Commercio su Aree Pubbliche, Piazza della Libertà, 1 - 15100 Alessandria.

Le domande pervenute oltre tale termine saranno respinte e non daranno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

2. Presentazione delle domande:

Nella domanda i candidati dovranno indicare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:

2.1. se impresa individuale: generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se società: denominazione ragione sociale, sede legale, partita I.V.A., nominativo legale rappresentante con generalità complete, luogo e data di nascita, residenza;

2.2. indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al bando.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui sia presentata unitamente a copia fotostatica di documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti o dichiarazioni:

2.3. autocertificazione ai sensi D.P.R. 445/2000 attestante l'esistenza in capo al candidato dei seguenti requisiti soggettivi:

- requisiti di idoneità morale previsti dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 114/98;

- requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. 114/98, per il settore merceologico alimentare;

- di non essere incorso nel quinquennio antecedente la domanda, nelle fattispecie previste dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 114/98;

2.4. indicazione del posteggio per il quale si presenta la domanda, specificando il numero dello stesso ed il settore merceologico ad esso afferente;

2.5. dichiarazione di opzione, nel caso di richiesta effettuata per più di un posteggio.

3. Criteri per l'assegnazione (in ordine di priorità):

3.1. perdita della priorità nell'assegnazione giornaliera a seguito di copertura dei posti da parte della Regione Piemonte in attuazione della legge 112/91;

3.2. maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nell'ambito dello stesso mercato, in riferimento al medesimo giorno di utilizzo oggetto della richiesta;

3.3. maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica, così come risultante dal registro imprese presso la C.C.I.A.A.;

3.4. a parità dei criteri di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3, la priorità è data secondo i seguenti criteri:

3.4.1. minore numero di posteggi assegnati quale titolare di autorizzazioni per il commercio su area pubblica Tipo A;

3.4.2. non avere in concessione nello stesso giorno altri posteggi;

3.4.3. titolarità della sola autorizzazione per il commercio su area pubblica Tipo B;

3.5. maggior anzianità nell'attività di commercio, così come risultante dal registro imprese presso la C.C.I.A.A., per i soggetti non titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica.

Il presente bando, corredato dal modulo per la presentazione della domanda, è affisso all'Albo Pretorio fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda e può essere ritirato presso l'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche.

Alessandria, 17 ottobre 2005

Il Direttore della Direzione Sviluppo Economico
Gianpiero Cerruti

8

Comune di Barge (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 22.09.2005 "Variante al Piano di Recupero proposta dai Sigg. Coero Borga Domenico e Frecia Olga in Via Cardè n. 16. Approvazione"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare gli elaborati costituenti la variante al progetto di Piano di Recupero del fabbricato localizzato in Via Cardè n. 16, che prevede la sopraelevazione della copertura al fine di utilizzare la restante porzione di cubatura ancora disponibile, individuato catastalmente ai Fogli n. 44 e n. 45 mappali 211, 173, 172, 166,62,8,168,5,167,266 e 165 del N.C.E.U., proposto dai Sigg. Coero Borga Domenico e Frecia Olga, a firma dell'Ing. Fabio Bertorello con la collaborazione del Geom. Pietro Beltramo di seguito elencati:

Relazione Tecnica illustrativa

Tav. 1 - Piante, prospetti e sezioni, estratti e planimetrie stato attuale

Tav. 2 - Calcoli plano-volumetrici

Tav. 3 - Piante, prospetto e particolare di facciata in progetto

2) di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

3) di dare atto che, in merito alla convenzione relativa alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione sottoscritta in data 21.10.2004, non essendo mutato alcunchè rispetto agli impegni ivi assunti, non è necessario procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione;

(omissis)

9

Comune di Borgosesia (Vercelli)

Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del presidio socio assistenziale I.P.A.B. "Casa di Riposo S. Anna" - Avviso ad opponendum

Il Sindaco, in esecuzione del disposto dell'art. 189 del Regolamento D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554,

invita

Tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi, fossero ancora creditori verso l'Impresa Notarimpresa S.p.A., con sede a Novara Via A. Costa n. 2/A esecutrice dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del presidio socio assisten-

ziale I.P.A.B. "Casa di Riposo S. Anna" assunti con contratto in data 24/07/2003 Rep. n. 162.871 registrato a Borgosesia il 23/07/2003 al n. 755, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro quindici (15) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Borgosesia, 18 ottobre 2005

Il Sindaco
Angelo Pianca

10

Comune di Boves (Cuneo)

Variante parziale n. 12 al P.R.G.C. - Adozione

Il funzionario responsabile del procedimento, rende noto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 in data 3.10.2005 ha adottato il progetto di Variante Parziale n. 12 al Piano Regolatore Generale Comunale

Il progetto è depositato presso la segreteria del Comune e pubblicato per estratto all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del 18 ottobre p.v. durante i quali chiunque può prenderne visione con il seguente orario:

-giorni feriali: 8,30 - 12,30;

martedì e giovedì pomeriggio: 14,30 - 17,00.

-giorni festivi: 16,00 - 18,30

Nei successivi 15 giorni chiunque potrà presentare proposte ed osservazioni nel pubblico interesse.

Dalla residenza municipale, 18 ottobre 2005

Il Responsabile del procedimento
Sergio Maccario

11

Comune di Brossasco (Cuneo)

Estratto della delibera C.C. n. 25 del 25.09.2005 - Costituzione Commissione Edilizia

(omissis)

delibera

1) di modificare l'art. 2 al c. 2 del Regolamento Edilizio approvato con delibera C.C. n. 15 del 04/07/2001 limitatamente alla Presidenza della Commissione Edilizia che viene ricoperta da un membro della Commissione stessa individuato dal Consiglio Comunale, come da allegato alla presente che costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere copia della presente deliberazione, nel rispetto della L.R. 19/99 alla Regione Piemonte per la pubblicazione sul B.U.R.;

3) di dare altresì atto che, la modifica al predetto regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

4) di nominare quale presidente della Commissione Edilizia, già nominata con precedente proprio atto C.C. n. 14 del 21/07/2004, il Sig. Rinaudo Arch. Corrado.

Il Sindaco
Bartolomeo Beoletto

12

Comune di Brovello-Carpignano (Verbano Cusio Ossola)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.9.2005 di approvazione modifiche agli artt. 2 e 4 del vigente Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, per i motivi di cui in narrativa le modifiche all'art. 2 ed all'art. 4 del Regolamento Edilizio Comunale così come risulta dai testi modificati ed integrati dei predetti articoli che si allegano al presente atto e che dello stesso formano parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che con le modifiche al regolamento edilizio in questione il regolamento è conforme al Regolamento tipo regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale in data 29/7/1999 n. 548-9691 ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/1999;

3. Di trasmettere copia del Regolamento Edilizio modificato alla Regione per quanto di competenza;

4. di dare mandato al Responsabile del Servizio per la pubblicazione per estratto sul B.U.R. della presente deliberazione;

5. Di dichiarare con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Allegati:

Art. 2 - comma 2 - "La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Area Tecnica che la presiede, e da cinque componenti, eletti dal competente organo comunale, di cui 4 obbligatoriamente iscritti ad albi o collegi, con specifica competenza professionale".

Art. 4 - comma 2 - "Il Responsabile del Servizio Area Tecnica designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.

13

Comune di Camerano Casasco (Asti)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12 agosto 2005 "Modifica al regolamento edilizio comunale"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di modificare l'articolo 2 comma 2 del Regolamento Edilizio Comunale come segue:

"La Commissione Edilizia Comunale è composta da numero cinque componenti, eletti dal Consiglio comunale. I componenti, nella prima seduta, eleggono il Presidente ed il Vice Presidente."

Di integrare il comma 4 dell'articolo 2 del Regolamento Edilizio Comunale, aggiungendo il seguente capoverso:

"Non possono altresì far parte della Commissione il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri."

Di dare atto che tale modifica entrerà in vigore dopo la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 8/7/1999 n. 19.

Visto, si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

Il Sindaco
Maggiorino Gavello

14

Comune di Candelo (Biella)

Decreto n. 1/2005 - lavori di regimazione reticolo idrografico capoluogo - Vasca di laminazione 1° lotto funzionale. Determinazione in via provvisoria indennità di esproprio delle relative aree. Occupazione d'urgenza preordinata alla espropriazione delle medesime aree

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni

(omissis)

ordina

Articolo 1 - sono richiamati i provvedimenti deliberativi assunti dal Comune di Candelo in merito alla approvazione dei progetti relativi ai lavori in oggetto, ed in particolare la D.G.C. n. 193 del 29/11/2004, relativa alla definitiva approvazione del progetto definitivo delle previste opere.

Articolo 2 - sono determinate in via provvisoria, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., le seguenti indennità di espropriazione da corrispondersi dal Comune di Candelo in favore degli aventi diritto, per l'espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione delle menzionate opere, così come di seguito riportato:

N.C.T. - Fig. 13 - mappale n. 381 di mq. 1.064,73. Immobile di proprietà della Sig.ra Ressia Clelia (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 0,465xmq. 1.064,73=euro 495,10

- N.C.T. - Fig. 13 - mappale n. 382 di mq. 114,96. Immobile di proprietà della Sig.ra Rastello Mary (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 0,465xmq. 114,96=euro 53,46

- N.C.T. - Fig. 13 - mappali: n. 383 di mq. 144,47, n. 384 di mq. 244,55, n. 386 di mq. 619,42, n. 387 di mq. 198,19, n. 388 di mq. 176,45, n. 389 di mq. 565,82. Immobili di proprietà del Sig. Ranghino Sandro (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 0,465x1.329,48=euro 618,21 ed euro/mq 0,93x619,42=euro 576,07. Importo raddoppiato ai sensi dell'art. 40 comma 4 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. = euro 2.388,56

- N.C.T. - Fig. 13 - mappale n. 385 di mq. 515,40. Immobile di proprietà dei Sig.ri Lovisetto Loredana (omissis), Lovisetto Roberta (omissis), Revera Anna Rosa (omissis), Borgiale Silvano (omissis), Scorzoni Walter (omissis), Barsanti Angelo (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 0,465xmq. 515,40=euro 239,66

- N.C.T. - Fig. 13 - mappale n. 390 di mq. 442,23. Immobili di proprietà del Sig. Negro Ottavio (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 0,465x442,23=euro 205,64. Importo raddoppiato ai sensi dell'art. 40 comma 4 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. = euro 411,28

- N.C.T. - Fig. 14 - mappale n. 60 di mq. 1.060,88. Immobile di proprietà del Sig. Falla Caravino Sergio (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 0,465xmq. 1.060,88=euro 493,31

- N.C.T. - Fig. 14 - mappale n. 59 di mq. 1.101,06. Immobile di proprietà della Sig.ra Lachia Marisa (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 0,465xmq. 1.101,06=euro 511,99

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 58 di mq. 380,63. Immobile di proprietà del Sig. Karouata Said (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 0,465xmq. 380,63=euro 176,99

- N.C.T. - Fg. 14 - mappali: n. 57 di mq. 501,75; n. 56 di mq. 364,68. Immobili di proprietà del Sig. ORSO Piero (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 0,93xmq. 866,43=euro 805,78

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 55 di mq. 257,25. Immobile di proprietà del Sig. Pandale Pierino (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 0,93xmq. 257,25=euro 239,24

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 54 di mq. 647,87. Immobile di proprietà del Sig. De Ambrogio Roberto (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 0,465xmq. 647,87=euro 301,26

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 52 di mq. 177,34. Immobile di proprietà del Sig. Pozzo Gianni (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 0,465xmq. 177,34=euro 82,46

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 51 di mq. 162,00. Immobile di proprietà del Sig. Donazzan Silvio (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 0,95xmq. 162,00=euro 153,90

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 159 di mq. 338,21. Immobile di proprietà dei Sigg. Cerano Elisabetta, Cerano Luigi, Cerano Matilde e Cerano Prima. Indennità di esproprio euro/mq 0,93xmq. 338,21=euro 314,54

- N.C.T. - Fg. 14 - mappali: n. 158 di mq. 348,90; n. 157 di mq. 175,46. Immobili di proprietà del Sig. Peveraro Virginio (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 0,93xmq. 524,36=euro 487,66

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 156 di mq. 83,89. Immobile di proprietà dei Sigg. Moregola Cesarino (omissis) e Parente Albina (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 0,93xmq. 83,89=euro 78,02

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 155 di mq. 508,28. Immobile di proprietà della Sig.ra Cabrio Deonisia (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 0,93xmq. 508,28=euro 472,70

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 154 di mq. 384,04. Immobile di proprietà del Sig. Miola Franco (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 0,93xmq. 384,04=euro 357,15

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 153 di mq. 519,91. Immobile di proprietà della Sig.ra Lanza Ada Carolina Maria (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 0,93xmq. 519,91=euro 483,52

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 152 di mq. 477,80. Immobile di proprietà del Sig. Ogliaro Umberto fu Secondo. Indennità di esproprio euro/mq 0,93xmq. 477,80=euro 444,35

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 145 di mq. 27,77. Immobile di proprietà del Sig. Negro Pier Giulio (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 1,01xmq. 27,77=euro 28,05. Importo raddoppiato ai sensi dell'art. 40 comma 4 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. = euro 56,10

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 43 di mq. 38,28. Immobile di proprietà dei Sigg. ri Bergando Pier Carlo (omissis) e Zanin Giovanna (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 0,465xmq. 38,28=euro 17,80

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 527 di mq. 67,78. Immobile di proprietà dei Sigg. ri Zamariola Federico (omissis) e Carli Emanuela (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 0,93xmq. 67,78=euro 63,04

- N.C.T. - Fg. 13 - mappale n. 362 di mq. 55,77. Immobile di proprietà dei Sigg. ri Tibaldi Gianfranco (omissis) e Rosso Loredana (omissis). Indennità di esproprio euro/mq 1,03xmq. 55,77=euro 57,44. Importo

raddoppiato ai sensi dell'art. 40 comma 4 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. = euro 114,88

(omissis)

articolo 3 - In favore del Comune di Candelo e suoi aventi, è disposta ed autorizzata, ai sensi dell'articolo 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l'occupazione d'urgenza delle medesime aree soggette ad espropriazione ed occorrenti per la realizzazione delle menzionate opere.

L'occupazione d'urgenza disposta con il presente Decreto, potrà essere protratta, a decorrere dalla data di immissione nel possesso, sino al 31/03/2006, quale termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio - termine di efficacia della dichiarazione della pubblica utilità delle opere, stabilito con la deliberazione della Giunta Comunale, richiamata in premessa.

L'esecuzione del presente Decreto, ai fini della immissione in possesso degli immobili, verrà effettuata per iniziativa del Comune di Candelo, mediante la redazione del verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del Decreto medesimo.

Al momento della immissione in possesso verrà compilato lo stato di consistenza dei luoghi e dei beni da parte del Perito nominato nella persona del Geometra Valentino Zanotti del Comune di Candelo.

(omissis)

Ai sensi dell'articolo 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria dei beni, ai proprietari è dovuta l'indennità di occupazione da computarsi ai sensi dell'articolo 50 - comma 1 del medesimo Decreto.

(omissis)

Ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è stato designato nella persona del Geometra Giansandro ORSO, presso l'Ufficio Espropriazioni del Comune di Candelo - Piazza Castello n. 29.

Candelo, 11 ottobre 2005

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni
Giansandro Orso

15

Comune di Candelo (Biella)

Ordinanza n. 90/2005 - Lavori di regimazione reticolo idrografico capoluogo - Vasca di laminazione 1° lotto funzionale. Occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo per la corretta esecuzione dei lavori

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni

(omissis)

ordina

Articolo 1 - In favore del Comune di Candelo e suoi aventi causa è disposta ed autorizzata, ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'occupazione temporanea delle specifiche aree non soggette al procedimento espropriativo e di asservimento, ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti per la realizzazione delle opere in oggetto, come di seguito descritte:

- N.C.T. - Fg. 14 - mappali: n. 57 parte di mq. 309,82; n. 56 parte di mq. 242,44. Immobili di proprietà del Sig. Orso Piero (omissis).

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 55 parte di mq. 153,24. Immobile di proprietà del Sig. Pandale Pierino (omissis).

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 54 parte di mq. 397,53. Immobile di proprietà del Sig. De Ambrogio Roberto (omissis).

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 52 parte di mq. 100,97. Immobile di proprietà del Sig. Pozzo Gianni (omissis).

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 51 parte di mq. 123,78. Immobile di proprietà del Sig. Donazzan Silvio (omissis).

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 159 parte di mq. 189,52. Immobile di proprietà dei Sigg. Cerano Elisabetta, Cerano Luigi, Cerano Matilde e Cerano Prima.

- N.C.T. - Fg. 14 - mappali: n. 158 parte di mq. 216,55; n. 157 parte di mq. 111,44. Immobili di proprietà del Sig. Peveraro Virginio (omissis).

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 156 parte di mq. 55,96. Immobile di proprietà dei Sigg. Moregola Cesario (omissis) e Parente Albina (omissis).

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 155 parte di mq. 310,35. Immobile di proprietà della Sig.ra Cabrio Deonisia (omissis).

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 154 parte di mq. 253,20. Immobile di proprietà del Sig. Miola Franco (omissis).

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 153 parte di mq. 1.139,47. Immobile di proprietà della Sig.ra Lanza Ada Carolina Maria (omissis).

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 152 parte di mq. 203,49. Immobile di proprietà del Sig. Ogliaro Umberto fu Secondo.

- N.C.T. - Fg. 13 - mappale n. 170 parte di mq. 299,58. Immobile di proprietà dei Sigg. Bertin Cristiano (omissis) e Bertin Sonia (omissis).

- N.C.T. - Fg. 13 - mappale n. 171 parte di mq. 135,77. Immobile di proprietà del Sig. Pozzato Nemesio (omissis).

- N.C.T. - Fg. 13 - mappale n. 465 parte di mq. 350,83. Immobile di proprietà dei Sigg.ri Rosso Antonella (omissis) e ROSSO Gabriele (omissis).

- N.C.T. - Fg. 13 - mappali: n. 103 parte di mq. 351,62 e n. 112 parte di mq. 267,23. Immobili di proprietà della Società Ima Tessile s.a.s. di V. e G. Mosca.

- N.C.T. - Fg. 13 - mappale n. 111 parte di mq. 407,78. Immobile di proprietà dell'Istituto diocesano per il sostentamento clero con sede in Biella.

- N.C.T. - Fg. 13 - mappale n. 272 parte di mq. 69,03. Immobile di proprietà della Sig.ra Ambrosini Carolina (omissis) e D'Angelo Angela (omissis).

- N.C.T. - Fg. 14 - mappale n. 43 parte di mq. 36,33. Immobile di proprietà dei Sigg. ri Bergando Pier Carlo (omissis) e Zanin Giovanna (omissis).

- N.C.T. - Fg. 13 - mappali: n. 523 parte di mq. 6,82 e n. 273 parte di mq. 46,65. Immobili di proprietà dei Sigg.ri Comunian Sante (omissis) e Saccagno Giovanna (omissis).

- N.C.T. - Fg. 13 - mappali: n. 175 parte di mq. 69,19, n. 206 parte di mq. 92,11 e n. 207 parte di mq. 138,14. Immobili di proprietà dei Sigg.ri Bortolameazzi Donatella (omissis) e Stefanini Carlo (omissis).

- N.C.T. - Fg. 13 - mappale n. 274 parte di mq. 83,83. Immobile di proprietà del Sig. Ferrero Antonio (omissis).

- N.C.T. - Fg. 13 - mappale n. 362 parte di mq. 38,66. Immobile di proprietà dei Sigg.ri Tibaldi Gianfranco (omissis) e Rosso Loredana (omissis).

- N.C.T. - Fg. 13 - mappale n. 635 parte di mq. 46,07. Immobile di proprietà dei Sigg.ri Praloran Paola

(omissis), Praloran Aldo (omissis) e Galluppi Teresa (omissis).

- N.C.T. - Fg. 13 - mappali: n. 766 parte di mq. 154,20 e n. 198 parte di mq. 140,98. Immobili di proprietà dei Sigg.ri Novello Paolo (omissis) e Sartin Manuela (omissis).

- N.C.T. - Fg. 13 - mappale n. 758 parte di mq. 161,82. Immobile di proprietà dei Sigg.ri Mondin Aurelio (omissis) e Pedulla Caterina (omissis).

- N.C.T. - Fg. 13 - mappale n. 519 parte di mq. 68,12. Immobile di proprietà del Sig. Deambrogio Angelo (omissis).

(omissis)

articolo 2 - l'occupazione temporanea disposta con la presente ordinanza potrà essere protratta, a decorrere dalla data di immissione in possesso, sino al 31/03/2006 da eseguirsi con le modalità appresso specificate.

L'esecuzione della presente Ordinanza, ai fini della immissione in possesso degli immobili, verrà effettuata per iniziativa del Comune di Candelo, mediante la redazione del verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione della Ordinanza medesima.

Al momento della immissione in possesso verrà redatto lo stato di consistenza dei luoghi e dei beni da parte del Perito nominato nella persona del Geometra Valentino Zanotti del Comune di Candelo.

(omissis)

Per il periodo di occupazione temporanea, ai proprietari è dovuta l'indennità di occupazione da computarsi ai sensi dell'articolo 50 - comma 1 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

(omissis)

Ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è stato designato nella persona del Geometra Giansandro ORSO, presso l'Ufficio Espropriazioni del Comune di Candelo - Piazza Castello n. 29.

Candelo, 11 ottobre 2005

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni
Giansandro Orso

16

Comune di Castellazzo Bormida (Alessandria)

**Estratto della Deliberazione C.C. n. 43 del 30/09/2005:
Modifica art. 2, comma 2 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 16 del 26/04/2005**

(omissis)

delibera

1) modificare l'art. 2- comma 2 - del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2000, come segue:" 2. La Commissione è composta di un membro di diritto e di n. 4 membri eletti dal Consiglio Comunale. E' membro di diritto il Responsabile del Servizio Urbanistica o un Funzionario da questi delegato, in qualità di Presidente";

2) dichiarare, su conforme attestazione, agli atti d'ufficio, resa dal Responsabile del Procedimento in materia urbanistica, la conformità della modifica al Regolamento edilizio comunale, approvata con il presente provvedimento, al Regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 548-9691/1999;

3) dare atto che, a cura del Servizio Tecnico/Urbanistica, la presente deliberazione, successivamente all'esecutività, dovrà essere pubblicata per estratto sul B.U.R. Piemonte e dovrà essere trasmessa alla Giunta Regionale.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Giuseppe Boidi

17

Comune di Castellazzo Bormida (Alessandria)
Avviso approvazione piano classificazione acustica

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Vista la Legge 26/10/1995, n. 447;

Visto l'art. 7 della L.R. 20/10/2000, n. 52 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. 06/08/2001, n. 85 - 3802;

Vista la deliberazione G.C. n. 68 del 12/08/2003 di avvio del procedimento di classificazione acustica del territorio;

Visti gli elaborati del progetto di classificazione acustica del territorio comunale e regolamento di Attuazione,

rende noto

Che con deliberazione della C.C. n. 10 del 26/01/2004, è stato approvato il piano di classificazione acustica del territorio comunale, unitamente al relativo regolamento di attuazione.

Avverso al presente procedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

Si comunica a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, che:

1) Oggetto del Procedimento: avviso di avvenuta approvazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L. 447/95 e s.m.i., L.R. 52/2000 e s.m.i.;

2) Ente competente: Comune di Castellazzo B.da;

3) Ufficio competente: Servizio Tecnico/Ufficio urbanistica;

4) Responsabile del Procedimento: Geom. Giancarlo Cervetti, che potrà essere eventualmente interpellato in merito durante l'orario d'Ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 e al sabato dalle ore 9 alle ore 12.30).

Castellazzo Bormida, 19 ottobre 2005

Il Responsabile dei Servizi Tecnici/Urbanistica
Giuseppe Boidi

18

Comune di Castellazzo Novarese (Novara)
Avviso di adozione definitiva del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. 52/2000

Vista la Deliberazione n. 12 del 1.12.2003 con la quale si approvava la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Visto l'avvio della procedura di zonizzazione acustica del territorio ai sensi della L.R. 52/2000 in data 5.2.2004 con la pubblicazione sul BUR n. 5 del 5.2.2004, l'invio della proposta di zonizzazione acustica alla Provincia di Novara ed ai comuni limitrofi e l'affissione all'Albo Pretorio;

Vista la Deliberazione n. 15 del 29-9-2005 con la quale si approvava in via definitiva il piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Castellazzo Novarese;

Vista la L.R. 52 del 20 ottobre del 2000;

si avvisa

che Questa Amministrazione ha adottato il piano di zonizzazione acustica del territorio Comunale.

Castellazzo Novarese, 27 ottobre 2005

Il Sindaco
Claudio Rossini

19

Comune di Centallo (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29 agosto 2005: "Regolamento Edilizio - Modifica art. 2 e 3"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 10, L.R. 19/1999, le modifiche all'art. 2 e all'art. 3 del Regolamento Edilizio Comunale vigente come segue:

- l'art. 2 del Regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

"Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. 7 componenti, designati dal Consiglio Comunale:

- quattro esperti in materia edilizia, dei quali uno Ingegnere o Architetto ed uno Geometra o Perito Edile, regolarmente iscritti al proprio albo professionale;

- un tecnico qualificato di provata esperienza e specifica competenza in materia di impianti tecnologici, quindi idoneo alla valutazione degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e, eventualmente della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e da un esperto alla verifica, negli atti progettuali, in materia di abbattimento di barriere architettoniche.

- due persone in rappresentanza della Comunità locale.

I componenti, all'inizio di ogni seduta, nominano Presidente e Vice Presidente.

3. I componenti sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di componenti dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha designata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale,

la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tale caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni

- l'art. 3 del Regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

a. il rilascio di permessi di costruire limitatamente per interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 comma 1 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

b. il rilascio di titoli abilitativi edilizi per qualsiasi tipo di intervento assentibile con procedimento di subdelega ai sensi della L.R. 20/1989 e s.m.i.;

c. l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati;

2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

3. Il Sindaco o l'assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio Comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

b) convenzioni;

c) programmi pluriennali di attuazione;

d) regolamenti edilizi e loro modifiche;

e) modalità di applicazione del contributo di concessione.

4. La Commissione Edilizia, all'atto dell'insediamento, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello "standard" di qualità delle costruzioni.

(omissis)

20

Comune di Chieri (Torino)

Decreto di occupazione temporanea n. 4 delle aree necessarie per la realizzazione di opere del servizio idrico ATO3 torinese lotto VII - AO8 - Baldissero T.se - Via Chieri - tratto di competenza del Comune di Chieri

Il Funzionario responsabile

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 07.09.2005, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo di

"Realizzazione di opere del servizio idrico ATO3 torinese lotto VII - AO8 - Baldissero T.se - Via Chieri - tratto di competenza del Comune di Chieri", corredato dal Piano Particolare di asservimento ed occupazione redatto dalla SMAT S.p.A., e da attuarsi a cura dello stesso Ente;

(omissis)

decreta

è disposta, a favore della SMAT S.p.A. con sede in C.so XI Febbraio, 14 a Torino, l'occupazione per pubblica utilità delle aree site nel territorio del Comune di Chieri, rappresentate negli elaborati approvati con la precitata deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 07.09.2005 ed identificate nell'allegato elenco, necessarie per la realizzazione delle opere stesse;

l'occupazione delle aree per la realizzazione dei lavori di cui al precedente comma, può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso, e comunque, non oltre i termini stabiliti per la conclusione del procedimento espropriativo;

nomina

come tecnico incaricato, il geom. Giancarlo Ascrizzi di procedere alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili di che trattasi ai sensi dell'art. 49 comma 3.

comunica

1. che la SMAT S.p.A., in persona del suo rappresentante, in concomitanza con la redazione dello stato di consistenza, provveda alla immissione nel possesso degli immobili, redigendo specifico verbale in contraddittorio con i proprietari;

2. l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovrà essere notificato dall'occupante almeno venti giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso nello stesso periodo all'Albo Pretorio Comunale;

3. la SMAT S.p.A., corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità che verrà determinata con successivi provvedimenti a norma delle disposizioni vigenti;

(omissis)

Chieri, 12 ottobre 2005

Il Funzionario Responsabile
Sandro Borzone

21

Comune di Chieri (Torino)

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 27/09/2005, ad oggetto: "approvazione del Piano Generale degli impianti in deroga alle disposizioni contenute nel nuovo codice della strada, (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.) e modifica del Regolamento Edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

- Con sentenza 657 del 23/03/2005, il T.A.R. Piemonte ha stabilito che l'effettiva espressione di un parere da parte di una commissione illegittimamente composta da soggetti politici, in violazione del principio generale di separazione delle funzioni politiche da quelle amministrativo-gestionali (principio che ha portata generale ed è per ciò stesso insuscettibile di eccezioni che non

siano espressamente previste dalla legge), inficia di conseguenza gli atti successivi del procedimento e travolge la legittimità del provvedimento finale.

delibera

(omissis)

- di approvare il Piano Generale degli impianti pubblicitari che regolamenta la distribuzione dei predetti impianti all'interno del centro abitato, in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e del relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successivi aggiornamenti, redatto dalla Soc. Factory S.R.L. con sede in Torino, Via Palmieri 4, costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente atto sotto la lettera "A":

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Censimento
Censimento impianti pubblicitari | Dati riassuntivi
Riepilogo per tipologia
Riepilogo per utilizzo
Schede censuarie
Tavole n. 9 |
| 2 | Normativa
Norme tecniche di attuazione
Zonizzazione del territorio comunale | Tavola unica |
| 3 | Progetto
Progetto distributivo impianti pubblicitari | Dati riassuntivi
Riepilogo generale interventi
Riepilogo per utilizzo
Schede di progetto
Tavole n. 9 |

- di modificare il Regolamento edilizio vigente per quanto concerne gli articoli 2 e 4 come segue:

- Al Titolo I) art. 2 (Formazione della Commissione Edilizia)

- Il primo periodo del 2° comma che inizia con le parole "La commissione" e termina con le parole "Consiglio Comunale" viene sostituito dal seguente: "La Commissione è composta dal Dirigente dell'Area Programmazione Territorio o da un suo delegato, che la presiede, e da 12 componenti eletti dal Consiglio Comunale".

- Al comma 10 le prime parole: "Il Sindaco o l'assessore delegato" vengono sostituite con la parola " Il Presidente";

Al Titolo I) art. 4 (Funzionamento della Commissione Edilizia)

- Al 1° comma dopo la frase " le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide" si aggiungono le parole: "in prima convocazione" e al termine del comma, dopo le parole "dei componenti" viene aggiunta la frase: "ed in seconda Convocazione quando siano presenti, oltre al Presidente, almeno quattro membri eletti dal Consiglio Comunale".

- di modificare il Regolamento edilizio vigente per quanto concerne le specifiche relative agli impianti pubblicitari ed aggiungere i richiami al Capo D) - Piano Generale degli Impianti - norme tecniche di attuazione come segue:

Al Titolo V) art. 38 (Chioschi e mezzi pubblicitari)
- al 2° comma viene aggiunto "ed al Capo D) -Piano Generale degli Impianti - Norme tecniche di Attuazione";

Al Capo B) art. 7 (Cartelli stradali)

- il titolo dell'articolo viene sostituito con "Impianti pubblicitari e pubbliche affissioni";

- il 2° comma riguardante la dimensione massima dei cartelli pubblicitari viene eliminato e sostituito con il comma seguente: "Per le caratteristiche tecniche, le tipologie, il dimensionamento e l'inserimento degli impianti si demanda al Capo D) - Piano generale degli impianti - Norme Tecniche di Attuazione del presente regolamento. Per la domanda d'installazione impianti si demanda al successivo art. 11 del presente regolamento".

Al Capo B) art. 10 (Anticipata rimozione)

- Il testo dell'articolo viene modificato come segue: "Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico (modifiche alla rete stradale, aggiunta di segnaletica verticale ecc.) che facciano venir meno la conformità dell'impianto installato alle norme tecniche di cui al Capo D) del presente regolamento, l'Amministrazione potrà richiedere l'adeguamento o la rimozione dell'impianto. L'interessato vi dovrà provvedere entro giorni 30 dalla data di ricevimento della disposizione.

Ove l'interessato non ottemperi alla disposizione impartita nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto".

Al Capo B) art. 11 (Domanda di partecipazione)

- il titolo dell'articolo viene sostituito con "(Domanda di autorizzazione)"

- al 1° comma la parola "e cartelli" viene sostituita con le parole "ed impianti pubblicitari";

- al punto 1. dopo le parole "regolamenti comunali in vigore in materia" viene inserito il riferimento (**) alle note poste in calce (**) Piano Generale degli Impianti pubblicitari approvato con deliberazione C.C. n. 81 in data 27/09/2005;

- il punto 3, viene così modificato ed integrato:

"La domanda dovrà essere redatta a cura del proprietario e/o titolare dell'attività per la quale il mezzo pubblicitario sarà installato e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) fotografie a colori della posizione; per la pubblicità da collocare su stabili, una fotografia deve essere estesa al basamento e tale da consentire una esatta visione della facciata dell'edificio comprese le insegne e/o le pubblicità già esistenti;

b) "un disegno esecutivo del mezzo pubblicitario che dovrà contenere la precisazione di quote, prospetti, sezioni, materiali, colori, l'esatta dicitura e carattere grafico proposto, con riferimento agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità individuazione della porzione di area interessata dalla collocazione, in scala adeguata, con l'indicazione della posizione richiesta, riferita ad elementi certi, quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici;

c) nulla osta del proprietario (in caso di condominio dell'Amministratore) dell'edificio o dell'area interessata;

d) per gli impianti pubblicitari di grande formato aventi superficie comunque superiore a mq. 8,5 e collocati su tetti o su pali propri con struttura soggetta ad impatto eolico, in caso di parere positivo per ottenere l'autorizzazione alla posa sarà necessario allegare progetto asseverato ai sensi della normativa vigente;

e) per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici, fotocopia del certificato C.C.I.A.A. della ditta costruttrice dell'impianto dove è riportata l'abilitazione alla legge 46/1990. Entro 30 gg. dall'avvenuta installazione il ri-

chiedente dovrà consegnare la prescritta "dichiarazione di conformità" dell'impianto. Trascorso il termine su indicato senza che sia stata presentata la dichiarazione di conformità si procederà alla revoca dell'autorizzazione;

f) entro 90 gg. dalla data dell'autorizzazione, per impianti di affissione, cartellonistica ed indicatori di attività il titolare è tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento della pratica, idonea documentazione fotografica (anche in formato digitale) dell'impianto pubblicitario installato. In assenza di detta documentazione, ovvero la stessa facesse rilevare delle difformità tra la documentazione tecnica presentata con l'istanza e l'effettiva realizzazione e collocazione dell'impianto, l'autorizzazione potrà essere revocata.

- di dare atto che le modifiche al Regolamento Edilizio sopracitate sono riportate in stralcio nell'elaborato "regolamento edilizio" (testo a fronte) che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

- di inserire, all'interno delle tavole C01 - C02 - C04 - C05 - C07 - C08 - C10 - C16 e C19, dell'abaco degli elementi di arredo urbano, allegato n. 4 al Capo C) del Regolamento edilizio, la precisazione che il disegno è tratto da: "Abaco dell'arredo urbano" redatto dallo Studio Arch. Tagliasacchi. Tali tavole, allegate al presente atto sotto la lettera "C", sostituiscono le omologhe tavole già esistenti.

- di integrare il Regolamento edilizio vigente con l'aggiunta dell'appendice Capo D) avente ad oggetto: - Piano Generale degli Impianti pubblicitari - Norme tecniche di attuazione, allegato al presente atto sotto la lettera "D".

- di dare pertanto atto che il Regolamento Edilizio risulta così composto:

- n. 71 articoli,
- n. 10 allegati (modelli 1/10),
- n. 3 appendici aggiuntive così denominate:
 - Capo A) - norme riguardanti gli interventi di facciata all'interno del centro storico;
 - Capo B) - norme riguardanti la realizzazione di insegne, targhe, vetrine e tende;
 - Capo C) - norme riguardanti l'occupazione di suolo pubblico con manufatti ed elementi di arredo urbano, dehors e chioschi;
 - Capo D) - Piano Generale degli Impianti pubblicitari - Norme tecniche di attuazione
- n. 5 allegati aggiuntivi:
 - Allegato 1) - schedatura degli edifici aventi caratteristiche architettoniche rilevanti, in cui sono riportate, oltre alle indicazioni relative allo stato di fatto del manufatto, lo stato di conservazione dei singoli elementi architettonici e dei loro materiali, le indicazioni progettuali e metodologiche pertinenti gli interventi che si potranno attuare, rappresentata da n. 651 schede suddivise in n. 10 volumi.

- Allegato 2) - disciplinare descrittivo degli interventi di facciata.

- Allegato 3) - abaco degli stili di riferimento contenente riferimenti fotografici e descrittivi della maggior parte degli elementi presi in esame nelle schede di rilievo/intervento, come insegne commerciali, serramenti in stile, campanelli ecc., costituito da n. 1 volume.

- Allegato 4) - Abaco degli elementi di arredo urbano, costituito da n. 1 volume.

- Allegato 5) - Schede di censimento dei Beni Culturali redatte ai sensi della L.R. 35/95.

- di dare atto che le modificazioni apportate e l'aggiunta dell'appendice (Capo D) possono essere inserite nel Regolamento edilizio senza pregiudizio per la sua conformità con il Testo Regionale Tipo.

- di dare atto che il presente provvedimento, divenuto esecutivo, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge Regionale 8.7.1999 n. 19.

(omissis)

IL Funzionario Responsabile
Sandro Borzone

22

Comune di Comignago (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.09.2005 - Regolamento edilizio comunale - Modifica articolo 2 "Formazione della commissione edilizia"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 19/1999, la modifica e nuova dizione del testo del comma 2 dell'articolo 2 del vigente Regolamento Edilizio, sostituendolo con il seguente:

"La Commissione è composta dal Presidente, e da n. 6 (sei) componenti, eletti dal Consiglio Comunale. Il Presidente verrà eletto con votazione separata" (I membri e il presidente non devono essere componenti degli organi politici del Comune)

Di dichiarare che il Regolamento Edilizio Comunale così modificato e conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691;

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. 19/1999;

Di dare atto che la modifica al Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L.R. 19/1999, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Sindaco
Luisa Cucchi

23

Comune di Corneliano d'Alba (Cuneo)

2ª Variante al piano di recupero di iniziativa privata proprietaria' Soc. Pieretta s.a.s.- Deliberazione Consiliare n. 27 del 27.09.2005

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di prendere atto che entro i termini previsti dagli artt. 40 e 41 bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e dall'art. 30 della Legge n. 457/78, non sono pervenute osservazioni alla seconda proposta di Variante al Piano di Recupero di iniziativa privata, presentato dalla Società Pieretta s.a.s. di Corneliano d'Alba via A. Balbo n. 4, nella persona del Sig. Balbo Gianpiero in qualità di legale rappresentante;

2) di adottare, pertanto, in via definitiva la variante al piano di recupero, costituito dai seguenti elaborati:

Relazione illustrativa di variante (integrativa); Schema di Convenzione di variante; Documentazione fotografica di variante (integrativa); Estratto di mappa e di PRGC (sostitutivo); Planimetria generale 1:200 (integrativa); Calcoli planovolumetrici esistente 1:100 (sostitutiva); Calcoli planovolumetrici progetto 1:100 (sostitutiva); Pianta piano terreno 1:100 (sostitutiva); Pianta piani primo e secondo 1:100 (sostitutiva); Pianta piani sottotetto e tetto 1:100 (sostitutiva); Prospetti e sezioni progetto 1:100 (sostitutiva); tavola comparativa 1:200 (integrativa);

3) di incaricare il Responsabile del Servizio per i successivi adempimenti di cui all'art. 41 bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e della stipula della convenzione disciplinante i rapporti tra le parti per la quale occorrerà che l'assenso dei confinanti del basso fabbricato che si intende realizzare con la presente variante, venga formalizzato con atto notarile regolarmente registrato e trascritto.

Corneliano d'Alba, 18 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio
Mina Stefania

24

Comune di Cressa (Novara)

Deliberazione del C.C. n. 8 del 22.09.2005 all'oggetto: "Approvazione modifiche al Regolamento Edilizio Comunale"

(omissis)

delibera

Di approvare le modifiche al Regolamento Edilizio Comunale che qui di seguito si riportano:

- L'articolo 2, comma 2, è sostituito dal seguente:

"La Commissione Edilizia è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico che la presiede e da un numero di componenti da un minimo di 4 ad un massimo di 10, eletti dall'organo competente";

- All'articolo 2, comma 3: al termine "Consiglio" si sostituisce il termine "Organo competente";

- All'articolo 2, comma 5: viene eliminata l'espressione "che l'ha eletta";

- All'articolo 2, comma 6 e comma 8 all'espressione "Consiglio Comunale" si sostituisce l'espressione "Organo competente";

- L'articolo 3 viene sostituito dal seguente:

"La Commissione esprime parere preventivo non vincolante nei casi in cui la Legge lo preveda come obbligatorio al fine dell'esercizio di determinate competenze. Il Presidente può sempre riunire la Commissione al fine di ottenere pareri sulle materie di competenza";

- L'articolo 4, comma 2, viene sostituito dal seguente:

"Il Presidente designa il Segretario della Commissione, senza diritto di voto, qualora non intenda assumere personalmente dette funzioni";

- All'articolo 4 i commi 3 e 4 sono abrogati;

- All'articolo 4, comma 5, si abroga l'espressione: "di cui al successivo comma 9";

- All'articolo 4, comma 8, alla parola "Sindaco" si sostituisce la parola "Presidente".

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Amarilli Antonella

25

Comune di Curino (Biella)

Proposta di classificazione acustica (Art. 7 L.R. 52/2000)

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20.01.2004 è stata avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale

- gli elaborati della proposta di classificazione acustica del territorio comunale saranno depositati presso la Segreteria comunale per trenta giorni a decorrere dal 27.10.2005

- chiunque può prendere visione degli elaborati di cui sopra dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

- ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. 52/2000 entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune di Curino o alla Provincia di Biella proposte e/o osservazioni. Tali proposte e/o osservazioni dovranno essere predisposte per iscritto in duplice copia e consegnate al protocollo generale.

- entro centoventi giorni dall'avvio della procedura la Provincia e i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.

Il Responsabile del Servizio
Sebastiano D'Agosta

26

Comune di Frabosa Sottana (Cuneo)

Deliberazione C.C. n. 23 del 27/09/2005 - Regolamento Edilizio Comunale - Modificazioni ed integrazioni

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all'art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente nei modi che risultano dall'allegato numero 1 che costituisce parte integrante del presente atto.

2) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

5) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

6) Di dichiarare con successiva e separata votazione il cui esito è il seguente:

Presenti: 10 Votanti: 10 Voti favorevoli: 10 la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Frabosa Sottana, 10 ottobre 2005

Il Segretario Comunale
Giuseppe Tassone

Il Sindaco
Pietro Blengini

27

Comune di Galliate (Novara)

Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 21/04/2005 “Regolamento Edilizio Comunale - Modifica art. 16”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di rettificare il testo del Regolamento Edilizio Comunale, art. 16, comma 3, in conformità alla D.C.R. 29/07/1999 n. 548 - 9691, nel seguente modo:

“3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),

b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),

c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds),

è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.”

Il Presidente
Arturo Boccara

Il Segretario Generale
Mario Martino

28

Comune di Galliate (Novara)

Delibera del Consiglio comunale n. 39 del 27/06/2005 “Regolamento Edilizio Comunale - Modifica art. 2, comma 2 e 3, del titolo I”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

I commi 2 e 3 dell'art. 2 del Titolo I° del Regolamento Edilizio Comunale sono sostituiti dai seguenti:

comma 2 - “La Commissione è composta dal Presidente, esperto in materia, nominato dal Sindaco, e da sei componenti eletti dal Consiglio Comunale di cui due espressi dalla minoranza consiliare ed almeno uno, deve essere possibilmente in possesso di specifico titolo di studio in materia di Valori e Beni Ambientali e tutela degli stessi”;

comma 3 - “Tutti i membri devono essere cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea”.

Il Presidente
Arturo Boccara

Il Segretario Generale
Mario Martino

29

Comune di Galliate (Novara)

Approvazione della classificazione acustica del territorio e del regolamento di attuazione del Comune di Galliate

Visto l'art. 7 della Legge Regionale n. 52 del 20/10/2000

Il Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente

avvisa

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21/04/2005 è stata approvata la classificazione acustica del territorio del Comune di Galliate;

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21/04/2005 è stato approvato il Regolamento di Attuazione del piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Galliate;

Galliate, 12 ottobre 2005

Il Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente
Carlo Fonio

30

Comune di Gattico (Novara)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 29.09.2005 “Approvazione modifiche Regolamento Edilizio Comunale”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare le modifiche al Regolamento Edilizio approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 19.01.2004, come di seguito specificato: (omissis)

2. di approvare, pertanto, il testo integrale del Regolamento Edilizio, nella sua versione modificata alla luce di quanto sopra, che viene allegato alla presente deliberazione;

3. di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 70 articoli;

- n. 10 modelli allegati;

- appendice all'art. 31;

- allegato all'art. 33 - elenco dei beni culturali architettonici;

4. di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.7.1999 n. 548-9691;

5. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19;

6. di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi art. 3, comma 4, della L.R. 8.7.1999 n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

31

Comune di Ivrea (Torino)

Avviso - 1° variante al Piano Particolareggiato denominato P.P.3 dell'Area ex Montefibre

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.

si rende noto che

con deliberazione consiliare n. 62 del 26/09/2005 è stata definitivamente approvata la 1° variante al Piano Particolareggiato denominato P.P.3 dell'Area ex Montefibre.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Nedo Vinzio

32

Comune di Leseigno (Cuneo)

Controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano per l'Edilizia Economica e Popolare adottato con Deliberazione C.C. n. 30/2001 e approvazione Progetto definitivo Piano per l'Edilizia Economica e Popolare

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. di accogliere in parte l'osservazione presentate dalla Sig.ra Sclavo Carla per i motivi illustrati nell'Elaborato "Controdeduzioni alle Osservazioni Presentate al Progetto Preliminare" predisposto dal Dott. Urbanista Scazzino Giorgio;

2. di approvare il Progetto Definitivo del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare, ai sensi dell'art. 40, comma 2 della L.R. 56/77, redatto dal Dott. Urbanista Scazzino Giorgio di Ceva, che si compone di:

- Controdeduzioni alle osservazioni presentate al progetto Preliminare;
- Relazione Illustrativa - Norme di Attuazione - Elenco delle Proprietà;
- Tavola 1 - Estratto del P.R.G.C. - Zonizzazione;
- Tavola 2 - Destinazione d'usa e mappa catastale;
- Tavola 3 -Opere di Urbanizzazione;
- Tavola 4 - Zonizzazione;
- Tavola 5 - Destinazioni d'uso;
- Tavola 6 - Opere di Urbanizzazione in progetto;
- Tavola 7 - Indicazioni Tipologiche;
- Tavola 8 -Riduzione alle tavole di P.R.G.C.

3. di pubblicare la presente Deliberazione sul BUR e di trasmettere copia della presente e degli elaborati sopra elencati costituenti il P.E.E.P. alla Regione Piemonte, come previsto dall'art. 40, comma 3 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole,

delibera

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Davide Balocco

33

Comune di Lisio (Cuneo)

Approvazione Regolamento Edilizio Comunale - Estratto di deliberazione del C.C. n. 20 del 30 settembre 2005

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il Regolamento Edilizio Comunale, che si compone di n. 70 articoli, nonché di n. 9 modelli ed appendice, il quale viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Di pubblicare sul B.U.R. per estratto copia della presente deliberazione

Il Sindaco
Aldo Bracco

34

Comune di Lombriasco (Torino)

D.C.C. n. 23 del 27.09.2005 "Regolamento Edilizio Comunale - Modifiche ed integrazioni: approvazione"

Il Consiglio Comunale

delibera

1)Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 10, L.R. 19/99 ed in relazione al Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 28/2002 e successivamente rettificato con D.C.C. n. 20/2003, le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 2 - comma 2 - è sostituito dal seguente "La Commissione è composta da n. 5 componenti designati dall'Organo Comunale competente; i componenti, nella prima seduta, eleggono al loro interno il Presidente.

Art. 2 - comma 3- sono depennate le parole "elettivi" e "dal Consiglio"

Art. 2-comma 4- alla fine del periodo il "." è sostituito con ";" e sono aggiunte le seguenti parole "non possono altresì fare parte della Commissione il Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio Comunale."

Art. 4- comma 2 - la parola "Sindaco" è sostituita da "Presidente"

Art. 4 -comma 4 -dopo la parola "voto," sono aggiunte "il Responsabile dell'Area Tecnica -Settore Edilizia Privata -,"

Art.4- comma 9- le parole "Segretario Comunale" sono sostituite da "Responsabile del Servizio"

Art. 9 il comma 4 è depennato.

Alla voce "Note all'art. 13"-terzo rigo- sono depennate le parole "o meno"

Art. 52- comma 5- dopo le parole "faccia a vista" sono aggiunte "o muratura intonacata"

I riferimenti ricorrenti nel Regolamento al termine "concessione edilizia" "autorizzazione edilizia" è sostituita con il termine "permesso di costruire" e "titolo abilitativo edilizio"

2) Di dare atto che a seguito delle suindicate modifiche ed integrazioni permane la conformità del Regolamento Edilizio Comunale al Regolamento tipo formato dalla Regione e approvato con D.C.R.n. 548-9691 in data 29.07.1999.

3) omissis

4) omissis

5) omissis

35

Comune di Loranze (Torino)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 29/9/2005 "Modifiche nel testo dei commi 2,3,4 dell'art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale"

Regolamento edilizio approvato con deliberazione n. 17 del 29/12/02:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

2. La Commissione è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede, e da 8 componenti, eletti dal Consiglio comunale;

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio....;

4. Non possono far parte della Commissione....;

- Regolamento edilizio modificato con la presente deliberazione:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

2. La Commissione è composta dal Presidente, e da 4 componenti, eletti dal Consiglio comunale;

3. Il Presidente ed i componenti sono scelti dal Consiglio....;

4. Non possono far parte della Commissione.... Inoltre non possono far parte della Commissione Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali;

36

Comune di Lozzolo (Vercelli)

Avviso adozione classificazione acustica del territorio

Il Responsabile del Servizio rende noto che gli atti relativi all'adozione della proposta di classificazione acustica del territorio comunale unitamente alla Deliberazione Consiliare n. 20 del 20.09.2005, sono depositati in visione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune ed alla Provincia di Vercelli proposte ed osservazioni.

Lozzolo, 12 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Angelo Biundo

37

Comune di Margarita (Cuneo)

Estratto deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.09.2005 "Modifica all'articolo 2 del Regolamento Edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare ai sensi dell'art.3, comma 10, della L.R. 19/99, le seguenti modifiche all'art.2 del regolamento edilizio comunale vigente:

L'art.2 del regolamento edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

"Art.2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da nr.7 componenti designati dal Consiglio Comunale. I componenti nella prima seduta eleggono Presidente e vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso del diploma di laurea;

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti

non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale;

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha designata: pertanto, al momento dell' insediamento di un nuovo Consiglio, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita;

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni"

2) Di dichiarare che il testo è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con delibera Consiglio Regionale 29.07.1999 n. 548-9691.

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.R. 8 luglio 1999 n. 19;

4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art.3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

5) Di incaricare il Responsabile del Servizio per gli adempimenti di legge.

38

Comune di Mathi (Torino)

Estratto verbale di deliberazione del C.C. n. 22 del 30/06/2005 - Esame ed approvazione Regolamento edilizio Comunale - Mathi

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il Regolamento edilizio Comunale.

Di dare atto che il Regolamento approvato è conforme al regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte in attuazione della L.R. n. 19 del 8/07/1999 "Norme in materia edilizia e modifiche alla L.R. 5/12/1977 n. 56 (tutela ed uso del suolo)".

Il Funzionario Responsabile
Paolo Devecchi

39

Comune di Mombasiglio (Cuneo)

**Approvazione di regolamento Edilizio Comunale,
Estratto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in
data 29 settembre 2005**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare, in ogni sua parte il regolamento edilizio comunale, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale e composto da n. 69 articoli, e n. 1 appendice, n. 9 modelli contenuti negli allegati:

Modello 1 Certificato urbanistico

Modello 2 Certificato di destinazione urbanistica

Modello 3 Relazione illustrativa al Progetto Municipale

Modello 4 Permesso di costruire

Modello 5 Comunicazione di inizio dei lavori

Modello 6 Comunicazione di ultimazione dei lavori

Modello 7 Richiesta di verifica finale e del certificato di agibilità

Modello 8 Atto d'impegno per interventi edificatori nelle zone agricole

Modello 9 Certificato di agibilità

Di dare atto che il regolamento edilizio comunale sopra approvato è conforme a quello tipo formato dalla Regione Piemonte e adottato con D.C. R. 29/07/1999 n. 548-9691,

Di dare atto inoltre che l'art. 27 del regolamento edilizio Comunale dispone che fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli, dal 13 al 27 compresi, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale.

Di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul B.U.R. ad avvenuta esecutività, e di trasmettere copia del presente regolamento Edilizio Comunale alla Regione Piemonte per l'esercizio dei poteri di controllo previsti dalla Vigente normativa in materia urbanistica.

Il Sindaco

Ivano Salvatico

40

Comune di Mompantero (Torino)

Estratto delibera C.C. 14 del 27.9.05 ad oggetto: "Approvazione modifiche al Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di modificare l'art. 2 "Formazione della commissione edilizia" del vigente Regolamento Edilizio, approvato con delibera CC n. 34 del 29/11/2001.

L'art. 2 -comma 2 -da sostituire con: La Commissione è composta dal Presidente, dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, senza diritto di voto e con funzioni di segretario e da cinque componenti eletti dal Consiglio Comunale. La Commissione sarà presieduta da un membro indicato dal Consiglio Comunale nella deliberazione di nomina.

L'art. 2 - comma 4 - inserendo dopo le parole "Non possono far parte della Commissione" le seguenti "... il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali e...".

- Di dare atto che la modifica del Regolamento Edilizio è conforme a quanto previsto dal Regolamento edilizio tipo formato ed approvato dalla Regione Piemonte con delibera CR n. 548-9691 del 29/7/99 ed è stata effettuata in coerenza con la richiesta avanzata dalla Regione Piemonte.

Il Responsabile Area Tecnica

Giuseppe Bo

41

Comune di Monasterolo Casotto (Cuneo)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del
22.09.2005 - "Regolamento Edilizio. Modifica"**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

1) di approvare a sensi art. 3, comma 10, le modifiche all'art. 2 del Regolamento Edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo;

2) di dare atto che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548 - 9691;

3) di pubblicare sul B.U.R. per contratto copia della presente deliberazione.

Il Sindaco

Giuseppe Livio Bertone

42

Comune di Moncucco Torinese (Asti)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data
26/9/2005 "Approvazione definitiva Piano di Recupero
Fabbricati ad uso abitazione siti in Via DeJeronimis
nn. 17,19 - Area 2PR"**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, su n. 8 Consiglieri presenti e votanti.

(omissis)

delibera

Di approvare in via definitiva il Piano di Recupero relativo al Recupero e Risanamento Conservativo ad uso abitazione degli immobili siti in Via DeJeronimis nn. 17, 19, proposto dai Sigg. Fassino Luisa e Fassino Dr. Gianpaolo, ricadenti in Area 2PR del vigente P.R.G., composto dai seguenti elaborati a firma dell'Arch. Marina Cappellino:

(omissis)

Il Segretario Comunale

Caterna Pipia

43

Comune di Montalenghe (Torino)

Approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustica

Si rende noto che con deliberazione di C.C. n. 23 del 21.09.05 esecutiva il 07.10.05, e' stato approvato definitivamente il piano di zonizzazione acustica adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.02.05.

44

Comune di Montalenghe (Torino)

Approvazione modifica regolamento edilizio

Si rende noto che con deliberazione di C.C. n. 24 del 21.09.05 esecutiva il 07.10.05, e' stato modificato il regolamento edilizio come segue:

il comma 2 dell'art.2 viene sostituito dal seguente:

“ la commissione e' composta da membri di diritto e da quattro membri eletti dal consiglio comunale.

Sono membri di diritto il funzionario responsabile dell'ufficio tecnico comunale, che assume anche la funzione di presidente della commissione, ed il comandante provinciale dei vigili del fuoco, o suo delegato. qualora il funzionario responsabile dell'ufficio tecnico sia anche un componente dell'organo esecutivo del comune, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 28.12.2001, n. 448, e del regolamento comunale sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi, non può far parte della commissione, ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo; in tal caso il Consiglio comunale procede alla nomina di un ulteriore membro elettivo, e, contestualmente, con separata votazione, alla nomina del presidente scelto tra i membri della commissione stessa”

al comma 4 dell'art. 2 le parole “... parimenti non possono far parte della commissione...” sono aggiunte le parole “...coloro che rivestono la carica di sindaco, di assessore, anche esterno, e di consigliere comunale in seno al consiglio che procede alla nomina della commissione, nonché...”

45

Comune di Montalto Dora (Torino)

Delibera C.C. n. 29 del 29.09.2005 - Modifica al Regolamento Edilizio (Composizione della Commissione Edilizia Comunale) redatto in conformità al Regolamento Tipo predisposto dalla Regione Piemonte approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29.07.1999

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di modificare il vigente Regolamento Edilizio Comunale sostituendo il testo originario dell'art. 2 comma 2 e dell'art. 4 commi 2 e 3 come segue:

“Art. 2 comma 2: La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico, che la presiede e da 6 componenti, eletti dal Consiglio Comunale. I componenti, nella prima seduta d'insediamento, eleggono tra di loro il vicepresidente.”

“Art. 4 comma 2: Il Presidente designa il dipendente chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.”

“comma 3: Assiste ai lavori della Commissione senza diritto di voto, il tecnico comunale istruttore degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.”

- di pubblicare per estratto la presente delibera, divenuta esecutiva, sul B.U.R. ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 19/99;

- di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione sopraccitata;

- di trasmettere, dopo la pubblicazione, la presente deliberazione alla Regione Piemonte - Assessorato Urbanistica.

Montalto Dora, 17 ottobre 2005

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Berattino Marika

46

Comune di Montezemolo (Cuneo)

Estratto di deliberazione C.C. n. 14 del 03/10/2005 dichiarata immediatamente esecutiva: “Legge Regionale 08/07/1999 n. 19 - Approvazione nuovo Regolamento Edilizio comunale”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare il Regolamento edilizio del Comune di Montezemolo, predisposto secondo lo schema del Regolamento edilizio tipo trasmesso dalla Regione Piemonte con le modifiche riportate in neretto, nel testo che consta di n. 70 articoli e che viene allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente provvedimento, ad esecutività della delibera, assumerà efficacia con la pubblicazione, per estratto, sul B.U.R. della Regione Piemonte con la contestuale entrata in vigore dallo stesso momento;

3. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 19/99, che il presente Regolamento è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691, fatte salve alcune modifiche ed adattamenti resisi necessari oltre che opportuni per questa realtà locale;

4. di trasmettere, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 19/99 copia del suddetto Regolamento alla Regione Piemonte Assessorato Urbanistica;

5. di dare mandato al Direttore Generale di questo Comune di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'adozione della delibera ai sensi dell'art. 3 - comma 3 della Legge Regionale 08/07/1999 n. 19.

Il Direttore Generale - Responsabile del procedimento
Domenico Amorisco

47

Comune di Moriondo Torinese (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 1.4.2005: “Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale ai sensi della L.R. n. 19/99”

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il regolamento edilizio allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nel testo che si compone di n. 69 articoli e dei seguenti modelli contenuti negli "allegati":

- Modello 1- certificato urbanistico
 - Modello 2 - certificato di destinazione urbanistica
 - Modello 3 - relazione illustrativa del progetto municipale
 - Modello 4 - permesso di costruire
 - Modello 5 - autorizzazione in sub delega
 - Modello 6 - comunicazione di inizio lavori
 - Modello 7 - comunicazione di ultimazione lavori
 - Modello 8 - richiesta della verifica finale e del certificato di agibilità'
 - Modello 9 - atto di impegno per interventi edificatori in zone agricole
 - Modello 10 - certificato di agibilità'
- di dare atto che il Regolamento Edilizio approvato e' conforme a quello tipo formato dalla Regione;
- di dare atto altresì atto che il Regolamento Edilizio comunale approvato unitamente alla presente deliberazione, verrà trasmesso alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 19 del 8.7.1999.

48

Comune di Murisengo (Alessandria)

D.C.C.n. 25 del 29.09.2005 "Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione C.C. 53 in data 29.11.2002 -Approvazione modifiche relativa alla composizione della Commissione Edilizia"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

di approvare, per le premesse motivazioni e finalità le modifiche al testo degli articoli 2 e 4 del vigente Regolamento edilizio comunale, apportandovi:

all'art. 2 comma 2 la seguente modifica in sostituzione:

" 2 - La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico che la presiede, e da un minimo di quattro componenti eletti dal Consiglio comunale di cui almeno n. 1 architetto che, in conformità al disposto della L.R. 3 aprile 1989 n. 20 art. 14 primo comma, dovrà avere provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi"

all'art. 4 la soppressione del comma 3;

(omissis)

di dare atto che il Regolamento edilizio rimarrà composto da:

- n. 71 articoli
- n. 10 modelli allegati
- n. 1 appendice all'art.31 suddivisa in tre capitoli
- n. 1 tabella colori;

di dichiarare che il presente regolamento comunale, anche con le modifiche apportate con la presente deliberazione, è conforme al Regolamento edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.07.1999 n. 548-9691 pubblicata nel B.U.R. 01.09.1999 supplemento n. 35

(omissis)

49

Comune di Nizza Monferrato (Asti)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 5 settembre 2005: Modifica Regolamento edilizio comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 22 del 4 luglio 2003

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di modificare, per i motivi indicati in premessa, l'articolo 2 comma 2 del Regolamento edilizio Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 4 luglio 2003, divenuta esecutiva in data 21 luglio 2003 e pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 2003, sostituendo l'attuale disposizione dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento con la seguente:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1...omissis...

2. La Commissione è composta dal Capo Settore dell'Ufficio Tecnico comunale o da suo delegato che la presiede e da cinque componenti, eletti dal Consiglio comunale oltre che dagli eventuali membri di diritto previsti dalle vigenti normative del settore.

3...omissis..

2) Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29.07.1999;

3) Di dare atto che la presente Deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19;

4) Di dare atto che il Regolamento edilizio, unitamente alla presente Deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica

50

Comune di Orbassano (Torino)

Avviso di deposito della relazione di stima n. 107/2003 della Commissione Provinciale Espropri per la provincia di Torino, relativa alla determinazione delle indennità di espropriazione ed occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione di marciapiedi in strada Piossasco

Il Responsabile Unita' Organizzativa
Servizi Urbanistici

Visti:

- L'articolo 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali;

- La determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico n. 828 del 3/11/2004 con cui è stata attribuita la responsabilità dell'Unità Organizzativa "Servizi Urbanistici" al geom. Domenico Raso;

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e s.m.i.,

avvisa

che è stata depositata presso la Segreteria del Settore Urbanistica del Comune di Orbassano la relazione di sti-

ma n. 107/03 del 10/12/2003 della Commissione Provinciale Espropri per la provincia di Torino, con la quale è stato determinato il valore delle indennità definitive di espropriazione e di occupazione d'urgenza dei seguenti immobili, siti in questo Comune, così contraddistinti al Catasto Terreni, necessari per i lavori in oggetto:

- Foglio 27, mappali nn. : 1219 (ex 185/b) - 1223 (ex 188/b) - 1225 (ex 199/b) - 1221 (ex 187/b) - 1229 (ex 999/b) - 1231 (ex 1000/b);

- Foglio 29, mappali nn. : 456 (ex 48/b) - 458 (ex 103/b) - 460 (ex 104/b) - 462 (ex 109/b) - 450 (ex 44/b) - 452 (ex 45/b) - 454 (ex 46/b) - 463 (ex 240/b) - 465 (ex 328/b).

Chiunque vi abbia interesse può prendere visione della relazione suindicata.

A norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i., avverso la determinazione delle indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte d'Appello competente per territorio, con atto di citazione da notificare all'ente espropriante/occupante entro 30 giorni dal 31/10/2005, data di affissione del presente avviso nell'Albo Pretorio del Comune di Orbassano.

L'unità organizzativa responsabile del procedimento espropriativo è l'Ufficio Urbanistica del Comune di Orbassano, via Nazario Sauro 36, presso il quale gli interessati potranno prendere visione degli atti ed assumere informazioni nei seguenti giorni: lunedì e martedì dalle ore 14,30 alle ore 16; mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12; giovedì chiuso. Responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo Francesco Spanu (telefono 011/90.36.277).

Il Responsabile U.O. Servizi Urbanistici
Domenico Raso

51

Comune di Orio Canavese (Torino)

Avviso di approvazione definitiva piano di classificazione acustica comunale

Si rende noto che il Comune di Orio Canavese con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28-09-2005 ha approvato il provvedimento definitivo della classificazione acustica.

Il Responsabile del Procedimento
Claudio Blanchietti

52

Comune di Orio Canavese (Torino)

Modifica Regolamento Edilizio Comunale riguardante l'art. 2, formazione della Commissione Igienico Edilizia

Si rende noto che il Comune di Orio Canavese con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28-09-2005 ha approvato la modifica al Regolamento edilizio comunale vigente, all'art. 2, riguardante la formazione della Commissione Igienico Edilizia, dichiarandolo conforme al regolamento edilizio tipo formato dalla Regione.

La deliberazione viene trasmessa alla Regione e pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19/99.

Il Responsabile del Procedimento
Claudio Blanchietti

53

Comune di Ovada (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2005: "Modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di sostituire il 2° comma dell'art. 2 "Formazione della Commissione Edilizia" facente parte del vigente Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 25/06/2005, con il presente: "2. La Commissione è composta dal Dirigente del Settore Tecnico, o Funzionario del medesimo Settore suo delegato, che la presiede e da sette componenti eletti dal Consiglio Comunale";

(omissis)

di dare atto che la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e quindi trasmessa alla Giunta Regionale.

Il Dirigente
Guido Chiappone

54

Comune di Passerano Marmorito (Asti)

Pubblicazione estratto Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/09/2005 avente per oggetto la modifica dell'art. 2 comma 2 del Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare la modifica dell'art. 2, comma 2, del regolamento comunale edilizio senza la partecipazione di membri politici alla Commissione stessa e con un numero massimo di membri pari a cinque, per cui il testo definitivo dell'art. 2 comma 2 risulta essere il seguente: "la Commissione è composta da 5 componenti eletti dal Consiglio Comunale che al loro interno eleggeranno il Presidente durante la prima convocazione";

2. Di dare atto che all'atto dell'insediamento della nuova Commissione edilizia comunale, i membri di cui sopra procederanno a nominare il Presidente della Commissione scelto tra i membri stessi;

3. Di dare inoltre atto che presenzieranno alle riunioni senza diritto di voto il Geom. Pignatelli Maurizio in quanto Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale con il compito di illustrare le pratiche istruite e di relazionare sui pareri espressi e un altro dipendente comunale da lui incaricato con il compito di redigere il verbale della seduta;

4. Di inoltrare il presente atto alla Regione Piemonte affinché si provveda alla pubblicazione sul B.U.R. come espressamente previsto dalle vigenti normative di legge.

55

Comune di Penango (Asti)

Modifica a tracciato di Strada Comunale detta del Sant'Uffizio

Il Sindaco

rende noto

Che con Delibera del C.C. n. 14 del 30/09/2005 è stata approvata una modifica al tracciato, con spostamento di sedime, della Strada Comunale denominata "Sant'Uffizio" in località Cioccaro.

Che copia della documentazione suddetta, con i relativi elaborati, è depositata presso gli Uffici Comunali, per la visione ed eventuali opposizioni a tutto il 19/11/2005.

Penango, 19 ottobre 2005

Il Sindaco
Sergio Razzano

56

Comune di Pianezza (Torino)

Avviso di deposito e pubblicazione della D.C.C. n. 52 del 13.10.05 ai sensi dell'art. 40 della L.R. 56/77. Attuazione del P.R.G.C. in zona "D2a" - Piano delle aree per insediamenti produttivi (P.I.P.) progetto di variante (ai sensi dell'art. 42 L.R. 56/77 e s.m.i.). Adozione progetto preliminare

Il Direttore del Settore

avvisa

che con Deliberazione Consiliare n. 52 del 13.10.05 esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Progetto Preliminare di Variante al Piano delle Aree per Insediamenti Produttivi (P.I.P.), approvato con D.C.C. n. 42 del 17.6.2004, in Zona "D2a" del vigente P.R.G.C.. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale delibera, con relativi elaborati grafici e documentazione tecnica, è depositata presso la Segreteria Tecnica del Settore LL.PP.- Urbanistica e per estratto all'Albo Pretorio di questo Comune per n. 30 giorni consecutivi, a far data

da lunedì 17 Ottobre 2005 a martedì 15 novembre 2005 inclusi

Durante tale periodo chiunque può prendere visione degli atti presso la Segreteria Tecnica nel seguente orario: Lun. Mer. e Ven. 9/12 e Sab. e Dom. 10/ 12.

Dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione e per n. 30 giorni consecutivi, ovvero: dal 16 novembre 2005 al 15 dicembre 2005 inclusi, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare osservazioni e proposte in copia libera redatte in triplice copia, sottoscritte in originale ed eventualmente corredate da elaborati tecnici, in opportuna scala grafica, all'Uff. Protocollo Generale di questo Comune - presso l'U.R.P., entro le ore 17.00, P.za Leumann n. 1

Pianezza, 17 ottobre 2005

Il Direttore del Settore
Emanuele Argento

L'Assessore all'Urbanistica
Emilio Agagliati

57

Comune di Piea (Asti)

D.C.C. n. 20 del 29/9/2005 - Modifiche al Regolamento edilizio del Comune

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano e verificati

delibera

Di modificare l'articolo 2 comma 2 del Regolamento Edilizio Comunale come segue:

"La Commissione Edilizia Comunale è composta da numero cinque componenti, eletti dal Consiglio comunale. I componenti, nella prima seduta, eleggono il Presidente ed il Vice Presidente."

Di integrare il comma 4 dell'articolo 2 del Regolamento Edilizio Comunale, aggiungendo il seguente capoverso:

"Non possono altresì far parte della Commissione il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri."

(omissis)

58

Comune di Pinasca (Torino)

Approvazione del piano di zonizzazione acustica per il territorio comunale di Pinasca

Vista la L.R. n. 52 del 20.10.2000, si rende noto che:

- con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.09.2005 è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Pinasca, 13 ottobre 2005

Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
Valter Calliero

59

Comune di Prali (Torino)

Avviso ai creditori

Il Responsabile del Servizio - ai sensi dell'articolo 189 del D.P.R.21/12/1999, n. 554 -

avvisa

chiunque vanti crediti verso la Ditta Dinamic S.r.l. di Mezzolombardo per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati durante l'esecuzione dei "ripristino di opere ferme sul Monte Selletta" (tra il 21/10/2002 e il 08/11/2004), è invitato a presentare entro il 12/11/2005 la ragione del proprio credito e la relativa documentazione.

Prali, 17 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio

60

Comune di Premosello - Chiovena (Verbania Cusio Ossola)

Avviso di pubblicazione e deposito variante parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 5.12.1997 n. 56 e s.m.i. per opere di riqualificazione di via Caduti per la Libertà

Il Responsabile del Servizio

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/9/2005 con la quale è stata adottata la variante parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente per opere di riqualificazione di via Caduti per la Libertà;

Visto l'art. 17, comma 7, della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

rende noto

Che la deliberazione consiliare n. 39 del 28/9/2005 e gli elaborati del progetto di variante parziale al P.R.G.C. vigente relativo alle opere di riqualificazione di via Caduti per la Libertà, sono depositati presso la Segreteria del Comune e pubblicati all'albo pretorio per 30(trenta) giorni consecutivi dal 27.10.2005 al 25/11/2005 durante i quali chiunque può prenderne visione nel seguente orario:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore n. 12,30
- il lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30
- il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Dal 15° al 30° giorno di pubblicazione e più precisamente dal 10/11/2005 al 25/11/2005 chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi, redatte in duplice copia.

Le osservazioni e proposte dovranno essere presentate nel predetto termine mediante consegna all'Ufficio Protocollo del Comune.

Premosello-Chiovena, 19 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio
Panighetti Pietro

61

Comune di Prunetto (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.09.2005 "Modifiche all'art.2, comma 2°, del Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, la modifica dell'art.2 comma 2° del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2003 e successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 07.03.2005, come nel testo di seguito riportato "la commissione edilizia è organo tecnico composto da n. 6 componenti eletti dall'organo competente";

2) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte ed al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per le pubblicazioni previste dalla vigente normativa (Legge Regionale 08/07/1999 n. 19 art.3 comma 4);

3) Di dare atto che la modifica approvata entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

(omissis)

62

Comune di Re (Verbanò Cusio Ossola)

Avviso di approvazione di modifica al Regolamento Edilizio

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.09.2005 - "Modifica art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di modificare il vigente Regolamento Edilizio sostituendo testé dell'art. 2 con il seguente:

- comma 1: omissis
- comma 2: La Commissione è composta dal tecnico Comunale che la presiede, e da sei componenti, eletti dal Consiglio Comunale.
- comma 3: omissis

- comma 4: Non possono far parte della Commissione gli organi politici del Comune e contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

(omissis)

Restano invariati i commi: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

La presente modifica è stata adottata per adeguare il Regolamento Edilizio all'interpretazione del Ministero dell'Interno dell'art. 107 del TUOEL n. 267/2000 in merito all'esclusione degli organi politici dalle Commissioni Comunali.

Re, 12 ottobre 2005

Il Segretario Comunale
Il Responsabile del Servizio
Dario Cerizza

63

Comune di Recetto (Novara)

Modifica Regolamento Edilizio. Modifica composizione della Commissione Edilizia Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- Per i motivi premessi, di modificare il comma 2) dell'art. 2 del regolamento comunale edilizio al fine di escludere il sindaco o suo delegato dalla presidenza e di prevedere la presidenza della commissione da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, dando atto che il testo viene ad essere il seguente:

art. 2 " Formazione della Commissione Edilizia" quanto segue:

1. omissis...

2. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico che la presiede, e da SEI componenti, eletti dal Consiglio comunale.

(omissis)

- dare atto che la modifica rientra tra quelle conformi al regolamento regionale tipo ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

della presente delibera del Consiglio Comunale (legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, articolo 3 comma 3).

64

Comune di Rivalta di Torino (Torino)

Avviso di convocazione della conferenza di servizi finale. Ditte SVB - RPM

Il Responsabile del procedimento

Vista la richiesta presentata dalle ditte S.V.B. S.p.A. con sede in Torino e R.P.M. di E. Malesan & C. S.n. c. con sede in Rivalta, tendente ad attivare le procedure per la realizzazione di progetto di strutture a destinazione terziaria e commerciale sul territorio di Rivalta di Torino - Via Giaveno nn. 18 e 22, utilizzando le opportunità previste dal D.P.R. n. 447/98 e s.m.i.

Tenuto conto che ad oggi i parametri urbanistici del P.R.G.C. vigente non consentono l'accoglimento della richiesta avanzata dalle ditte suddette.

Visto il documento di programmazione urbanistica comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 20.12.2000, successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n. 42 del 26.05.2005.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 29.04.2004 che, nei termini in atto di indirizzo, ritiene proponibile l'intervento proposto dalle ditte S.V.B. S.p.A. e R.P.M. S.n. c. demandando, così come previsto, al Responsabile del Procedimento l'attivazione della Conferenza di Servizi secondo le modalità dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 447/98 e dell'art. 14 della Legge n. 241/90.

Visti i verbali delle precedenti Conferenze di Servizi:

Convoca

La Conferenza di Servizi finale per il giorno venerdì 4 novembre 2005, alle ore 10,00 presso la Sala Consiliare Comunale - Via Balma, 5 - Rivalta di Torino

che sarà chiamata a valutare la variazione urbanistica utile a ricevere la realizzazione di progetto di strutture a destinazione terziaria e commerciale, come da istanze e progetti presentati dalle ditte S.V.B. S.p.A. con sede in Torino, e R.P.M. di E. Malesan & C. S.n. c. con sede in Rivalta.

Alla Conferenza di Servizi sono invitati gli enti pubblici competenti e interessati a valutare tale variazione urbanistica.

Potranno inoltre intervenire soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione degli interventi in questione.

Gli enti pubblici competenti e i soggetti riconosciuti, ai sensi della Legge n. 241/1990, portatori di interessi relativi al progetto in questione, potranno prendere visione integrale dello stesso presentandosi all'Ufficio Urbanistica di questo Comune dalle ore 8,30 alle ore 12,00 (lunedì e venerdì) e dalle ore 8,30 alle ore 18,30 (mercoledì).

Osservazioni e/o memorie scritte dovranno essere presentate entro il giorno precedente a quello della Conferenza.

L'eventuale determinazione positiva della Conferenza di Servizi espressa nel verbale conclusivo della stessa, costituirà proposta di variante dello Strumento Urbanistico comunale vigente.

Rivalta di Torino, 18 ottobre 2005

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Imprese
Il Dirigente Settore Territorio e Ambiente
Valter Martino

65

Comune di Roburent (Cuneo)

Modifica Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di modificare, per i motivi in premessa indicati, il Regolamento Edilizio Comunale ed in particolare l'art. 2 - "Formazione della Commissione Edilizia", ed in particolare il comma 2 come di seguito riscritto:

"La Commissione Edilizia è composta dal Presidente e da 6 componenti eletti dal Consiglio Comunale"

2. di disporre la trasmissione della presente deliberazione consigliare e l'art. 2 del Regolamento Edilizio alla Giunta Regionale nonché la pubblicazione della stessa per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte così come disposto dall'art. 3 della L.R. 19/99 del 08.07.1999;

3. di dare atto che la presente deliberazione consigliare diverrà efficace con la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte così come sopra richiamato

Il Sindaco
Vallepiano Bruno

66

Comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29.9.2005: Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Con voto reso per alzata di mano unanime e favorevole;

delibera

1) Di approvare ai sensi art. 3, L.R. 19/99, il Regolamento Edilizio Comunale allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale è composto da:

- 72 articoli (da 1a 27; 27 bis; da 28 a 36; 36bis; da 37a 70)

- 9 modelli ed 1 appendice all'art. 31.

(omissis)

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/199, n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art 3, comma 3 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che il regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi

dell'art. 3 comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Segretario Comunale
Gabriele Somà

67

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Estratto bando di gara vendita farmacia comunale

Indirizzo: Via Macallè n. 9 - 12037 Saluzzo (CN) - (omissis)

Il giorno 16.11.2005 alle ore 15,00, nel Palazzo Comunale avrà luogo un pubblico incanto per il trasferimento della titolarità della farmacia comunale, sita in Via Vittime di Bologna 1

Prezzo a base d'asta: euro 1.043.000,00

Dovranno inoltre essere rilevare le intere giacenze di magazzino esistenti all'interno della farmacia al momento dei trasferimento

Deposito cauzionale: euro 104.300,00

La vendita avverrà mediante pubblico incanto ai sensi degli artt.73 lettera c), 75 e 76 commi. 1, 2, 3 del R.D. 827/24, ossia mediante offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta.

Ai sensi del comma 2 dell'art.12, della Legge 8 novembre 1991 n. 362 viene riconosciuto il diritto di prelazione, a parità di condizioni di aggiudicazione, a favore degli attuali gestori della farmacia comunale. Il termine per la presentazione dell'offerta è stabilito per le ore 12,00 del giorno 15.11.2005; i plichi dovranno pervenire conformemente alle modalità espresse nell'avviso integrale d'asta, pubblicato all'albo pretorio del Comune, sulla Gazzetta. Ufficiale della R.I. e sul sito internet all'indirizzo www.comune.saluzzo.en.it.

Informazioni e copia dell'avviso integrale d'asta possono essere richiesti all'Ufficio ragioneria del Comune di Saluzzo - Tel. 0175-211326 // fax 0175-211370.

Saluzzo, 11 ottobre

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Lorella Nari

68

Comune di San Carlo Canavese (Torino)

Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/09/2005 avente per oggetto: "Piano per l'Edilizia Economica Popolare Vigente. Approvazione progetto definitivo di variante ai sensi degli articoli 38,39,40 e 41 della L.R. n. 56/77 e s.m.i."

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di prendere atto dei provvedimenti assunti in merito al Piano per l'Edilizia Economica e Popolare di Questo Comune, ed in particolare della variante allo stesso adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/06/2005;

2) Di prendere atto dell'avvenuto deposito e pubblicazione della predetta deliberazione e suoi elaborati costituenti la variante al P.E.E.P. e della assenza di osservazioni nei termini di legge;

3) Di approvare, per quanto espresso in premessa ed ai sensi degli articoli 38, 39, 40 e 41 della legge regio-

nale 5/12/1997 n. ro 56 e s.m.i., la variante al vigente Piano per l'Edilizia Economica Popolare, per quanto concerne la zona R 3/7, così come indicato nelle planimetrie e nel quadro riepilogativo predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale, che vengono allegati a far parte integrante della presente deliberazione. In conseguenza di dette variazioni pertanto viene ridotta a 22,5 mq./abitante la dotazione di aree per servizi pubblici da dismettere, con monetizzazione delle aree residue e viene prevista la redistribuzione degli edifici sul lotto di intervento con la possibilità di realizzare edifici di tipo condominiale oltre che villette a schiera

4) Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico i conseguenti adempimenti relativi alla pubblicazione sul BUR della presente deliberazione ad avvenuta esecutività, al fine di fare assumere efficacia alla variante al Piano di Zona Approvata

(omissis)

69

Comune di Santo Stefano Roero (Cuneo)

Modificazione dell'art. 2 del Regolamento Edilizio. Approvazione

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all'art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo

2) l'art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da 7 componenti esperti in materia, eletti dall'Organo Comunale competente; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il Vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì far parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo Comunale che l'ha designata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo organo predetto la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:
- per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dall'Organo Comunale che ha provveduto alla designazione.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza emessa dall'organo comunale preposto.
- 3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.
- 6) Di incaricare il Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di legge.

70

Comune di Tollegno (Biella)

Estratto della deliberazione n. 26 del 29/06/2005 adottata dal Consiglio Comunale per la modifica del Regolamento Edilizio

(omissis)
delibera

1. Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia il comma 2 è abrogato e sostituito dal presente. 2) La commissione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico o da chi legalmente lo sostituisce che la presiede, e da n. 6 componenti eletti dal Consiglio Comunale. Dopo il comma 2 viene aggiunto il comma 3 e conseguentemente vengono rinumerati i successivi: 3) per la mancanza non rimediabile di dotazione organica per il conferimento della responsabilità della posizione organizzativa del Settore Tecnico la medesima sia assunta dal Sindaco o da un assessore, nella sua prima seduta utile successiva, la Commissione Edilizia provvederà ad eleggere al proprio interno il Presidente. Al termine del comma 5 (ora comma 6) vengono aggiunte le seguenti parole: i Consiglieri Comunali, gli assessori ovvero il Sindaco o comunque gli organi politici.

2. Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia: al comma 2 la parola Sindaco è abrogata e sostituita con "Presidente" fermo il resto.

(omissis)

Tollegno, 14 ottobre 2005

71

Comune di Tonco (Asti)

Approvazione definitiva Classificazione Acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Procedimento
rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/09/2005 è stata approvata definitivamente la classificazione acustica del territorio comunale;

Che copia della documentazione suddetta, completa di tutti gli elaborati, è stata trasmessa alla Regione Piemonte, alla Provincia di Asti ed all'ARPA;

che il Piano di Classificazione Acustica è disponibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Tonco, 13 ottobre 2005

Il Responsabile del Procedimento
Lucia Fiorella Spriano

72

Comune di Torre Bormida (Cuneo)

Deliberazione del C.C. n. 18 del 29.9.2005: Modifica dell'art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia - del vigente Regolamento Edilizio

Il Consiglio Comunale
(omissis)

A voti unanimi resi per alzata di mano;
delibera

Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la sostituzione dell'art. 2 "Formazione della Commissione Edilizia" del vigente Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, con il seguente testo:

"1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. Fanno parte della Commissione Edilizia n. 5 componenti eletti dal Consiglio Comunale. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dai membri della Commissione, prescegliendoli tra i cinque componenti, nel corso della prima seduta, con separata votazione.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nella materia attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli, un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono fare parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono fare parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, i componenti del Consiglio e della Giunta del Comune di Torre Bormida.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

- per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
- per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

10. Il Sindaco, acquisite tutte le nomine, dà atto con proprio provvedimento dell'intervenuta costituzione della Commissione Edilizia, notifica le nomine ai singoli componenti e convoca la prima riunione, che sarà presieduta dal componente più anziano di età tra i presenti."

Di dichiarare che il Regolamento Edilizio, a seguito delle modificazioni apportate, è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691, per il quale è consentita l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999.

Di dare atto che il Regolamento Edilizio modificato, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Responsabile del Servizio
Antonio Gallizzi

73

Comune di Vaie (Torino)

Estratto avviso di licitazione privata per il Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2006/2010

Termine di ricezione domande di partecipazione:
15/11/2005

Aggiudicazione: Licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 157 del 17/03/1995 e s.m.i. sulla base degli elementi indicati nel disciplinare di gara.

Il bando-avviso di gara è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune.

E' possibile richiedere copia della documentazione (bozza di convenzione e disciplinare di gara) telefonando ai nn. 011-9649020/ 011-9634600 o inviando una e-mail all'indirizzo vaie@reteunitaria.piemonte.it

Vaie, 24 ottobre 2005

Il Responsabile Servizio Finanziario
Franca Benedetti

74

Comune di Valloriate (Cuneo)

Delibera Consiglio Comunale n. 18/2005 - Modifica delibera C.C.n. 13/2005 ad oggetto -Approvazione modifica del Regolamento Edilizio, ai sensi art.3 c.10 L.R. 19/99" e riapprovazione

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di modificare il 2° comma dell'art. 2 del Regolamento Edilizio approvato con atto del Consiglio Comu-

nale n. 13 del 23.06.2005, portando il numero dei componenti della Commissione Edilizia da 3 a 5 membri;

Di richiamare come parte integrante del presente atto le motivazioni di cui in premessa dell'atto C.C. n. 13 del 23.06.2005;

Di riapprovare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all'art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

2) l'art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

"Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da nr. 5 componenti designati dall'organo competente; I componenti, nella prima seduta, eleggono Presidente e vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

75

Comune di Varallo (Vercelli)

Deliberazione C.C. n. 36 del 30.09.2005 - Regolamento Edilizio Comunale - Abrogazione lett. a) art. 1 e artt. 2, 3 e 4 per eliminazione Commissione Edilizia e provvedimenti conseguenti

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

1) di stabilire che è abolita la Commissione Edilizia Comunale, non ritenendo questa un Organismo indispensabile, e conseguentemente sono abrogati l'art. 1 lett. a) e gli artt. 2, 3 e 4 del vigente Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 10.06.2003.

2) di dare atto che tutte le funzioni spettanti per legge, statuto e regolamento sono demandate al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

3) (omissis)

4) (omissis)

Il Responsabile del Servizio

Piero Niccolai

76

Comune di Varallo (Vercelli)

Deliberazione C.C. n. 37 del 30.09.2005 - Adozione definitiva Piano per gli Insedimenti Produttivi area K12

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1 - di approvare il Piano per gli Insedimenti Produttivi area K12, composto dagli elaborati prodotti dai professionisti arch. Giampiero Gioria e Sylvie Giulini dal titolo:

- Piano per gli Insedimenti Produttivi area K12 contenente: relazione, piano particellare di esproprio, norme di attuazione, indicazioni tipologiche e di arredo urbano, progetto di massima OO.UU.;

- Piano per gli Insedimenti Produttivi area K12: tavola di progetto

2 - di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ad esecutività avvenuta;

3 - di provvedere affinché il piano venga depositato presso la Segreteria del Comune e provvedere affinché una copia della deliberazione del Consiglio Comunale completa degli elaborati costituenti il Piano per gli Insedimenti Produttivi sia trasmessa alla Regione per conoscenza.

Il Responsabile del Servizio

Piero Niccolai

77

Comune di Veruno (Novara)

Art. 17 com. 4 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni. Variante al P.R.G.C. Adeguamento geologico

Il Responsabile del Servizio

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 11/08/2005 con la quale si è provveduto ad adottare al progetto preliminare di Variante al PRGC per la revisione generale e di adeguamento geologico

Visto l'art. 17 della L.R. 5/12/77 n. 56 e smi e l'art.20 LR 40/98.

rende noto

Che le integrazioni al progetto preliminare di variante al piano Regolatore Generale Comunale saranno pubblicate per estratto all'albo pretorio e depositate presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi, compresi i festivi dal 17 Ottobre 2005 al 15 Novembre 2005.

Chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari:

- Giorni feriali: da lunedì a sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30

- Giorni festivi dalle ore 11:00 alle ore 12:00.

Veruno, 12 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio

Giovanni Omarini

78

Comune di Villafalletto (Cuneo)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 28.09.2005 - Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 19 del 08.07.1999

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di abrogare il vigente Regolamento Edilizio omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto provveditoriale n. 3033/URB in data 24.01.64 e s.m.i..

2. Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 19 del 08.07.1999, il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di dare atto che il Regolamento è composto da: n. 71 articoli (n. 70 articoli, n. 1 articolo "Art. 27 bis" relativo a disposizioni transitorie); n. 8 modelli e n. 1 appendice all'art. 31.

4. Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29.07.1999.

5. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 19 del 08.07.1999.

6. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. n. 19 del 08.07.1999 alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica.

79

Comune di Villanova Mondovì (Cuneo)

Deliberazione C.C. n. 33 del 22.09.2005 - Regolamento Edilizio - Approvazione Modifiche

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 10 della L.R. 19/99, le modifiche al regolamento edilizio comunale vigente così come evidenziate nel testo del regolamento allegato alla presente deliberazione.

2. Di dichiarare che il testo delle modifiche approvate è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

3. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

4. Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

5. Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Giancarlo Orsi

80

Comune di Viverone (Biella)

Avviso di avvenuta approvazione progetto definitivo piano di Zonizzazione Acustica del territorio di Viverone

Il Responsabile del Servizio Tecnico
rende noto che

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 08.08.2005 ai sensi della L.R. 20.10.2000 n. 52, si è proceduto:

1) Alla approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate alla proposta di zonizzazione acustica adottata con deliberazione C.C. n. 41 in data 18.12.2003;

2) Alla approvazione ai sensi dell'art. 7 della legge Regionale 52/2000, del progetto definitivo del piano di classificazione acustica comunale redatto dall'ARPA - Dipartimento di Biella composto dai seguenti elaborati: - a. Relazione Descrittiva; b. Norme tecniche di attuazione; c. Allegato 4.1.- Planimetria Fase II - Scala 1:10000; d. Allegato 4.2. - Planimetria Fase II - Scala 1:5000; e. Allegato 4.3 - Planimetria Fase III - Scala 1:10000; f. Allegato 4.4 - Planimetria Fase III - Scala 1:5000; g. Allegato 4.5 - Planimetria Fase IV - Scala 1:10000; h. Allegato 4.6 - Planimetria Fase IV - Scala 1:5000.

Viverone, 26 settembre 2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Aldo Tondella

81

Provincia di Alessandria

D.D. 19 settembre 2005 n. 639 - L.R. 45/1989. Proroga dell'autorizzazione rilasciata con D.P.G.R. n. 3551 del 11/09/1996 alle Ditte: Guglielmo Sergio, Guazzo Paola Giovanna, Gandino Andrea, Cotella Marisa, Cesa s.a.s., Cappellette s.a.s., per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria del P.E.C.O. n. 1, Via Cappellette - Ovada (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

82

Provincia di Alessandria

D.D. 21 settembre 2005 n. 640 - L.R. 45/1989. Ditta Cerruti Marco. Variante all'autorizzazione rilasciata con D.P.G.R. n. 3484 del 09/08/1995, e D.D. n. 496 del 19/05/2003, per la realizzazione di lotti per edifici uni-bifamiliari con annesse opere di urbanizzazione primaria e secondaria sul P.E.C.O. n. 1 "S. Carlo" nel Comune di Rocca Grimalda (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

83

Provincia di Alessandria

D.D. 30 settembre 2005 n. 653 - L.R. 45/1989. Ditte Erde srl, Idrotecno A s.r.l., Opere s.r.l. e Marengo Giovanni Giuseppe. Autorizzazione ad effettuare modificazioni e trasformazioni d'uso del suolo per l'esecuzione di opere di urbanizzazione in area produttiva identificata a P.E.C. 1/d in regione Martinetti nel Comune di Acqui Terme (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

84

Provincia di Alessandria

D.D. 4 ottobre 2005 n. 663 - L.R. 45/1989. Ditta Alossa Giancarlo in qualità di Presidente pro tempore della Società Semplice Acquedotto Rurale "Bricco Nobile". Autorizzazione ad effettuare modificazioni e trasformazioni d'uso del suolo relative ad opere di ristrutturazione e potenziamento dell'Acquedotto Rurale "Bricco Nobile" nel Comune di Ponti (AL), in località Oliveta

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

85

Provincia di Alessandria

D.D. 5 ottobre 2005 n. 664 - L.R. 45/1989. Ditta Ottazzo Gisella. Autorizzazione ad effettuare modificazioni e trasformazioni d'uso del suolo per lavori di movimento terra con compenso scavo e riporto per reimpianto di vigneto in regione Casolo nel Comune di Strevi (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

86

Provincia di Alessandria

D.D. 06 ottobre 2005 n. 666 - L.R. 45/1989. Ditta Antoniazzi Bruno. Autorizzazione ad effettuare modificazioni e trasformazioni d'uso del suolo per la realizzazione di

fabbricato unifamiliare sul lotto A all'interno del P.E.C. n. 1 in località Viotti nel Comune di Cartosio (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

87

Provincia di Alessandria

D.D. 06 ottobre 2005 n. 667 - L.R. 45/1989. Ditta Antoniazzi Bruno. Autorizzazione ad effettuare modificazioni e trasformazioni d'uso del suolo per la realizzazione di fabbricato unifamiliare sul lotto B all'interno del P.E.C. n. 1 in località Viotti nel Comune di Cartosio (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

88

Provincia di Asti - Settore Ambiente - Servizio Risorse Idriche
Pratica n. 728/05 - Concessione di derivazione d'acqua da un pozzo in Comune di Mombercelli

Il Dirigente del Servizio Ambiente

Vista la domanda presentata in data 01/08/2005 dal Sig. Drago Pierguido (omissis) in qualità di legale rappresentante del Comune di Mombercelli (AT), con sede in Piazza Alfieri 2, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da un pozzo con le seguenti caratteristiche:

Portata massima 2,50 l/s; portata media 1,50 l/s; volume massimo annuo 10.000 mc/anno ad uso civile.

Comune dove è ubicata l'opera di presa Mombercelli, F10 e p 91;

Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: da 01/04 a 30/09;

Acquisiti i pareri prescritti;

Vista la L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i., che attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Visto il D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R Regolamento Regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29/12/2000 n. 61)";

Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;

ordina

che la domanda di derivazione n. 718/05 sopraccitata allegata in copia al presente avviso, ed i documenti ad essa allegati, siano depositati presso Questo Servizio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi a decorrere dal 18/10/2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio;

che copia della predetta ordinanza, unita a copia dell'istanza, sia pubblicata, dal 18/10/2005, per giorni 15 (quindici) consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune di Mombercelli (AT);

che la visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art 14 della L. n. 241/90 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 24/11/2005, con ritrovo alle ore 10:00 presso la Saletta Ambiente della Provincia

di Asti; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data;

che la presente ordinanza venga pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e Avvisi del sito internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria relativa alla prima domanda;

che copia dell'ordinanza sia inoltre trasmessa all'Autorità Di Bacino Del Fiume Po; all'A.I.P.O.; all'A.R.P.A. Dipartimento Prov.le di Asti; al Comando R.F.C. Interregionale Nord; al richiedente.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90; a tal proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Asti, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Risorse Idriche e la persona responsabile del procedimento è la Dott.ssa M. Carmen Gatti.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, se necessaria.

Asti, 13 ottobre 2005

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

89

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 18 giugno 2001 del "Club Alpino Italiano Sezione di Biella", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso potabile, da una sorgente ubicata in Comune di Andorno Micca. Assenso. P.P.Andorno Micca 3

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 22 luglio 2004 dal Sig. Acquadro Wilmer, in qualità di Presidente della Sezione di Biella del Club Alpino, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R al "Club Alpino Italiano Sezione di Biella", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 2 (due) e medi 0,00016 (zerovirgolazerozerosedici) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 5 (cinque), prelevati da n. 1 (una) sorgente ubicata in località Colle Mologna Grande Rifugio Rivetti del Comune di Andorno Micca, foglio n. 9, particella n. 18, da adibire ad uso potabile;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 106,03 (centoseivirgolazerotre) previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non

possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

Biella, 7 ottobre 2005

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

90

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 8 agosto 2000 della Ditta "F.C.B. Filatura Cardata Biellese Aldo Boglietti S.r.l.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua da un pozzo ubicato in -comune di Ponderano, per uso produzione di beni e servizi (industriale). Assenso. P.P. Ponderano 2

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 23 settembre 2004 dalla Sig.ra Bonino Maria, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R alla Ditta "F.C.B. Filatura Cardata Biellese Aldo Boglietti s.r.l.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1 (uno) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 500 (cinquecento), prelevati da un pozzo ubicato in Comune di Ponderano, foglio di mappa n. 1, particella n. 6/B, da adibire ad uso produzione di beni e servizi (industriale);

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 15 (quindici), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 265,07 (duecentosessantacinquevirgolazerosette) previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di

riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

Biella, 7 ottobre 2005

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

91

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 1 agosto 2000 della Ditta "Tintoria Vallengia di R. Canavera & C. s.a.s." di concessione preferenziale di derivazione d'acqua da un pozzo ubicato in Comune di Andorno Micca, da adibire ad uso produzione di beni e servizi (industriale) e civile. Assenso. P.P. Andorno M. 1

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 1 luglio 2004 dal Sig. Canavera Riccardo, in qualità di Socio Accomandatario della Ditta, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R alla Ditta "Tintoria Vallengia di R. Canavera & C. s.a.s.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 4 (quattro) e medi 0,031 (zerovirgolazerotrentuno) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 1.000 (mille), prelevati da un pozzo ubicato in Via Galliari n. 266 del Comune di Andorno Micca, foglio di mappa n. 12, particella n. 5, da adibire ad uso produzione di beni e servizi (industriale) e civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 15 (quindici), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 530,15 previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e con-

guaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

Biella, 7 ottobre 2005

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

92

Provincia di Biella

Concessione derivazione d'acqua ditta "Trabaldo Togna S.p.A." da pozzi ubicati in località Pianceri del Comune di Pray

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 23 luglio 2004 dal Sig. Trabaldo Togna Stefano, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R alla Ditta "Trabaldo Togna S.p.A.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 2,5 (duevirgolacinque) e medi 1,5 (unovirgolacinque) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 50.000 (cinquantamila), prelevati da n. 3 (tre) pozzi ubicati in località Pianceri del Comune di Pray, foglio di mappa n. 19, particelle n. 157, 153 e 1981, da adibire ad uso produzione di beni e servizi (industriale e raffreddamento);

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 15 (quindici), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 1790,72 previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e con-

guaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

Biella, 7 ottobre 2005

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

93

Provincia di Biella

Concessione derivazione d'acqua da sorgenti ubicate nelle località Strona - Pania e Murazze del Comune di Valle San Nicolao

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 16 luglio 2004 dal Sig. Guido Bordignon, in qualità di Sindaco del Comune richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R al Comune di Valle San Nicolao, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1,066 (unovirgolazerosessantasei) e medi 1,03 (unovirgolazero-tre) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 32.530 (trentadue milacinquecentotrenta), prelevati da n. 3 (tre) sorgenti ubicate nelle località Strona, Pania e Murazze del Comune di Valle San Nicolao, codici univoci BI-S-00212, BI-S-00211 e BI-S-00210 da adibire ad uso potabile;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 298,46 (duecentonovantottovirgolaquarantasei) previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del

D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

Biella, 7 ottobre 2005

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

94

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 17 agosto 2000 della Ditta "Sfilacciatura Estense s.n. c.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 3 (tre) pozzi ubicati in Comune di Mottalciata, per uso civile (antincendio). Assenso. P.P.

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 6 luglio 2004 dal Sig. Manzato Antonio, in qualità di Socio della Ditta, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R alla Ditta "Sfilacciatura Estense s.n. c.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec medi 0,003 (zerovirgolazerozerotre) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 100 (cento), prelevati da n. 3 (tre) pozzi ubicati in località Roncalbino del Comune di Mottalciata, foglio di mappa n. 10, particelle n. 203 e 171, da adibire ad uso civile (antincendio);

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrisponden-

te canone demaniale, in ragione di annui Euro 107,45 (centosettevirgolaquarantacinque) previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

Biella, 7 ottobre 2005

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

95

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 16 agosto 2000 della Ditta "Adolfo Trbaldo & Figli S.r.l.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua da un pozzo ubicato in Comune di Pray, per uso produzione di beni e servizi (industriale) e civile. Assenso. P.P. Pray 2

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 29 luglio 2004 dal Sig. Girardi Mauro, in qualità di Amministratore Unico della Ditta, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R alla Ditta "Adolfo Trbaldo & Figli s.r.l. ", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 16 (sedici) e medi 0,03 (zerovirgolazerozerotre) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 1.250 (milleduecentocinquanta), prelevati da un pozzo ubicato in Comune di Pray, foglio di mappa n. 18, particella n. 318, da adibire ad uso produzione di beni e servizi (industriale di processo) e civile (igienico);

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 15 (quindici), successivi e con-

tinui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 530,15 previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

Biella, 7 ottobre 2005

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

96

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e agricoltura

Istanze 1° dicembre 1992 e 10 dicembre 1992 del Comune di Pralungo per subingresso e rinnovo con varianti, in sanatoria, della concessione di derivazione d'acqua da sorgenti tributarie del torrente Oropa, in regione "Sette Faggi" e "Sotto Miravalle" del Comune di Biella, per scopi potabili, già in capo alla "Società Anonima Cooperativa Acqua Potabile di Pralungo" e oggetto del D.M. 22 luglio 1966 n. 1012. Assentita con D.D. n. 5621 in data 27 dicembre 2004. - Pratica n. 34/ b

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 26 agosto 2003 dal Signor Carlo Ganni, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Pralungo, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei prov-

vedimenti previsti dall'articolo 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Comune di Pralungo (omissis) il subingresso nella titolarità ed in sanatoria il rinnovo con varianti della concessione di derivare da nove sorgenti tributarie del bacino del torrente Oropa, nonché dal rio Grande e rio Furia, prese tutte ubicate in territorio del Comune di Biella, una quantità d'acqua in misura eguale e non superiore a moduli 0,124 (lt./sec. 12,4), cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 372.000 mc, da utilizzare per scopi potabili dei cittadini del medesimo Comune di Pralungo, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel bacino del torrente Oropa od, in alternativa, nel collettore "CO.R.D.A.R. - Biella"; Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 23 dicembre 1991, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione oggetto del D.M. n. 1.012/66, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data del canone annuo di 15,49 Euro, pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1 gennaio 1994 del canone annuo di 258,23 Euro, pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36; dal 1 gennaio 1997 del canone annuo di 264,68 Euro, pari al minimo ammesso ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 1998 del canone annuo di 269,45 Euro, pari al minimo ammesso ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 1999 del canone annuo di 273,49 Euro, pari al minimo ammesso ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2000 del canone annuo di 276,77 Euro, pari al minimo ammesso ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2001 del canone annuo di 281,48 Euro, pari al minimo ammesso ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2002 del canone annuo di Euro 284,86, pari al minimo ammesso ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, dal 1 gennaio 2003 del canone annuo di Euro 288,85, pari al minimo ammesso ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002, n. 430 e dal 1 gennaio 2004 del canone annuo di Euro 293,76, pari al minimo ammesso ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto del disciplinare n. 1378 di Rep. in data 26 agosto 2003

Art. 8 - Garanzie da osservarsi -

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque e della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse

la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 10 ottobre 2005..

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

97

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 2877 in data 25.07.2005 - Istanza in data 21 febbraio 2003 della ditta "Filatura Marchi Giovanni S.p.A" per subingresso con varianti a concessione di derivazione d'acqua assentita con D.G.R. 28 marzo 1989 n. 40-27584. Assentito con D.D. n. 2877 in data 25 luglio 2005

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 15 novembre 2004 dal Sig Massimo Marchi, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta "Filatura Marchi Giovanni S.p.A.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Filatura Marchi Giovanni S.p.A." (omissis), il subentro nella titolarità, con varianti, alla concessione oggetto della D.G.R. 28 marzo 1989 n. 40-27584, per continuare a derivare una quantità d'acqua stabilita in misura eguale e non superiore a litri al secondo 2,80 - cui corrisponde un volume massimo annuo di 88.300 metri cubi, da n. 4 sorgenti tributarie del bacino del Rio Sobbia ubicate in Comune di Andorno Micca, ad uso Civile, con obbligo di restituzione dei refluvi di scarico; (omissis)

Di accordare il trasferimento della titolarità e la variante alla concessione di che trattasi a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare, mentre la variazione del canone demaniale annuo dovuto per effetto della suddetta concessione, decorrerà dall'annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento di assenso, il quale viene fissato in misura pari al minimo ammesso previsto per l'uso Civile, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004 n. 319 - fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1489 di Rep. in data 15 novembre 2004

Art. - 6 - Riserve e Garanzie da Osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualsiasi mole-

stia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea alimentante le sorgenti in parola in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

Biella, 10 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

98

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Istanza in data 29 aprile 2003 della Ditta "Pettinatura di Verrone S.p.A" per variante a concessione di derivazione d'acqua da falde sotterranee profonde, mediante n. 2 pozzi in Comune di Verrone, per uso Produzione Beni e Servizi e Civile già oggetto delle D.D. 23 febbraio 2001 n. 485 e D.D. 5 luglio 2001 n. 2024. Assentita con D.D. 27 luglio 2005 n. 2929. - Prat. n. 641

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare aggiuntivo di concessione sottoscritto in data 3 marzo 2005 dal Sig. Chimetto Lorenzo, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta "Pettinatura di Verrone S.p.A.", relativo alla variante alla concessione di derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi dell'articolo 27 - comma 8 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, in deroga ai disposti dell'art. 16 - comma 1 del medesimo Regolamento Regionale nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Pettinatura di Verrone S.p.A." (omissis) - la variante alla concessione di derivazione d'acqua da falde sotterranee profonde, in Comune di Verrone, per continuare a prelevare un quantitativo di litri al secondo massimi 11,00 e medi 6,00 - cui corrisponde un volume massimo annuo di 180.000 metri cubi d'acqua, assentita per uso Produzione beni e servizi e Civile con D.D. 23 febbraio 2001 n. 485 e D.D. 5 luglio 2001 n. 2024;

Di dare atto che la variante consiste nella sostituzione di uno dei 2 pozzi già esistenti utilizzati per l'emungimento dell'acqua, avente profondità di mt. 90 - ubicato in Comune di Verrone (foglio n. 1 - mappale n. 68) mediante l'utilizzo di un nuovo pozzo della profondità di mt. 151 (ubicato sul foglio n. 1 - mappale n. 13) la cui costruzione è stata autorizzata con D.D. 17 maggio 2004 n. 2303 e nella sigillatura del vecchio pozzo non più produttivo, senza modifica alcuna delle restanti condizioni d'esercizio della derivazione.

Di accordare la variante alla concessione di derivazione d'acqua di che trattasi a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute sia nel disciplinare originario, sottoscritto in data 18 ottobre 2000 n. 855 di repertorio, che in quello aggiuntivo sottoscritto in data 3 marzo 2005, con la condizione che, qualora le prescrizioni contenute in entrambi fossero in contrasto tra loro, si intendono prevalenti quelle contenute in quest'ultimo e subordinatamente al pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale annuo dovuto in base all'originaria concessione, fatto salvo ogni adeguamento e conguaglio ai sensi della vigente normativa. (omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1491 di Rep. in data 3 marzo 2005

Art. 11 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 10 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

99

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Istanza in data 8 luglio 1999 della Sig.a Cerrone Marica Elena per concessione di derivazione d'acqua da una sorgente ubicata in Comune di Valle San Nicolao, ad uso Civile, in concorrenza con i Sigg.ri Camatel Roberto e Gaudino Rita. Assentita con D.D. n. 2943 in data 27 luglio 2005

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di equiparare, per le motivazioni sopra esposte, l'istanza in data 8 giugno 1999 presentata in data 8 luglio 1999 dalla Sig.a Cerrone Marica Elena, (omissis) tendente ad ottenere la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua da una sorgente, ubicata in Comune di Valle San Nicolao (foglio n. 15 - mappale n. 368) per uso Civile, a istanza di concessione preferenziale, poiché le caratteristiche della derivazione e la natura della fonte idrica possiedono i requisiti stabiliti dall'art 1 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, dall'art. 1 del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238 e dal D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R. Di accogliere parzialmente l'istanza sopra indicata, allo scopo di assentire alla Sig.a Cerrone Marica Elena la concessione preferenziale d'uso del 50% della risorsa idrica scaturente dalla sorgente in parola, al fine di consentirle l'utilizzo dell'acqua per gli scopi e le finalità già praticate in passato. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 11 gennaio 2005 dalla Sig.a Cerrone Marica Elena, in qualità di titolare dell'istanza di concessione datata 8 giugno 1999, relativa alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003

n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge; Di rettificare, per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate e recepite, l'art. 1 del predetto disciplinare, mediante integrale sostituzione del medesimo con il seguente:

ART.1 - Quantita' dell'acqua derivabile e luogo di captazione

"La quantità d'acqua complessiva concessa, derivabile da una sorgente ubicata in Comune di Valle San Nicolao, viene fissata in misura pari al 50% stimato della sua naturale portata idrica e non superiore a litri al secondo 0,0225 cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi 709,56".

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Sig.a Cerrone Marica Elena, la concessione preferenziale di derivare da n. 1 sorgente ubicata in Comune di Valle San Nicolao, una quantità d'acqua pari al 50% stimato della sua naturale portata idrica e fissata in misura non superiore a lt/sec. 0,0225, cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi 709,56 da utilizzare per uso Civile (ovvero per scopi igienico e assimilabili praticati dalla Sig.a Cerrone a servizio degli immobili di sua proprietà, adibiti a civile abitazione). Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 2, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 30 successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 10 agosto 1999 dell'annuo canone di Euro 98,46 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2000 dell'annuo canone di Euro 99,64 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2001 dell'annuo canone di Euro 101,33 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2002 dell'annuo canone di Euro 102,55 - pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2003 dell'annuo canone di Euro 103,99 - pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002, n. 430 - dal 1 gennaio 2004 dell'annuo canone di Euro 105,76 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 21 ottobre 2003 n. 293 - dal 1 gennaio 2005 dell'annuo canone di Euro 107,45 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n. 319 - fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Di disporre, per le motivazioni in premessa illustrate, l'archiviazione d'ufficio dell'altra istanza, datata 14 dicembre 1998, presentata in data 28 dicembre 1998 dai Sigg.ri Camatel Roberto e Gaudino Rita, residenti in Comune di Valle San Nicolao - via Gaudino n. 9, tendente ad ottenere la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua dalla medesima sorgente, per cui viene assentita, alla Sig.a Cerrone Marica Elena, la concessione preferenziale, con il presente Provvedimento. Di dare atto che tale archiviazione si rende necessaria per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito dell'acquisizione in pro-

prietà da parte dei Sigg.ri Camatel Roberto e GAUDINO Rita del terreno su cui insiste l'occhio della sorgente stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché dell'art. 5 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii., oltre che per accertata mancanza d'uso dell'acqua da parte dei Sigg.ri Camatel - Gaudino antecedentemente alla data della domanda di concessione, quale presupposto fondamentale in caso di richiesta di concessione di derivazione d'acqua in sanatoria. Di fare salvi i diritti dei proprietari del fondo su cui insiste la sorgente in parola, nelle persone dei Sigg.ri Camatel Roberto e Gaudino Rita, i quali possono liberamente estrarre e utilizzare per scopi domestici, il restante 50% della portata idrica naturale scaturente dalla sorgente in questione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii.; Di stabilire che le opere di presa relative alla derivazione in oggetto, come accertate in sede di Visita Locale d'Istruttoria, effettuata in data 20 ottobre 2000 dal Servizio Provinciale Risorse Idriche, dovranno essere adeguate, mediante l'adozione delle opportune opere strutturali, al fine di ripartire in misura eguale la portata idrica scaturente dalla sorgente, tra la Sig.a Cerrone Marica Elena (concessionaria) ed i Sigg.ri Camatel Roberto e Gaudino Rita, (in qualità di proprietari del fondo e liberi utilizzatori della risorsa ai sensi della vigente normativa). (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del disciplinare n. 1493 di Rep. in data 11 gennaio 2005

Art. 9 - Riserve e Garanzie da osservarsi -

Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengono pregiudicati dalla presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea alimentante le sorgenti, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

Biella, 10 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

100

Provincia di Biella

Istanza in data 20 novembre 2002 della ditta "Filatura Erredi S.p.A" per concessione in deroga ai disposti della L.R. n. 22/96 e ss.mm.ii. di derivazione d'acqua da falde sotterranee profonde, a mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Villanova Biellese, ad uso Produzione Beni e Servizi e Civile. Assentita con D.D. n. 2945 in data 27 luglio 2005 - Pratica n. 241BI

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 22 dicembre 2004 dal Sig Sergio Panzera, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta "Filatura Erredi Spa", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi degli artt. 2 - comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R ed in deroga ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. nonché art. 16 comma 2 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Filatura Erredi Spa" (omissis), la concessione di derivazione di litri al secondo massimi 2,00 e medi 1,00 d'acqua, cui corrisponde un volume massimo annuo di 30.000 metri cubi, da falde sotterranee profonde a mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Villanova Biellese (foglio n. 7, mappale n. 121), da utilizzarsi per produzione di beni e servizi (umidificazione ambienti connessa con attività di processo tessile) e scopi civili (integrazione vasca di riserva impianto antincendio), senza restituzione apprezzabile di reflui di scarico;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art 24, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni quindici (15) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.790,72, pari al minimo ammesso per l'uso "produzione di beni e servizi", per prelievi annui superiori a 2.500 metri cubi e previsto per l'anno solare 2005, ai sensi dell'art 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 10 novembre 2004 n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1495 di Rep. in data 22 dicembre 2004

Art. - 11 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario e' tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 10 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

101

Provincia di Novara

Ordinanza relativa alla concessione di derivazione d'acqua di 1 pozzo in misura di lt/s. 1,5, in Comune di Castello Sopra Ticino, per uso produzione di beni e servizi richiesto dalla ditta Luna Rossa S.r.l.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 30/09/2004 della Società Luna Rossa S.r.l. corredata dal progetto a firma Dott. Geol. Roberto Carimati, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da 1 pozzo della profondità di mt. 30.00 in Comune di Castelletto Sopra Ticino nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 1 particella n. 301, da utilizzarsi per uso produzione di beni e servizi;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n. 99 in data 11/01/2005;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n. 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n. 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

ordina

La domanda in data 30/09/2004 della Società Luna Rossa S.r.l. sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - C.so Cavour n. 2 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 27/10/2005 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 27/10/2005, all'Albo Pretorio del Comune di Castelletto Sopra Ticino e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - C.so Cavour n. 2 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 15/11/2005 alle ore 11,00 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Castelletto Sopra Ticino sito in Piazza F.lli Cervi.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

102

Provincia di Torino

Prat. n. 133/2003. Occupazione d'urgenza degli immobili necessari all'adeguamento viario del collegamento S.P. n. 169 della Val Germanasca con la S.P. 166 della Val Chisone in Comune di Pomaretto. XX Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006"

Il Dirigente del servizio espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1

In favore della Provincia di Torino e' stato autorizzato il procedimento espropriativo per la durata di cinque anni, decorrenti dal 2 dicembre 2004 data del provvedimento con cui venne dichiarata la pubblica utilità e con cui si fissavano i termini del procedimento espropriativo

e dei lavori sugli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa e descritti nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione; con il presente provvedimento si dispone l'occupazione d'urgenza sugli immobili stessi.

Art. 2

Il Geom. Ottavio Castelletti (omissis) dipendente della Provincia di Torino - Servizio Espropriazioni - con la qualifica di Geometra - è stato incaricato per la redazione degli stati di consistenza e per l'immissione nel possesso così come previsto nel possesso così come previsto dall'art. 3 della legge 1 del 3/01/1978 per le aree in premessa indicate.

Art. 3

La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 4

La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 5

La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 6

Estratto della presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione e del Comune di Pomaretto.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 11 ottobre 2005

Il Dirigente del servizio espropriazioni
Laura Donetti

103

Provincia di Torino

Prat. n. 135/2003. Occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla sistemazione e messa in sicurezza del tratto Pinerolo - Piosasco. XX Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006". Opere connesse

Il Dirigente del servizio espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1

In favore della Provincia di Torino e' stato autorizzato il procedimento espropriativo per la durata di cinque anni, decorrenti dal 16 novembre 2004, data del provvedimento con cui venne dichiarata la pubblica utilità e con cui si fissavano i termini del procedimento espropriativo e dei lavori sugli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa e descritti nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della

presente determinazione; con il presente provvedimento si dispone l'occupazione d'urgenza sugli immobili stessi.

Art. 2

La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 3

La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 4

La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 5

Estratto della presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione e del Comune di Cumiana, Roletto, Frossasco e Piossasco.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 11 ottobre 2005

Il Dirigente del servizio espropriazioni
Laura Donetti

104

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Verdassa e dal rio Tornetto rispettivamente in Comune di Ingria e Frassinetto

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 660-413237 del 4.10.2005 - Codice univoco: TO-A- 10098, TO-A-10099, TO-A-10099, TO-A-10100

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Idroelettrica Farla S.r.l.,(omissis) con sede legale in Bassano del Grappa (VI) Via Verci n. 8, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Verdassa e dal rio Tornetto rispettivamente in comune di Ingria e Frassinetto già assentata con R.D. n. 6703 del 21.11.1938, in misura di mod. max 2.00 e mod. medi 1.50 complessivi e contemporaneamente di assentire la concessione preferenziale di derivazione d'acqua, accessoria alla precedente, dal rio Camossaio, in misura di mod. max 0.78 e mod. medi 0.11, per produrre sul salto di metri 341.34, con la portata media totale di mod. 1.61, la potenza nominale media di kW 539.56;

2. di prendere atto che la Idroelettrica Farla S.r.l.,(omissis) con sede legale in Bassano del Grappa

(VI) Via Verci n. 8, subentra, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Edizione Energy S.p.A., con sede in Vicenza, ed è riconosciuta titolare dell'utenza di cui al punto precedente;

3. l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti è a carico della Idroelettrica Farla S.r.l.;

4. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto sottoscritto in data 4.10.2005 e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

5. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data di scadenza dell'originario provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. ed al pagamento del canone annuo e dei sovracanon, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi, con i tempi e i modi previsti dalla normativa vigente;

6. di notificare il presente provvedimento, oltre che all'interessato, alla Autorità di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

7. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 4.10.2005:

(omissis)

Art. 13 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio sindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonchè dei diritti acquisiti dai temi in tempo anteriore alla concessione.

(omissis)

105

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 457-380735/2005 del 1-9-2005 - Codice univoco: TO-P-10137 - derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Cavour

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 457-380735/2005 del 1-9-2005 - Codice univoco: TO-P-10137

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Balangione Giovanni (omissis) con sede legale in Cavour, Via Villafranca 32 la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Cavour dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 47 n. 145 - in misura di litri/sec massimi 50 e medi 2,1 per complessivi metri cubi annui 33.051 ad uso irriguo, corrispondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso irriguo, da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 1-9-2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. "(omissis)

106

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio gestione risorse idriche n. 459-380780/2005 del 1-9-2005 - Codice univoco: TO-P10136

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 459 380780/2005 del 1-9-2005 - Codice univoco: TO-P-10136

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Martina Giuseppe (omissis) con sede legale in Campiglione Fenile, Via Castellani, 23, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Campiglione Fenile dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 3 n. 60 - in misura di litri/sec massimi 8 e medi 1,17 per complessivi metri cubi annui 18.425 ad uso irriguo, corrispondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso irriguo, da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 1-9-2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

107

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 558-392408/2005 del 14-9-2005 - Codice univoco: TO-P-10144

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 558 392408/2005 del 14-9-2005 - Codice univoco: TO-P-10144

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Azienda Agricola Tregnaghi Giuseppe e Ferraro Maria (omissis) con sede legale

in Candiolo, Via Giolitti n. 33, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Candiolo - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 2 n. 92 - in misura di litri/sec massimi 2,5 e medi 0,21 per complessivi metri cubi annui 6.600 ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso irriguo, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 14-9-2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

108

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 632-407041 del 28.9.05 - Codice univoco: TO-A- 10145

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 632-407041 del 28.9.05 - Codice univoco: TO-A- 10145.

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. STE - Soluzioni Tecniche Energetiche S.p.A. - (omissis) la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Dora Riparia in Comune di Collegno ad uso energetico in misura di l/sec massimi 8800 e medi 3100 per produrre sul salto di mt

8.1 la potenza nominale media di kw 246 con restituzione nello stesso Torrente e nello stesso Comune.

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo ed ai sovracani, aggiornabili con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone e i sovracani di cui al punto precedente sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 28.9.05:

(omissis)

Deflusso minimo vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e senza indennizzo alcuno la portata istantanea minima di 5000 litri/sec (DMV) da rilasciarsi con le modalità previste nella progettazione approvata, al punto di presa relativo all'impianto oggetto del presente disciplinare. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

(omissis)

109

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 644-407430 del 28.09.2005. Concessione di

derivazione di acqua dal Torrente Dora Riparia in Comune di Avigliana e Buttigliera Alta

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 644-407430 del 28.09.2005:

(omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi la Neumayer Italia S.r.l. con sede legale e amministrativa in Via Martin Luther King n. 6 - Avigliana (TO), (omissis), subentra alla Tekfor S.p.A. con sede legale e amministrativa in Via Martin Luther King n. 6 - Avigliana (TO), (omissis), ed é riconosciuta titolare dell'utenza di cui al D.P.G.R. n. 5325 del 16/06/1988 relativa alla concessione di derivazione di acqua dal Torrente Dora Riparia in Comune di Avigliana e Buttigliera Alta ad uso produzione beni e servizi in misura di mod. 0,5 medi e ad uso energetico per la potenza nominale media di kW 1041,76;

2) La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dal citato D.P.G.R. n. 5325 del 16/06/1988;

3) L'onere dei canoni e dei sovracani rimasti eventualmente insoluti é a carico della Neumayer Italia S.r.l.;

(omissis)

110

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 645 - 407480 del 28.9. 2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 645 - 407480 del 28.9. 2005:

(omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi la Sestrieres S.p.A. con sede legale e amministrativa in Via del Colle n. 13 fraz. Borgata - Sestriere (TO), subentra all'Agenzia Torino 2006, con sede legale e amministrativa in Via Galleria San Federico n. 16 Torino (omissis) ed é riconosciuta titolare dell'utenza di cui alla D.D. n. 378-119252 del 26/5/2003 relativa alla concessione di derivazione di acqua sotterranea mediante drenaggi sotto il bacino "Anfiteatro" in comune di Sestriere ad uso innervamento programmato in misura di mod. 0,05;

2) La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla citata D.D. n. 378-119252 del 26/5/2003;

3) L'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti é a carico della Sestrieres S.p.A.;

(omissis)

111

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 646-407492 del 28.9.2005 - concessione di**derivazione di acqua sotterranea mediante drenaggi sotto il "Lago Golf" in Comune di Sestriere**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 646-407492 del 28.9.2005:

(omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi la Sestrieres S.p.A. con sede legale e amministrativa in Via del Colle n. 13 fraz. Borgata - Sestriere (TO), (omissis) subentra all'Agenzia Torino 2006, con sede legale e amministrativa in Via Galleria San Federico n. 16 - Torino, ed é riconosciuta titolare dell'utenza di cui alla D.D. n. 377-119243 del 26/5/2003 relativa alla concessione di derivazione di acqua sotterranea mediante drenaggi sotto il "Lago Golf" in Comune di Sestriere ad uso innervamento programmato in misura di mod. 0,04;

2) La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla citata D.D. n. 377-119243 del 26/5/2003;

3) L'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti é a carico della Sestrieres S.p.A.;

(omissis)

112

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 647-407505 del 28.9.2005 - Concessione di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Cesana Torinese

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 647-407505 del 28.9.2005:

(omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi la Sestrieres S.p.A. con sede legale e amministrativa in Via del Colle n. 13 fraz. Borgata - Sestriere (TO), (omissis) subentra all'Agenzia Torino 2006, con sede legale e amministrativa in Via Galleria San Federico n. 16 - Torino, ed é riconosciuta titolare dell'utenza di cui alla D.D. n. 816-331496 del 4/11/2004 relativa alla concessione di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Cesana Torinese ad uso produzione beni e servizi (innervamento programmato) in misura di lit/sec. 15,23;

2) La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla citata D.D. n. 816-331496 del 4/11/2004;

3) L'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti é a carico della Sestrieres S.p.A.;

(omissis)

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione Dirigenziale n. 573 del 6 ottobre 2005-. Organizzazione "Corpo Volontari del Soccorso di Ornavasso" con sede in Ornavasso (VB), P.zza Bianchetti 6.

Presa d'atto relativa alla modifica statutaria dell'Associazione

Il Dirigente
(omissis)
determina

di prendere atto che l'Organizzazione "Corpo Volontari Soccorso di Ornavasso", con sede in Ornavasso, P.zza Bianchetti n. 6, ha modificato il proprio statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Mario Brignone

113

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente n. 4194 del 07.09.2005 - Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua. Pratica n. 1637

Il Dirigente Responsabile
(omissis)
determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 27.05.2005, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, all'Associazione Nuoto Stroppianese, con sede legale in Via Della Repubblica, 44 del Comune di Stroppiana (omissis), la concessione di derivazione, da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo, in Comune di Stroppiana, di lt/sec. 4 massimi d'acqua cui corrisponde il volume annuo di metri cubi 3.000 da utilizzare per scopi igienici (alimentazione piscina);

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte.

4) Di stabilire che il canone annuo relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche";

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed

ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Responsabile del Settore (Ing. Giorgetta J. Liardo)

Estratto del Disciplinare n. 34328 del 28.09.2005

Art. - 8 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 14.

114

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore decentrato Opere

Concessione per sfruttamento sedime demaniale ad uso deposito materiali inerti lungo il torrente Gordenella in frazione Dovanelli in Comune di Cabella Ligure

Il Responsabile del Settore

Vista la richiesta dell'impresa Grasso Antonio in data 26/9/05 intesa ad ottenere la concessione per sfruttamento sedime demaniale ad uso deposito materiali inerti lungo il torrente Gordenella in frazione Dovanelli in Comune di Cabella Ligure ad ovest delle particelle n. 136-141-385 del Foglio 50;

visto il R.D. 25/7/1904 n. 523;

vista la l.r. n. 12/2004 e il regolamento n. 14/R/2004;

avvisa

che la domanda e gli allegati tecnici siano affissi per la durata di quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Cabella Ligure a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o possa vantare interesse all'oggetto della concessione.

Eventuali osservazioni ed opposizioni o domande concorrenti dovranno pervenire mediante invio o consegna al Settore decentrato OO.PP. di Alessandria nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione del presente avviso.

Decorsi i termini di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna osservazione, opposizione o domanda concorrente, la concessione, previo pagamento degli oneri demaniali relativi, sarà assentita a favore dell'Impresa Grasso Antonio.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno

115

AVVISI DI NOMINA

Provincia del Verbanio Cusio Ossola

Nomina membri commissione provinciale espropri

Il Presidente della Provincia

(omissis)

decreta

(omissis)

dato atto

che la Commissione Provinciale Espropri, di cui alla L.R. n. 5/2002, è così composta:

1. Assessore Fausto Sgro - delegato dal presidente dell'amministrazione provinciale, che la presiede;
2. Geom. Giuseppe Bonanno - rappresentante dell'Agenzia del Territorio;
3. Ing. Federico Campagnoni - rappresentante del settore decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico della Regione Piemonte;
4. Dott.ssa Giorgiana Fava - rappresentante dell'Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Novara;
5. Geom. Roberto Brigatti - esperto in materia di urbanistica ed edilizia;
6. Arch. Paolo Tecchio - esperto in materia di urbanistica ed edilizia;
7. Sig. Daniele Botti - esperto in materia di agricoltura e foreste;
8. Sig. Roberto Rodi - esperto in materia di agricoltura e foreste;
9. Sig. Bruno Baccaglio - esperto in materia di agricoltura e foreste.

(omissis)

Il Presidente
Paolo Ravaioli

Il Dirigente del Settore
Alberto Folli

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94. Procedimento: Comune di Cavallerleone - Riquilificazione ambientale mediante recupero dell'area ex Sesam in Regione Pompetta in zona agricola di PRGC Torrente Maira in Comune di Cavallerleone

Data di avvio: 26.08.2005

N. protocollo dell'istanza: 41220

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionari a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Sig. Livio Gullino.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. n. 27/94 - Procedimento: Richiesta di nulla osta per un attraversamento aereo con linea bt 0.380/0.220 kV del Torrente Vermenagna in Comune di Limone Piemonte

Data di avvio: 12 settembre 2005

N. protocollo dell'istanza: 43674/25.6

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. n. 27/94 - Procedimento: Richiesta di nulla osta per un attraversamento interrato in subalveo del Rio di Cavoira con linea elettrica MT a 15 kV nel Comune di Valgrana

Data di avvio: 8 ottobre 2005

N. protocollo dell'istanza: 47936/25.6

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex L.R. 27/94 - Procedimento: Comune di Dronero - Lavori di sistemazione per messa in sicurezza (arginatura e pulizia alveo) del Rio Piossasco tratto in loc. Bruneretto e tratto in Fr. Tetti -

Data di avvio: 10/10/2005

N.di protocollo dell'istanza: 48492

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Girauco

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. A. Rollo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Girauco

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Attraversamento Rio Valle Oscura con cavi elettrici posati in tubazioni predisposte all'interno del ponte nel comune di Guarene - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex L.R. 27/94

Data di avvio: 10/10/2005

N.di protocollo dell'istanza: 48508

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 120

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Girauco

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. n. Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Girauco

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex L.R. 27/94 - Procedimento: Beton S.p.A. - Costruzione di una stradina e di un guado nel Torrente Grana località Tetto Bianco nel Comune di Caraglio

Data di avvio: 12/10/2005

N.di protocollo dell'istanza: 49011

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 120

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Girauco

Funzionari a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Dott. Giuseppino Garnerone, Sig. Livio Gullino

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Regione Piemonte - Settore Programmazione e Interventi sui Settori Commerciali

Realizzazione di un centro commerciale classico di tipologia G-CC1 in Comune di Galliate (NO)" - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. del 14.12.1998, n. 40

In data 30.09.2005 l'ing. Piercarlo Boasso, in qualità di legale rappresentante della Società Geomark s.r.l., con sede legale in Torino - Corso Regina Margherita n. 99, su incarico e per conto della Società Sacat s.r.l., con sede in Asti - Corso Dante n. 74, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Realizzazione di un centro commerciale classico di tipologia G-CC1 in Comune di Galliate (NO)", localizzato nel Comune di Galliate (NO), periferia Sud, (NO), allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 30.09.2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito 9.30 - 12.00, per quarantacinque giorni a partire dal 30.09.2005, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione di compatibilità ambientale è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è la Dirigente della Direzione Commercio e Artigianato - Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali, arch. Patrizia Vernoni, n. tel. 011-432.3512.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Responsabile del Settore
Patrizia Vernoni

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche - Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati. Lavori di "sistemazione idrogeologica del bacino asta Torrente Strona - interventi sul torrente Strona in località Otrà e sul Rio Bagnone in località Prelo" da localizzarsi nei comuni di Valstrona e di Loreglia (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 05/08/2005 il Dott. Paolo Rossetti, in qualità di Presidente, pro-tempore della Comunità Montana "Dello Strona e Basso Toce", con sede in Valstrona (VB), via Roma n. 54, ha depositato presso l'Ufficio di deposito Progetti Regionale (Via Principe Amedeo, 17 - Torino) ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di cui sopra allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A., presentata al "Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico" (prot. di ricevimento n. 11509 in data 05/08/2005) ai sensi dell'art.10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, presso l'Ufficio di Deposito (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'Ing. G. Ercole, che si firma, Settore OO.PP. - Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania - Tel. 0324/226811, nonché il funzionario Dott. P. Semino dello stesso Ufficio, al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica.

Attraverso il provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Responsabile
Giovanni Ercole

Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto relativo al rinnovo dell'autorizzazione per la realizzazione della terza fase della cava di sabbia e ghiaia con contestuale recupero ambientale in località San Firmino del Comune di Revello (CN)" - Comunicazione di avveduto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della l.r. 40/1998 e contestuale Valutazione d'Incidenza prevista dal Regolamento n. 16 del 16.11.2001 nei confronti del S.I.C. denominato "Confluenza Po-Bronda" codice IT1160009

In data 23 settembre 2005 la Società Cava Laurentia, con sede legale in Revello (CN), Via Revalanca, 7 ha depositato, presso l'Ufficio di deposito regionale di Via Principe Amedeo n. 17 in Torino, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 lettera a) della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati, relativi al "Progetto relativo al rinnovo l'autorizzazione per la realizzazione della terza fase della cava di sabbia e ghiaia con contestuale recupero ambientale in località San Firmino del Comune di Revello (CN)", allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, prot. n. 13586 del 23 settembre 2005, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge regionale 14 di-

cembre 1998, n. 40 e di Valutazione d'incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997 e del Regolamento regionale, d.p.g.r. n. 16 del 16 novembre 2001 rispetto al S.I.C. denominato "Confluenza Po-Bronda" codice IT1160009.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale" pagine dell'inserto "Il Giornale nuovo del Piemonte", pubblicato in data 23 settembre 2005.

Successivamente in data 28 settembre 2005 il proponente ha perfezionato gli adempimenti necessari per l'avvio della fase di valutazione presentando la domanda di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della l.r. 69/1978, le ricevute di avvenuta consegna degli elaborati progettuali agli Enti interessati e la pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale" pagine dell'inserto "Il Giornale nuovo del Piemonte", pubblicato in medesima data, di un'integrazione dell'avviso al pubblico segnalando la richiesta di pronuncia di Valutazione d'incidenza prevista dal Regolamento n. 16 del 16 novembre 2001.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per 45 (quarantacinque) giorni a partire dal 28 settembre 2005, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dal 28 settembre 2005 e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il dott. Luigi Vigliero, Responsabile del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il dott. Pierpaolo Varetto - tel. 011.4323552.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto



Palazzo della Regione

 **BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Valeria Repaci
Direttore responsabile Roberto Salvio *Redazione* Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Abbonamenti Daniela Romano Roberto Falco, Sauro Paglini
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.